

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> Senato) .	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	25
GIUSTIZIA (II) .....	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	28
DIFESA (IV) .....	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	33
FINANZE (VI) .....	»	50

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 11.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	<i>Pag.</i>	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	80
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	92
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	98
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	119
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	126
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	146
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	147

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 1670 Governo – Rel. Sannicandro (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione</i> ) .....	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	6

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza  
del Presidente Salvatore CICU.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 1670 Governo – Rel. Sannicandro.**  
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, dopo aver illustrato brevemente i contenuti del decreto-legge all'esame – che presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo e che risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa, sia della dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigere la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione – osserva come esso non presenti profili particolarmente problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato per la legislazione. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1670 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione che vedono impegnato il nostro Paese fino al 31 dicembre

2013, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

anche se connesse, appaiono invece non del tutto omogenee con il nucleo essenziale del decreto le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 25, in materia di erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, che interviene in materia di trattamento economico del personale militare comandato presso l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA);

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato e dei quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente. In proposito, si rileva che la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) a corredo del provvedimento, dà conto delle norme derogate, anche implicitamente, mediante i rinvii disposti alla normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale;

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 3, che ripartisce tra i Ministeri degli Esteri e della Difesa gli oneri per la corresponsione del trattamento economico al personale militare comandato presso l'unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), erroneamente inserisce tale disposizione nell'ambito dell'articolo 30 della legge n. 185 del 1990, rubricato “*Distacco di personale*”, in luogo dell'articolo 7-bis della medesima legge, rubricato “*Ministero degli affari esteri – Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento*”, in difformità, peraltro, con quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge;

nel procedere alla modifica della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 25, che, nel prevedere l'erogazione del contributo in favore delle associazioni combattentistiche anche per l'anno 2013, interviene sull'ambito applicativo dell'articolo 2195 – rubricato *Contributi a favore di Associazioni combattentistiche* – del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare, senza tuttavia novellarlo);

*sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, retroagendo dunque di nove giorni rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 10 ottobre a seguito della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dall'1 al 9 ottobre, circostanza che non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 3, si corregga la disposizione in oggetto nel senso di inserire la novella ivi contenuta nell'ambito dell'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990 piuttosto che all'interno dell'articolo 30 della medesima legge.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 25, si dovrebbe riformulare la disposizione in oggetto in

termini di novella all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare.

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, ribadisce la necessità che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni, al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione ».

Salvatore CICU, *Presidente*, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, osserva come l'assenza di una disciplina stabile e organica per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e la conseguente necessità che essa venga prevista, di volta in volta, nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse, sia un tema di non poco conto e che — anche in considerazione della sua sensibilità per la materia — avverte particolarmente. L'esigenza che venga adottato un testo unico, un articolato stabile e onnicomprensivo è peraltro condivisa dalla IV Commissione Difesa, cui appartiene, e presso la quale, quindi, si augura che la raccomandazione e l'auspicio formulati dal Comitato non rimangano inscoltati.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto dei principali ambiti disciplinari su cui incide il decreto-legge all'esame, osserva che esso presenta un contenuto particolarmente vasto – accresciutosi ulteriormente nel corso dell'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento – di cui dà tendenzialmente conto l'analitico preambolo. Nondimeno, segnala la presenza di alcune disposizioni, per lo più inserite in sede di esame al Senato, che non appaiono riconducibili né agli ambiti materiali né alle complessive finalità indicate nel preambolo, nonché la presenza di disposizioni che appaiono estranee rispetto agli oggetti disciplinati dalle partizioni del testo nelle quali sono inserite.

Dà quindi conto della presenza di disposizioni che non risultano adeguatamente coordinate con il tessuto normativo nel quale sono inserite, di disposizioni di cui non appare chiara la portata applicativa ovvero che appaiono di dubbia portata innovativa dell'ordinamento, in quanto meramente ricognitive o descrittive. Dopo aver fatto presente che il decreto-legge contiene anche disposizioni qualificate in termini di interpretazione autentica ma delle quali andrebbe verificata la reale portata normativa (al fine di comprendere se si tratti di vere e proprie norme di interpretazione autentica ovvero di norme innovative cui si vuole attribuire efficacia

retroattiva), passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1682 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge, che si compone di 18 articoli, di cui 13 contenuti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri e 5 inseriti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto estremamente vasto e articolato, recando un insieme di interventi – non sempre avvinti da un nesso di carattere oggettivo o materiale, ovvero di carattere funzionale o finalistico, ma del complesso dei quali dà tendenzialmente conto l'analitico preambolo – che le rubriche dei singoli capi riconducono alle seguenti finalità:

razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società controllate, attraverso la riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze, l'introduzione di misure in materia di accesso al pubblico impiego, rapporto di lavoro, mobilità, revisione dei contratti di servizio, lavoro flessibile, stabilizzazione dei lavoratori precari (Capo I);

efficientamento e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, mediante misure in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione delle *performance* dei dipendenti pubblici, gestione dei servizi di controllo aeroportuali e sulle concessionarie autostradali, accesso nelle pubbliche amministrazioni dei testimoni di giustizia e di appartenenti alle categorie protette, incremento delle dotazioni organiche dei vigili del fuoco, funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, revisione delle spese del Ministero degli Affari Esteri (Capo II);

potenziamento delle politiche di coesione, mediante l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale (Capo III);

semplificazione e razionalizzazione di alcune procedure in materia ambientale, attraverso modifiche alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), l'introduzione di misure in materia di smaltimento dei rifiuti in relazione all'ILVA di Taranto e in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale;

a tali ambiti, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento nonché alle partizioni del testo nelle quali sono inserite, non appaiono peraltro riconducibili, anche a voler intendere in senso estremamente lato gli obiettivi di "razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità, nonché di garantire standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta (...) in (...) settori della pubblica amministrazione", che sembrano essere le preminenti finalità perseguite dal decreto-legge, le disposizioni, inserite dal Senato, e contenute: all'articolo 1, comma 13-*bis*, che interviene sulla procedura di emanazione del decreto che approva lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale; all'articolo 4-*ter*, che prevede che le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e di emocomponenti vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni; all'articolo 7, comma 9-*bis*, che prevede che i sindacati della Polizia di Stato possano essere formati, rappresentati o diretti anche dal personale in quiescenza; all'articolo 7, comma 9-*quinqies*, che interviene in materia di verifica delle attrezzature di lavoro da parte dell'INAIL; non appare infine riconducibile agli oggetti e alle finalità del decreto-legge ed in assenza di ogni menzione dell'intervento nel preambolo, la disposizione, già presente nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, e contenuta all'articolo 11, comma 4, che disciplina le modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) provvede alla vigilanza sul divieto di traslazione sui consumatori dell'addizionale IRES imposta sul settore petrolifero;

appaiono inoltre estranee rispetto agli oggetti disciplinati dalle partizioni del testo nelle quali sono inserite, le disposizioni, approvate dal Senato, di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*sexies* dell'articolo 1, che recano misure in favore degli insegnanti di religione cattolica, le quali sono inserite nell'ambito di un articolo che interviene, come recita la rubrica, in materia di "ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione" e che avrebbero trovato più idonea collocazione nell'ambito del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante « misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca », il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera, nonché le disposizioni, inserite dal Senato nel nuovo comma 14-*bis* dell'articolo 11, rubricato "Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", che prevede che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato possa operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia (DIA);

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio:

all'articolo 1, il cui comma 1, in materia di riduzione della spesa per auto di servizio, novella l'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 ed integra in maniera non testuale l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012;

all'articolo 2, ove: al comma 2, primo periodo, si escludono gli ordini e i collegi professionali dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 senza novellarlo; al comma 3, che integra in maniera non testuale l'articolo 2, comma 14, del citato decreto-legge n. 95 del 2012; al comma 7, ultimo periodo, che differisce in maniera non testuale il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del medesimo del decreto-legge n. 95 del 2012;

all'articolo 4, ove: al comma 10-bis, si modifica in modo non testuale l'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983; al comma 13, si prolunga l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge n. 43 del 2013; al comma 14, si modifica in maniera non testuale l'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010; al comma 15, si estende ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura l'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 45, della legge n. 183 del 2011;

all'articolo 5, il cui comma 3 modifica in maniera non testuale la denominazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (cui assegna la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - A.N.A.C.);

all'articolo 7, ove il comma 9-ter, senza modificare l'ordinamento vigente, affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sull'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, sull'Unione nazionale mutilati per servizio - enti attualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno - e sull'Unione generale invalidi civili, attualmente sottoposta alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e della salute; mentre il comma 9-quater dispone che il regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, che avrebbe dovuto essere emanato entro 18 mesi dalla data di

entrata in vigore della citata legge, debba essere adottato entro il 30 giugno 2014, stabilendo altresì, al secondo periodo, che nelle more dell'emanazione del regolamento restino salve le disposizioni di cui alla precedente legge n. 476 del 1987 e, con previsione presumibilmente di sanatoria, gli atti compiuti nella sua vigenza;

all'articolo 12, recante disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale, che incide in più punti, talvolta anche in via retroattiva (v. il comma 4, ultimo periodo), sulle disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2013 senza tuttavia novellarlo;

il decreto-legge, all'articolo 4-bis, nel prevedere che, per finalità di razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001, sono sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli Enti del Servizio sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi sociosanitari, assistenziali, culturali ed educativi, lascia del tutto indeterminate le disposizioni normative che si intendono richiamare;

il provvedimento contiene inoltre disposizioni - delle quali andrebbe valutata la portata normativa - che non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto si limitano a richiamare la disciplina già vigente (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 2, 8-bis e 9-sexies; l'articolo 2, comma 1, lettera a), che novella l'alinea del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, mantenendo ferme, nelle prime righe, le disposizioni vigenti; l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, che ai fini delle assunzioni negli ordini e collegi professionali, mantiene fermo l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge n. 296 del 2006), ovvero, ad esplicitare le finalità perseguite con i singoli interventi normativi ed il contesto in cui essi si

collocano (si vedano, ad esempio, l'articolo 4 comma 6, primo periodo, e comma 9-ter, primo periodo; l'articolo 10, comma 1; l'articolo 12, comma 1), ovvero ad auto qualificare la natura dell'intervento (si veda l'articolo 1, comma 9, che precisa che le disposizioni da esso recate costituiscono diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione);

di dubbia portata normativa appare anche la disposizione recata dall'articolo 8, comma 6, che, nel novellare l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introducendovi i nuovi commi 6-bis e 6-ter, dispone che agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato si applichino le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 748 del Codice della navigazione, le quali però già contengono uno specifico riferimento agli aeromobili del Corpo;

il decreto-legge incide più volte sull'ordinamento mediante l'introduzione o il richiamo di discipline aventi carattere derogatorio, talvolta richiamandole genericamente: si veda, ad esempio, l'articolo 7, comma 6, che deroga genericamente "ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente"; nonché l'articolo 10, comma 4, che, laddove dispone che il direttore generale della istituenda Agenzia per la coesione territoriale sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, deroga implicitamente all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge n. 13 del 1991, in base alla quale alla "nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata" si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il disegno di legge (all'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 9-; all'articolo 7, comma 9; all'articolo 12, commi 5-*quater* e

5-*quinquies*) contiene numerose disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti normative, con riferimento alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo"; al riguardo si ricorda anche che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, oltre che in presenza di effettive incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore, purché l'eventuale portata retroattiva della disposizione non collida con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti e trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge, all'articolo 8, comma 7, nell'ampliare l'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, in materia di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, incide in via non testuale su un regolamento di delegificazione;

inoltre, il provvedimento contiene alcune disposizioni che demandano la loro attuazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, taluni dei quali sembrano presentare contenuto normativo (si vedano: l'articolo 4, comma 10, nonché l'articolo 10, commi 8 e 14-ter). In relazione alle anzidette disposizioni, che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, si ricorda che,

come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, tale modalità di produzione normativa non appare conforme alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, ovvero regolamenti ministeriali);

*sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:*

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), novella l'articolo 170 del decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, inserendovi, tra gli altri, un riferimento al primo comma dell'articolo 200 del medesimo decreto, il quale risulta tuttavia interamente abrogato dalla successiva lettera c);

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 6-bis, interviene a modificare l'articolo 1, comma 166, della legge n. 228 del 2012, inserendo in due punti della medesima disposizione due interventi di identica portata normativa, di guisa che il secondo appare una incongrua ripetizione del primo;

il decreto-legge reca talune disposizioni di cui non appare chiara la portata normativa; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 6-quinquies, che dispone che i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame siano esclusi dalle procedure concorsuali, senza che risulti chiaro cosa debba intendersi con l'espressione "lavoratori precari", con il termine "esclusi" (che potrebbe riferirsi sia a lavoratori privi del diritto a partecipare alle procedure concorsuali sia a lavoratori che, al contrario, ne sono esentati), né a

quali "procedure concorsuali" la norma faccia riferimento; ciò si riscontra altresì al comma 15 del medesimo articolo 4, che introduce anche per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla magistratura l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di diritto di segreteria, senza che risulti chiaro se l'obbligo di versamento si riferisca ai concorsi per l'accesso in qualsiasi magistratura, ovvero ai soli concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;

inoltre, il decreto-legge contiene rinvii all'ordinamento vigente effettuati talvolta in modo generico e impreciso, che sembrerebbe opportuno, ove possibile, precisare (ad esempio, all'articolo 4, comma 9-ter, nell'autorizzare il Ministero dell'interno a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013, rinvia a disposizioni che non individuano il personale in questione, ma si limitano a prorogare i termini di precedenti norme);

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 13-bis, all'articolo 4-ter, all'articolo 7, commi 9-bis e 9-quinquies e all'articolo 11, comma 4, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e

alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché delle indicazioni contenute nella Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, si verifichi la portata normativa delle disposizioni di interpretazione autentica contenute all'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 9; all'articolo 7, comma 9, e all'articolo 12, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*;

all'articolo 4, comma 10, e all'articolo 10, commi 8 e 14-*ter* — che demandano compiti attuativi a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo — siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 8, comma 7, che modifica in via non testuale le disposizioni contenute in un regolamento di delegificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2001), si riformuli la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che l'Esecutivo sia autorizzato ad adottare le conseguenti modifiche alla normativa regolamentare in questione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

si dovrebbe altresì verificare la portata normativa delle disposizioni indicate in premessa che sembrano avere efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento interno al testo contenuto all'articolo 9, comma 1, lettera a);

per quanto detto in premessa, all'articolo 4-*bis*, si dovrebbe chiarire quale sia la normativa oggetto del rinvio; analogamente, all'articolo 4, comma 9-*ter*, si dovrebbero indicare correttamente le disposizioni richiamate;

si dovrebbe infine chiarire la portata normativa delle disposizioni contenute agli articoli 4, comma 6-*quinquies* e 4, comma 15 ».

Arcangelo SANNICANDRO, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, ritiene che la presenza nel testo di un numero tanto elevato di disposizioni di interpretazione autentica sia particolarmente discutibile. Tali disposizioni intervengono infatti, per loro natura, su situazioni pregresse, che formano spesso oggetto di contenzioso e delle quali deve dunque essere attentamente valutata la portata normativa: ove tali disposizioni non indichino infatti, in presenza di effettive incertezze sul testo originario, una delle possibili varianti di senso, finiscono per avere natura innovativa e per intervenire fraudolentemente in via retroattiva sull'ordinamento.

Salvatore CICU, *Presidente*, condividendo anch'egli la proposta di parere formulata dal relatore, osserva come la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni di merito per svolgere l'esame in sede referente non abbia consentito al Comitato di esprimersi in tempo utile per poter presentare in tale sede emendamenti, a firma dei propri membri, volti al recepimento dei rilievi espressi nell'articolato parere. Tale termine risulta infatti già scaduto. Propone pertanto che tali emendamenti siano comunque predisposti e presentati direttamente per l'esame del decreto-legge in Assemblea.

Prendendo spunto dalla complessità del parere espresso dal Comitato e dalla constatazione dello scarso seguito parlamentare dei pareri espressi in questa sede, richiama all'attenzione dei colleghi la più generale problematica concernente la necessità di individuare meccanismi regolamentari maggiormente idonei a rendere più efficace l'operato dell'organo, proponendo a tal fine che il Comitato si possa finalmente riunire in via informale, già dalla prossima settimana, allo scopo di avviare l'occorrente approfondimento,

propedeutico, a sua volta, ad una eventuale interlocuzione con la Giunta per il Regolamento e con il Governo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, Tancredi TURCO e Arcangelo SANNICANDRO concordano.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.55.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata) .....	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

#### Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata).

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione Basilicata, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si

effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XXII Circoscrizione Basilicata, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, propone che, non essendovi obiezioni, ai fini degli eventuali subentri che si doves-

sero rendere necessari in corso di legislatura, la Giunta accerti che, nella XXII Circoscrizione Basilicata, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:

per la lista n. 7 (Il Popolo della Libertà): Vincenzo Taddei;

per la lista n. 16 (Sinistra Ecologia Libertà): Livia De Nittis;

per la lista n. 17 (Partito Democratico): Vito De Filippo;

per la lista n. 20 (MoVimento 5 Stelle Beppegrillo.it): Michele Labriola.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 15

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Intervengono il Ministro degli affari esteri, Emma Bonino e il Ministro della difesa, Mario Mauro.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Nicola LATORRE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi brevemente la discussione.

Il Ministro Emma BONINO e il Ministro Mario MAURO rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Elio VITO, *presidente*, il deputato Federica MOGHERINI (PD), il senatore Augusto MINZOLINI (PdL), i deputati Maria Edera SPADONI (M5S), Domenico ROSSI (SCpI), Arturo SCOTTO (SEL) ed Edmondo CIRIELLI (FdI), il senatore Giorgio TONINI (PD), i deputati Deborah BERGAMINI (PdL), il senatore Lorenzo BATTISTA (M5S), i deputati Mario MARAZZITI (SCpI) e Donatella DURANTI (SEL), il senatore Roberto COTTI (M5S) e i deputati Franco CASSANO (PD), Alessandro DI BATTISTA (M5S) e Luca FRUSONE (M5S).

Replicano, infine agli interventi il Ministro Emma BONINO e il Ministro Mario MAURO.

Nicola LATORRE, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

#### La seduta termina alle 16.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
SEDE REFERENTE:	
Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15 e dalle 17.20 alle 17.50.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 17.**

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica, d'intesa con il presidente della XI Commissione, che alle ore 17.20 è convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e XI per definire il seguito dell'esame del provvedimento, considerato l'ingente numero di emendamenti presentati e la complessità degli stessi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
RISOLUZIONI:	
7-00081 Dell'Orco: Valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	17

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**7-00081 Dell'Orco: Valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo.**  
*(Discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 10 ottobre 2013.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, a seguito dei contatti informali acquisiti con i rappresentanti del gruppo del Partito democratico, avverte che è loro intendimento presentare in tempi brevi una risoluzione avente il medesimo oggetto di quella in discussione.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA rileva che l'intervento di realizzazione del collegamento autostradale tra Campogalliano e Sassuolo è inserito nelle delibere CIPE n. 121 del 2001 e n. 130 del 2006 e rientra nel corridoio plurimodale dorsale centrale. Ricorda che il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera n. 20 del 18 marzo 2005 e il progetto definitivo con delibera n. 62 del 22 luglio 2010, nonché con delibera n. 52 del 3 agosto 2011, con cui sono state integrate le prescrizioni della delibera n. 62. Fa presente che il progetto prevede la realizzazione di un asse principale di « categoria A » di collegamento tra il nodo A22/A1 e la SS 467 Pedemontana e due

assi secondari di collegamento alla tangenziale di Modena e alla tangenziale di Rubiera, rispettivamente di « categoria B extraurbana principale » e « C1 ». Più in particolare rileva che: per l'asse principale si prevede una sezione stradale di « categoria A autostradale » secondo la classifica del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001, per una lunghezza complessiva di poco inferiore ai 15 Km (14,69 Km), con due gallerie artificiali, otto viadotti e cinque svincoli; per l'asse di collegamento alla tangenziale di Modena si prevede una sezione stradale di « categoria B extraurbana principale », per una lunghezza complessiva di 3,61 km, con due viadotti, due sottopassi ferroviari e due svincoli; per l'asse di raccordo con la tangenziale di Rubiera si prevede una sezione stradale di « categoria C1 extraurbana secondaria » per una lunghezza pari a 1,40 km e un viadotto.

Rammenta che il progetto preliminare di variante alla SS 9 via Emilia in corrispondenza dell'abitato di Rubiera prevede un tracciato di circa 6,50 km di « categoria C1 extraurbana secondaria ». Le principali opere previste sono un sottopasso ferroviario ed il ponte sul torrente Tresinaro. Fa presente che nella fase dello studio trasportistico è stata effettuata la verifica della redistribuzione dei flussi veicolari sull'intera rete di trasporto stradale ed autostradale afferente l'area di studio, confrontando i flussi nell'ipotesi di non intervento (scenari programmatici) e nell'ipotesi di realizzazione del Raccordo Campogalliano – Sassuolo (scenari progettuali). Tale raffronto, effettuato per gli scenari relativi al 2017, al 2020, al 2025 ed al 2030, ha reso possibile determinare i valori di alcuni macro-indicatori di sintesi trasportistica, utilizzati per verificare l'effettiva presenza di benefici per la collettività in ragione della realizzazione dell'infrastruttura di progetto.

Rileva che, alla data del 2017, gli indicatori di saturazione confermano la tendenza, con una diminuzione del 4 per cento per la quota di km di rete con condizioni di flusso intenso, cioè con in-

dice di saturazione superiore al 75 per cento, all'interno della finestra di calcolo. All'anno 2030 gli indicatori di saturazione confermano la tendenza, con una diminuzione del 10 per cento per la quota di km di rete con condizioni di flusso intenso.

Osserva che le risultanze dell'analisi dei macroindicatori di sintesi trasportistica mettono in luce i benefici indotti dalla realizzazione del nuovo collegamento Campogalliano – Sassuolo come nuovo asse viario a servizio del territorio in grado di connettere direttamente i centri insediativi e produttivi alla rete autostradale nazionale, con concreti risparmi di tempo per l'utenza e miglioramento di efficienza nei collegamenti locali e di lunga percorrenza. Sottolinea che l'elaborazione effettuata mette in evidenza la capacità del collegamento autostradale di progetto Campogalliano Sassuolo di ridurre la domanda di traffico sulle principali arterie di connessione nord-sud esistenti e sui cui oggi sono polarizzati gli spostamenti da/ per il Distretto Produttivo Ceramico e il sistema autostradale e conurbazione di Modena, Campogalliano, Carpi e Rubiera. Evidenzia che è in particolare sulla Modena-Sassuolo urbana che la realizzazione della Campogalliano – Sassuolo prefigura le riduzioni di traffico più significative che, in corrispondenza delle sezioni più prossime alla tangenziale del capoluogo di Provincia, si attestano su valori giornalieri dell'ordine delle 15.000-18.000 unità totali bidirezionali, leggeri e pesanti.

Sottolinea che dall'analisi emerge come l'infrastruttura di progetto comporti un miglioramento generale dell'accessibilità nell'area di studio. I benefici conseguenti alla realizzazione della nuova tratta autostradale Campogalliano-Sassuolo sono evidenziati dall'incremento di popolazione accessibile, che per spostamenti di durata massima pari all'ora, aumenta del 33 per cento. Oltre tale soglia temporale, la differenza tra i due scenari va via via attenuandosi, pur confermando i margini di beneficio apportati dal progetto anche sui percorsi di durata superiore alla singola ora. Inoltre circa gli interventi di mitigazione ambientale evidenzia che molteplici

sono gli interventi di mitigazione previsti nell'offerta tecnica, che tiene assolutamente conto del valore ambientale e paesaggistico della zona. Fa presente che ci sono importanti accorgimenti che l'offerta tecnica riserva al trattamento e smaltimento delle acque, al contenimento delle emissioni acustiche, anche grazie all'impiego di pavimentazione fonoassorbente e così via. Evidenzia, infine, che per verificare la fattibilità dell'iniziativa, è stato predisposto un piano economico-finanziario, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di legislazione fiscale e del comparto autostradale. Da tale piano è emerso che a fronte di un importo di progetto stimato dal RTI pari ad euro 430.407.139, l'offerta del Raggruppamento azzerava la necessità del contributo pubblico che la lettera di invito stabiliva nella misura massima di complessivi euro 234.600.000 in valore nominale.

Ricorda che l'appalto per la realizzazione dell'infrastruttura in parola è stato bandito il 3 dicembre 2010, in attesa e subordinatamente alla registrazione della delibera n. 62 da parte della Corte dei conti. Nella seduta pubblica del 19 giugno 2013 è stato individuato quale aggiudicatario provvisorio della procedura ristretta per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo, tra l'A-22 e la SS 467 Pedemontana, il raggruppamento temporaneo d'impresa con capogruppo Autostrada del Brennero SpA. Rileva quindi che la realizzazione dell'opera, salvo espressa modifica del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) su richiesta della regione competente, non può allo stato essere interrotta, né tantomeno l'opera può essere realizzata in modo parziale o diverso da quanto approvato in sede CIPE, sulla base dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel corso della quale sono stati acquisiti in conferenza di servizi i pareri favorevoli degli enti locali coinvolti (seduta del 26 gennaio 2009).

Segnala, peraltro, che in sede di conferenza di servizi si è ampiamente di-

scusso sul fatto che il CIPE abbia approvato tutto il progetto preliminare e abbia previsto un'ipotesi di finanziamento complessiva, pari a circa 506 milioni di euro, di cui una parte a carico pubblico per circa 234 milioni di euro, da destinare al primo stralcio relativo al collegamento con l'Autostrada Al/A22, nuovo casello, al collegamento con lo scalo merci di Marzaglia, al collegamento con la Tangenziale di Modena e al collegamento con la via Emilia; la restante parte, invece, da coprire mediante il ricorso alla finanza di progetto agli esiti della gara di concessione di costruzione e gestione.

Ferma restando dunque l'impossibilità di interrompere la realizzazione dell'opera in questione, sottolinea che i finanziamenti assegnati all'intervento di realizzazione della Campogalliano-Sassuolo, anche ove revocati, non potrebbero essere utilizzati per opere non inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche. Pur tuttavia, manifesta la disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ricevere ed istruire elaborati progettuali provenienti dagli enti locali competenti, in grado di soddisfare eventuali diverse esigenze di infrastrutturazione riferite alla viabilità secondaria del territorio modenese.

Michele DELL'ORCO (M5S) rammaricandosi per il parere del Governo, osserva che la carenza di risorse disponibili a causa della prolungata crisi economica ne consiglierebbe un utilizzo più avveduto. Ricorda, al riguardo, che sono necessari ancora alcuni miliardi di euro per completare la ricostruzione a seguito del terremoto avvenuto in quell'area e rileva l'inopportunità di concentrare le risorse su un'opera stradale il cui unico vantaggio è ridurre di dieci minuti il tempo di percorrenza degli utenti. Nel sottolineare, inoltre, che tra i soggetti vincitori dell'appalto c'è una società attualmente indagata, invita le Commissioni e il Governo ad effettuare un'ulteriore valutazione sulla realizzazione di quest'opera, a suo giudizio inutile. Ritiene, inoltre, opportuno verificare i contenuti della risoluzione che sarà

presentata dal collega Baruffi e da altri rappresentanti del Partito democratico, al fine di verificare gli eventuali punti di convergenza e pervenire ad un testo condiviso.

Tino IANNUZZI (PD), nel formulare l'auspicio che il deputato Baruffi proceda sollecitamente, come annunciato, alla presentazione del suo atto di indirizzo, ritiene che sia opportuno rinviare ad altra seduta

la discussione dell'atto d'indirizzo in titolo, anche al fine di verificare la possibilità di addivenire alla predisposizione di un testo unificato delle risoluzioni in materia.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	21
--	----

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.*

#### La seduta comincia alle 15.35.

**7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 10 settembre 2013.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime un parere complessivamente contrario da parte del Governo sull'impianto della risoluzione in esame.

Ritiene in particolare che non possa essere accolto l'impegno della risoluzione in titolo per quanto concerne il rispetto da parte delle regioni dei parametri indicati nelle linee guida per l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e di elettricità da fonti rinnovabili previste dal decreto legislativo n. 387 del 2003.

Osserva che con l'atto di indirizzo, le Commissioni VIII e X premettono che i contenuti della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono stati disattesi nell'atto di recepimento da parte dello Stato italiano, ma soprattutto dalle leggi regionali. L'analisi di tali pronunce evidenzia che le omissioni hanno riguardato: gli aspetti legati alla comunicazione e alla informazione dei cittadini; la necessità di individuare correttamente, nell'ambito del territorio regionale, le aree non idonee all'installazione di centrali biogas e/o biomasse secondo quanto dettato dall'articolo 16 punto 4, delle linee guida; norme di semplificazione delle autorizzazioni che hanno escluso alcuni progetti ai procedimenti di VIA. Dette inadempienze hanno portato, ad esempio, alla realizzazione di centrali in Comuni dove si era già registrato il superamento dei limiti relativi alle PM 10 per cui l'Italia è in infrazione.

La risoluzione sottolinea, inoltre, che tale situazione paradossale non è sanata

neanche dalle modifiche alle leggi regionali, intervenute a seguito delle sentenze costituzionali. Infine, l'atto di indirizzo evidenzia che l'articolo 117 della Costituzione recita che « lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». Mentre nell'articolo 120 si legge che « Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ».

Ciò premesso la risoluzione in oggetto impegna il Governo nell'ambito delle sue competenze a monitorare i procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle centrali che producono energia da fonti rinnovabili quali biogas, biomassa ed eolico con particolare riferimento al rispetto delle linee guida per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili valutando la sussistenza dei presupposti per intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione ogniqualvolta si rilevi il rischio di violazioni della normativa comunitaria o un pericolo grave per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Osserva che l'impegno non può essere accolto perché il potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 Costituzione, anche per come declinato dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (cd. legge La Loggia), ha presupposti e condizioni per il suo esercizio (violazione di norme e trattati internazionali, di norme comunitarie oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica) che non sembrano ricorrere nelle fattispecie cui viene fatto riferimento nell'atto in oggetto, tanto più che il potere sostitutivo in questione riguarda sì atti, anche normativi, delle Regioni, ma deve trattarsi di atti dovuti o necessari. Sotto questo profilo va osservato che le *Linee guida*, invocate dagli interroganti quale parametro di legittimità degli atti regionali, anche se non attuate dalle

regioni, devono comunque essere applicate in ogni caso a partire dal 2 gennaio 2011 (punto 18.4 delle *Linee guida*).

Per quanto concerne il monitoraggio sui procedimenti autorizzativi, evidenzia che il paragrafo 7 delle *Linee guida* già prevede una sorta di monitoraggio, finalizzato all'aggiornamento e all'integrazione delle stesse che può essere eventualmente esteso anche ad altri aspetti, quali l'individuazione delle aree non idonee. Diverso è invece un monitoraggio e un controllo sulla legittimità o sul merito tecnico delle valutazioni effettuate dalle regioni nell'ambito dei singoli procedimenti o provvedimenti autorizzativi, compito che non sarebbe più in linea con il nuovo assetto costituzionale dei poteri e delle autonomie territoriali e locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (articolo 118 della Costituzione) e che rientra piuttosto nelle competenze della magistratura.

Per quanto attiene ai controlli sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali, sottolinea che i presentatori riconoscono che sono stati numerosi i pronunciamenti della Corte costituzionale e ciò, evidentemente, presuppone l'impugnativa altrettanto frequente dello Stato, testimoniando in tal modo la tempestività ed efficacia del controllo di costituzionalità. A tale riguardo segnala, tra l'altro, che è ormai invalsa la prassi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di anticipare alle regioni, ben prima della scadenza dei 60 giorni previsti dall'articolo 127 della Costituzione per l'impugnativa, le osservazioni di legittimità, di modo che le regioni possano, se del caso, immediatamente modificare le loro disposizioni oggetto di osservazione evitando così i tempi di un giudizio costituzionale. Sempre sotto il profilo della legittimità costituzionale, il Governo, inoltre, ha sempre verificato se l'esercizio di date competenze attraverso atti regionali di carattere non normativo potesse tradursi in conflitto di attribuzioni (articolo 134 della Costituzione).

Per quanto attiene, infine, alle considerazioni negative contenute nell'atto in esame circa la possibilità che i « combustibili » siano reperiti lontano dal sito di

utilizzo, con conseguente bilancio negativo della CO<sub>2</sub>, l'assenza di un controllo sulla provenienza dei materiali utilizzati per la produzione di energia e di prescrizioni sullo smaltimento del digestato (impianti a biogas), fa presente che:

i prodotti in questione, per essere considerati come energie rinnovabili ed avere accesso al sistema di incentivi, devono rispondere a specifici criteri di sostenibilità ambientale;

l'articolo 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (recante l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa dalla fonte solare) istituisce un regime di sostegno molto differenziato tra la biomassa di qualunque provenienza e la biomassa da «filiera corta», attribuendo un premio per l'utilizzo di sottoprodotti, rifiuti bio e scarti di origine locale (premio filiera corta) e per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Per completezza di informazione sottolineo che, per quanto concerne la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale il Ministero dell'ambiente ha precisato che in tale materia, nonché per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio, le competenze relative alle centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica maggiore di 300 MW sono attribuite allo Stato, mentre le competenze relative alla centrali a biogas o biomasse e eoliche (a terra) spettano alle regioni territorialmente competenti.

Alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) prevedono, poi, per talune tipologie progettuali, o aree predeterminate, la possibilità per le regioni e le province autonome la verifica dell'assoggettabilità a VIA.

In merito ai progetti di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 allegato IV (progetti da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale) è stata aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano avente ad

oggetto la contestazione delle soglie contenute nel succitato allegato. Infatti, secondo la Commissione europea l'attuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (c.d. *screening*) non applicherebbe correttamente la normativa comunitaria, dal momento che non si possono considerare rispettati tutti i criteri previsti dalla predetta direttiva dalle soglie attualmente individuate dal decreto legislativo n. 152 del 2006

Ad oggi sono state intraprese da parte Ministero dell'ambiente, in coordinamento con le regioni, azioni per il superamento della procedura di infrazione n. 2009/2086 attraverso l'inserimento, nella legge europea 2013 dell'articolo 23 recante «Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086» che mira a sanare la citata procedura di infrazione e che consentirà di rivedere con le regioni i criteri per la verifica di assoggettabilità a Via per tutte le categorie di progetto oggi previste nell'allegato IV, ivi incluse le centrali a biogas.

Per quanto concerne, infine, la delega alle regioni in materia di VIA e i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione, ritiene che la questione sia estremamente complessa. Tuttavia, al fine di garantire il corretto espletamento di tutte le possibili procedure risolutive della vicenda, assicura che il Ministero dell'ambiente verificherà anche la possibilità di acquisire elementi sull'attività autorizzativa esperita dalle regioni al fine di un eventuale esercizio del potere sostitutivo.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel prendere atto del parere espresso dal rappresentante del Governo, che giudica negativamente, esorta i colleghi di tutti i gruppi a valutare con rinnovata attenzione le questioni affrontate dalla risoluzione in titolo. In particolare, sottolinea che in forza degli effetti distorsivi prodotti dagli incentivi previsti della legislazione vigente, il costo dell'energia prodotta da centrali a biogas e/o a biomasse è di quasi il 60 per cento

superiore a quello prodotto da impianti alimentati da altre fonti rinnovabili.

Ritiene, per questo, indispensabile che le Commissioni si impegnino in tempi rapidissimi a predisporre modifiche normative capaci di contrastare efficacemente i fenomeni speculativi che si celano dietro l'attuale situazione di incertezza normativa e di disomogenea applicazione della stessa nelle diverse regioni e che, traducendosi in un'incontrollata proliferazione di impianti, stanno determinando danni rilevanti sia sul piano finanziario che su quello, non meno importante, dell'impatto e dei danni ambientali.

Conclude, quindi, mettendo in guardia il Governo e le Commissioni dai rischi di una mancata revisione normativa in materia di centrali a biogas e/o a biomasse e di un mancato esercizio, da parte del Governo nazionale, dei compiti di indirizzo nei confronti degli altri livelli territoriali di governo, da cui potrebbero derivare conseguenze molto negative, non solo in termini di inaccettabilità dei costi degli incentivi, ma anche in termini di scostamento dagli obiettivi e dagli impegni assunti in sede europea per quanto con-

cerne la diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico da polveri sottili.

Gianluca BENAMATI (PD), pur ritenendo che dovrebbe essere dedicata maggiore attenzione alle questioni poste dalla risoluzione in discussione, concorda con l'intervento del sottosegretario in merito alla sostenibilità giuridica del dispositivo. Propone pertanto di rinviare la discussione della risoluzione per verificare la possibilità di formulare un impegno che possa essere accettato dal Governo.

Patrizia TERZONI (M5S), nell'associarsi alla richiesta di rinvio del seguito della discussione avanzata dal collega Benamati, propone che le Commissioni svolgano un breve ciclo di audizioni dei soggetti interessati, al fine di acquisire informazioni ed elementi di giudizio utili per la deliberazione finale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, precisando che sarà l'Ufficio di presidenza congiunto a valutare l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni.

**La seduta termina alle 16.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
AVVERTENZA .....	25

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2013.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS chiede alla presidenza il rinvio dell'esame del provvedimento alla giornata di martedì 22 ottobre prossimo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, non essendovi obiezioni alla richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata martedì 22 ottobre prossimo.

**La seduta termina alle 14.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Esame emendamenti C. 925 ed abb./A .....	26
--	----

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	26
---	----

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Rapporto di <i>performance</i> per l'anno 2012 del Ministro della giustizia – Relazione annuale sullo stato della spesa. Doc. CLXIV, n. 3 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	27
--	----

AVVERTENZA .....	27
------------------	----

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 17 ottobre 2013.*

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.**

**Esame emendamenti C. 925 ed abb./A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 10.05.

#### AUDIZIONI

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Audizione del Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesca BUSINAROLO (M5S), David ERMINI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Arcangelo SANNICANDRO (SEL), Nicola MOLTENI (LNA), Sandro GOZI (PD), Alfonso BONAFEDE (M5S), Alessia MORANI (PD), Vittorio FERRARESI (M5S), Giulia SARTI (M5S) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI risponde ai quesiti posti, riservandosi di integrare la relazione con delle note scritte.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministro della giustizia – Relazione annuale sullo stato della spesa.**

Doc. CLXIV, n. 3.

*(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento e rinvio).*

Franco VAZIO (PD), *relatore*, dichiara di avere esaminato il documento in oggetto e di avere rilevato l'esigenza, concorde la Presidente Ferranti, di chiedere al Governo un'integrazione documentale che possa consentire alla Commissione di svolgere adeguatamente la propria attività

istruttoria e di effettuare una valutazione attenta e consapevole della Relazione. Propone quindi di rinviare l'esame, in attesa che la documentazione a disposizione della Commissione sia opportunamente integrata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica di avere inviato, già questa mattina, una lettera al Ministro della Giustizia, rappresentando la necessità che gli uffici competenti del Ministero provvedano ad una integrazione documentale poiché, allo stato, la Commissione Giustizia non dispone degli elementi per deliberare alcuna relazione sul documento in oggetto. In particolare, si è chiesto che alla Relazione sia allegata, per ogni obiettivo strategico, una scheda illustrativa delle attività concretamente svolte (eventualmente indicando le spese effettuate per ogni singolo indicatore dell'obiettivo) e che la Commissione possa disporre delle tabelle della spesa per priorità politica-obiettivi strategici, missioni e programmi del Ministero, recanti più esaustivi dati finanziari (comprensivi degli eventuali residui di nuova formazione) nonché di più specifici indicatori e di una misurazione, in termini percentuali, del grado di avanzamento per il 2012 dell'obiettivo strategico pluriennale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI

*5-00296 Rossomando: Sulla situazione del tribunale di Ivrea in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.*

*5-00948 Rossomando: Sulla soppressione degli uffici giudiziari di Chivasso.*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari esteri, Giampaolo Cantini (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 28

**COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**

#### AUDIZIONI

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente del Comitato permanente sull'Agenda globale post-2015, cooperazione allo sviluppo e partenariato pubblico-privato, Maria Edera SPADONI.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Audizione del Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari esteri, Giampaolo Cantini.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Giampaolo CANTINI, *Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Maria Edera SPADONI, *presidente*, Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Paolo BENI (PD).

Giampaolo CANTINI, *Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari esteri*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	29
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	32

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO.*

#### La seduta comincia alle 9.

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elio Massimo PALMIZIO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere il parere sulle parti di competenza contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013, finalizzato al perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nella Pubblica Amministrazione, già approvato con modifiche dal Senato e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro.

Rileva, quindi, che il testo, originariamente composto da tredici articoli, all'esito dell'esame presso il Senato, è stato arricchito da ulteriori disposizioni e risulta attualmente formulato in diciotto articoli. L'esame di questa Commissione si appunta sulle norme di cui agli articoli 1, 2, 7 ed 8.

Quanto alle disposizioni dell'articolo 1, volte al contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e non modificate dal Senato, rilevano ai fini delle competenze della Commissione i commi relativi alle spese per auto di servizio e quelle inerenti la spesa per studi ed incarichi di consulenza. Come già evidenziato al Senato, tali spese non dovrebbero incidere sulle esclusioni già disposte con il decreto-legge n. 95 del 2012, sulla cosiddetta *spending review*, e riguardanti il Dicastero della difesa. Quanto all'impatto della norma volta a contenere la spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella conferita a pubblici dipendenti, in modo tale che essa non superi l'80 per cento di quella sostenuta nel 2013, segnala che il Ministero della difesa ha già operato significativi tagli e riduzioni.

Maggior rilievo riveste l'articolo 2, modificato al Senato e relativo al tema del personale pubblico in eccedenza. In par-

ticolare, rilevano i commi 1, 7, 8, 8-*quinquies* e 11. Il comma 1 reca disposizioni in tema di posizioni di soprannumero negli organici delle pubbliche amministrazioni e conseguente gestione delle eccedenze ed interviene sul citato decreto-legge sulla *spending review* al fine di chiarire, in relazione agli effetti delle riduzioni delle dotazioni organiche, la portata di alcune disposizioni contenute nell'articolo 2 dello stesso decreto, attesa la necessità di assorbire le eccedenze di personale determinatesi a seguito del taglio delle dotazioni organiche e di tenere conto della misura che prevede lo slittamento fino al 2015 dell'applicazione dei requisiti pensionistici secondo la disciplina anteriore alla cosiddetta « riforma Fornero ». Come chiarito al Senato, lo slittamento fino al 2015 dell'applicazione dei requisiti pensionistici riguarda tutto il pubblico impiego e, dunque, anche gli operatori della Difesa. Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2013 il termine per la predisposizione di un nuovo regolamento di organizzazione, sempre ai sensi del decreto-legge sulla *spending review*, per l'assunzione di personale tratto tra i vincitori di concorso non ancora assunti. In tale ambito appaiono ricomprese sia le amministrazioni centrali dello Stato, sia le agenzie istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999, tra cui all'articolo 22 figura l'Agenzia Industrie Difesa. Peraltro, in assenza del regolamento di organizzazione, ogni Amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. Fa inoltre presente che il termine s'intende rispettato anche solo con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri precisando, infine, che il Dicastero della difesa figura tra le Amministrazioni che hanno attuato il decreto-legge sulla *spending review* ai fini della rideterminazione degli organici avendo provveduto in tal senso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013. Il comma 8 prevede che all'esito degli interventi di riorganizzazione, le amministrazioni interessate procedano al conferimento degli

incarichi dirigenziali e stabilisce alcune disposizioni di garanzia delle unità di personale dirigenziale in soprannumero. Il comma 8-*quinquies*, introdotto durante l'esame presso il Senato, proroga al 31 dicembre 2015 l'attuale composizione del Comitato per la verifica delle cause di servizio. Infine, il comma 11 prevede che gli enti pubblici economici – quali la Difesa Servizi SpA, sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa – comunichino alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia e delle finanze il costo annuo del personale comunque utilizzato, sia di ruolo sia a contratto, per consentire di ricomprendere questi costi nella Relazione annuale sul costo del lavoro pubblico predisposta dalla Corte dei conti.

Segnala, poi, l'articolo 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, che consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei contratti di servizio stipulati con società ed enti controllati (direttamente o indirettamente), con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 7, che, ai commi 3, 4 e 5, reca disposizioni in materia di commissioni sanitarie per il personale appartenente al Comparto della pubblica sicurezza e difesa prevedendo che le convenzioni già previste per l'espletamento delle attività delle predette commissioni possano essere stipulate, oltre che con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con il Ministero della difesa.

Infine, segnala l'articolo 8, modificato dal Senato, che prevede un incremento di 1000 unità delle dotazioni organiche del personale dei Vigili del fuoco scelti in modo paritetico all'interno delle graduatorie dei volontari dei vigili del fuoco che hanno già partecipato alla procedura selettiva di cui al Decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007 e del personale selezionato mediante l'ultimo concorso pubblico a 814 posti svoltosi tra il 2007 e il 2008. Al riguardo ritiene auspicabile che la disposizione possa coinvolgere anche i

volontari delle Forze armate risultati idonei nel medesimo concorso pubblico per il transito nei vigili del fuoco e non ancora assunti a causa del blocco del *turn over*.

Alla luce di quanto esposto formula, dunque, una proposta di parere favorevole con osservazioni che illustra (*vedi allegato*).

Salvatore CICU (Pdl) ritiene condivisibili le osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore e, per tale motivo, preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo del Pdl.

Daniele MARANTELLI (PD) valuta positivamente il lavoro svolto dal relatore e la proposta di parere che ha testé formulato, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa all'incremento delle dotazioni organiche del personale dei Vigili del fuoco, che dovrebbe avvenire senza escludere i volontari delle Forze armate non ancora assunti a causa del blocco del *turn over*. Invita, peraltro, il relatore a valutare se sia possibile rendere ancora più stringente questa seconda osservazione.

Ferdinando ALBERTI (M5S) preannuncia il voto di astensione da parte del Movimento Cinque Stelle, anche in considerazione dell'esiguità del tempo a disposizione per esaminare con la dovuta attenzione il provvedimento.

Marco MARCOLIN (LNA), pur apprezzando lo scrupoloso lavoro svolto dal relatore ritiene che i tempi ristretti per l'esame del provvedimento non abbiano consentito di approfondire tutti gli aspetti meritevoli di attenzione. Preannuncia, pertanto, un voto di astensione.

Elio VITO, *presidente*, condivide le osservazioni in merito alla ristrettezza dei tempi per l'esame del provvedimento, segnalando che la presidenza ha inteso privilegiare l'interesse della Commissione a rappresentare comunque il proprio parere alle Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.15.**

ALLEGATO

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

premessa l'esigenza che tutte le Amministrazioni dello Stato collaborino al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica secondo le linee tracciate dal decreto-legge n. 95 del 2012;

richiamato l'impegno del Dicastero della difesa emerso in occasione dell'esame della Relazione sullo stato della spesa del Ministero della difesa, nonché nella prospettiva dell'attuazione della legge delega n. 244 del 2012 sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare che la riduzione delle spese per auto di servizio non si applichi alle vetture impiegate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della Difesa;

con riferimento all'articolo 8, valutino altresì le Commissioni di merito di assicurare che l'incremento di 1000 unità delle dotazioni organiche del personale dei Vigili del fuoco, da selezionare anche all'interno della graduatoria dei volontari dei vigili risultati idonei al concorso pubblico a 814 posti svoltosi tra il 2007 e il 2008, non escluda i volontari delle Forze armate che siano risultati idonei nel medesimo concorso pubblico per il transito nei vigili del fuoco e non ancora assunti a causa del blocco del *turn over*.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33
SEDE CONSULTIVA:	
DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01232 Marchi: Sull'eventuale esclusione dal patto di stabilità dei contributi dovuti dall'Eni S.p.A. al Comune di Sannazzaro de' Burgondi .....	48
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni I e XI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante norme urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Rileva che il testo iniziale era corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha trasmesso ulteriori relazioni tecniche e note, anche riferite agli emendamenti in discussione. Fa presente che, al momento, non risultano invece pervenuti la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato. Con riferimento alle disposizioni del provvedimento, non ha osservazioni da formulare circa i commi da 1 a 9 dell'articolo 1, concernenti l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze, considerato che – come rilevato dalla relazione tecnica – i risparmi connessi all'applicazione delle norme dovrebbero essere verificabili a consuntivo. Ciò premesso, fa presente tuttavia che risulterebbe comunque utile disporre di dati in ordine all'ammontare delle spese per auto di servizio e per consulenze che si intende ridurre, nonché in ordine agli effetti di risparmio attesi dalle norme in esame. Non ha altresì osservazioni da formulare in merito ai commi da 9-*bis* a 9-*sexies* del medesimo articolo 1, concernenti le graduatorie ad esaurimento dei docenti di religione cattolica. Per quanto attiene all'articolo 2, non ha rilievi da formulare circa i commi 1, 3 e 6, concernenti l'assorbimento delle eccedenze di personale delle pubbliche amministrazioni. In merito al comma 2, in materia di spese di personale degli ordini e dei collegi professionali, osserva che già in passato sono state introdotte nell'ordinamento disposizioni concernenti la spesa di personale degli ordini e dei collegi professionali. Fa presente che le norme vengono introdotte valutando la circostanza che tali enti sono

considerati enti pubblici. A tal proposito rileva che, da un lato, l'elenco delle pubbliche amministrazioni formato dall'ISTAT non include alcuni soggetti (come, ad esempio, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti) che tuttavia fanno parte dell'elenco formato dal Ministero della funzione pubblica e pubblicato sul *web*, che enumera le amministrazioni che appartengono al comparto enti pubblici non economici. Ritiene, pertanto, opportuno che sia chiarito se l'elenco ISTAT sia da considerarsi esaustivo, considerato che l'inclusione (o l'esclusione) di un ente da tale elenco è considerata elemento rilevante per valutare l'effetto finanziario delle disposizioni recate dai testi di volta in volta posti all'esame della Commissione bilancio. Circa i commi 4 e 5, recanti la norma di interpretazione autentica concernente la disciplina applicabile in materia di accesso alla pensione, rinviando a quanto osservato dalla 5a Commissione bilancio del Senato in sede di emanazione del parere con riferimento alle norme in esame, rileva che le norme risultano essere prive di effetti finanziari solo se meramente ricognitive della prassi applicativa in essere. Osserva che, diversamente, dovrebbe essere chiarito se l'interpretazione autentica non determini un ampliamento di benefici previdenziali con possibili ricadute in relazione all'anticipazione dell'erogazione della indennità di buona uscita. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo. Non ha osservazioni da formulare riguardo al comma 7, recante disposizioni in tema di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. In merito ai commi 8, 8-*ter* e 8-*quater*, concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni tenute alla riduzione degli assetti amministrativi, rileva preliminarmente che la relazione tecnica allegata all'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 afferma che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste dal tale articolo possono derivare effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo. Dal momento che le norme in esame attenuano gli effetti di riduzione degli assetti ammi-

nistrativi originariamente previsti, ritiene che dovrebbe essere fornita assicurazione, visto il tempo trascorso dalla data di entrata in vigore delle norme recate dal citato decreto legge, che i risparmi riscontrati, anche con metodo indiretto basato sulla rilevazione statistica degli andamenti di spesa, non siano stati inglobati nei tendenziali. Su tale punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, non concorda con quanto esplicitato dalla relazione con riferimento alle disposizioni recate dal comma 8-ter. Si fa riferimento, in particolare, all'ipotesi che l'aumento delle percentuali di utilizzo di dirigenti in posizione di comando non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si avrebbe solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice. Osserva che tale affermazione non tiene conto del fatto che la norma considera anche la possibilità che la persona selezionata sia collocata fuori ruolo. In tal caso l'utilizzo dell'unità di personale come dirigente non preclude all'amministrazione cedente di utilizzare la posizione resasi vacante. La norma non tiene conto altresì che un maggior ricorso a personale non appartenente all'amministrazione di utilizzo potrebbe comportare, in determinati casi, una maggiore spesa. Infatti, in caso di nomina a dirigente di un proprio dipendente, l'onere per retribuzione è pari al compenso del dirigente al netto della retribuzione non più corrisposta al medesimo dipendente per lo svolgimento delle mansioni svolte prima della promozione. Nel caso di nomina di un dirigente « esterno », invece, si danno casi in cui l'onere sostenuto dall'amministrazione ricevente, pari all'intero importo della retribuzione erogata, non è parzialmente compensato dalla diminuzione degli oneri per retribuzioni dell'amministrazione cedente: tale ipotesi si concretizza nei casi in cui il soggetto chiamato rivestiva, nell'amministrazione cedente, una posizione apicale indefettibile (ad esempio un Capo di Dipartimento) per il corretto funzionamento della struttura. Gli stanziamenti di

bilancio dell'amministrazione cedente non sono ridotti e la stessa procede alla selezione di una nuova figura dal preporre alla posizione apicale lasciata libera. Osserva che appare parimenti onerosa la disposizione che stabilisce, che nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali apicali, il valore degli incarichi conferibili a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione, determinato in applicazione delle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, se non intero, è arrotondato all'unità superiore. Segnala che anche tale disposizione, potenzialmente, incrementa il numero dei contratti dirigenziali stipulati con « esterni » che, come già accennato, sono più onerosi di quelli conferiti a soggetti in servizio presso l'amministrazione procedente. Anche su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Circa il comma 8-bis, in materia di proroga termini per incarichi dirigenziali nelle province, osserva che l'assenza di possibili effetti onerosi appare subordinata alla condizione che la proroga in esame si configuri come una mera facoltà per le province e non come un diritto riconosciuto ai soggetti interessati. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma del Governo. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 8-quinquies, concernente il Comitato per la verifica delle cause di servizio, dal momento che l'articolo 2, comma 1-octies, del decreto legge n. 225 del 2010, di cui si dispone la proroga, già reca una clausola di invarianza. Per quanto attiene al comma 9, concernente la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del consiglio, ritiene che dovrebbero essere fornite indicazioni circa la concreta portata dell'interpretazione autentica proposta, se cioè l'effetto perseguito è volto a diminuire il numero dei dirigenti che possono essere assunti (computo delle posizioni al fine del raggiungimento del limite degli incarichi conferibili in base alla pianta organica). Osserva che la modifica al testo del comma apportata nel corso dell'esame al Senato sembra-

rebbe, infatti, finalizzata ad escludere la possibilità di aumentare il numero degli incarichi conferibili a soggetti esterni. Giudica necessario, sul punto, un chiarimento da parte del Governo. In merito ai commi 10 e 11, riguardanti la rilevazione dei dati relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, osserva che le norme in esame prevedono un ampliamento del numero degli enti i cui dati devono essere rilevati al fine di attuare il monitoraggio della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito considera opportuno che il Governo confermi che la Ragioneria generale dello Stato possa gestire la maggior mole di dati utilizzando le sole dotazioni strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'esclusione degli organi a rilevanza costituzionali dal novero degli enti il cui costo del lavoro è soggetto a monitoraggio rileva che tale esclusione, pur non avendo una diretta rilevanza finanziaria, opera nel senso opposto rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, e richiamate dalla relazione tecnica, e rende più complesso l'effettivo monitoraggio dell'andamento delle spese di personale nella Pubblica amministrazione. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 12, concernente le assunzioni di personale del ministero dei beni e delle attività culturali. In merito al comma 13, riguardante l'assunzione di dirigenti presso l'AGEA, giudica opportuno che sia confermato che la riduzione del contributo riconosciuto all'ISMEA non pregiudichi il pieno perseguimento delle finalità istituzionali ad essa assegnate. Con riguardo al comma 13-*quater*, riguardante l'attribuzione di funzioni dirigenziali da parte dell'AIFA, rileva che le norme dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che limitano il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, pur avendo un carattere di cornice generale, sono finalizzate a contenere le spese di personale. Ciò in quanto, in via di principio, il conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto già appartenente alla amministrazione comporta una

minore spesa per retribuzioni, dal momento che la spesa da sostenere per tale incarico sconta l'importo già sostenuto per il pagamento della retribuzione del soggetto selezionato. Rileva altresì che la disposizione, dopo aver recato una clausola di invarianza, espressamente prevede che la spesa determinata dalla norma è finanziata con le risorse già oggi attribuite all'AIFA. Tanto premesso ritiene opportuno che sia chiarito se la norma determini o meno una spesa aggiuntiva e se la postulata invarianza sia connessa alla non onerosità della disposizione o non si giustifichi, piuttosto, con la materiale disponibilità, in capo all'ente, di risorse per far fronte ad oneri recati dalla disposizione. Passando all'esame dell'articolo 3, osserva, circa il comma 1, concernente il transito di personale al Ministero della giustizia, che la procedura di transito del personale prevista dalla norma è posta in relazione a situazioni di soprannumero rispetto alle «dotazioni organiche ridotte». Osserva che tale espressione sembrerebbe riferita alle misure di ridimensionamento degli organici delle pubbliche amministrazioni disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (richiamato dal testo), il quale regola espressamente le procedure per il riassorbimento delle eccedenze conseguenti l'azione di riduzione degli assetti amministrativi: in particolare l'articolo prevede, per ogni singola amministrazione, il divieto di assunzione per la durata della situazione di soprannumero e l'eventuale avvio di procedure di mobilità in esito all'infruttuoso tentativo di ricollocamento del personale eccedente. Rileva che, secondo la relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, dalle misure di ricollocazione del personale in soprannumero potrebbero derivare effetti di risparmio verificabili soltanto a consuntivo. Ciò premesso, giudica necessario che il Governo chiarisca il coordinamento fra la norma in esame e le procedure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, precisando in particolare se la norma possa pregiudicare parte dei risparmi eventualmente già contabilizzati a consuntivo (atteso che le at-

tività di ricognizione delle eccedenze disciplinate dal decreto-legge n. 95 del 2012 dovrebbero, in teoria, già risultare concluse). Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se i passaggi diretti previsti dalla norma in esame siano disposti nell'ambito delle facoltà assunzionali proprie del Ministero della giustizia o si sostanzino in ingressi in servizio aggiuntivi. Osserva che in tale ultima ipotesi la norma sembrerebbe derogare alle misure limitative del *turn over* in relazione alle quali erano stati scontati effetti di risparmio. Ritiene che andrebbe infine acquisito un chiarimento circa gli oneri connessi all'eventuale miglioramento del trattamento economico del personale che transiti nei ruoli del Ministero e che sia attualmente titolare di un regime contrattuale meno favorevole. Non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito al comma 7-*bis*, concernente la cessazione dei dirigenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Circa l'articolo 3-*bis*, concernente la revisione dei contratti di servizio fra pubbliche amministrazioni e società controllate, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere facoltativo della previsione in esame. In merito all'articolo 4, rileva, circa i commi 1 e 2, relativi all'utilizzo di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, che in base alla normativa vigente l'utilizzo di forme contrattuali flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni dovrebbe risultare residuale. Fa presente che le norme in esame, da un lato, dichiarano applicabile alle pubbliche amministrazioni il decreto legislativo n. 368 del 2001 (che pone appunto limitazioni all'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato), dall'altro dispongono il divieto di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Tanto premesso, ritiene utile che siano forniti elementi volti a chiarire il coordinamento tra le norme in esame (che modificano l'articolo 36 del Testo unico sul pubblico impiego) e la disciplina di attuazione della direttiva 1999/70/CE (decreto legislativo n. 368 del 2001) in materia di lavoro a tempo determinato. Circa

i commi da 3 a 6, primo periodo, e i commi da 6-*quater* a 8, concernenti la stabilizzazione di personale già utilizzato dalle amministrazioni pubbliche, osserva che andrebbe meglio precisata la portata applicativa del comma 5, in base al quale dovranno essere definiti – con apposito DPCM – criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. Con riguardo alle norme recate dal comma 6-*quater*, limitatamente alla parte che prevede la « stabilizzazione a domanda » di personale avente determinati requisiti, osserva che l'espressione sembra definire un diritto soggettivo di alcuni lavoratori all'assunzione. Non risulta evidente se il diritto a presentare domanda prevalga sull'obbligo di rispettare i vincoli finanziari posti dalla legislazione vigente richiamati, a loro volta, nel comma in esame. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo volto a specificare se le domande presentate non vincolano l'amministrazione procedente al loro accoglimento. Con riguardo alle norme recate dal comma 6-*quater*, limitatamente alla parte che prevede la possibilità di proroga di contratti a tempo determinato per personale che è in attesa di essere stabilizzato, osserva che il comma 1 dell'articolo in esame ha espressamente previsto che il decreto legislativo n. 368 del 2001 si applica alla Pubblica amministrazione. Rammenta, in sintesi, che detto decreto prevede, all'articolo 4, che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il successivo articolo 5 stabilisce che se il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Ne con-

segue che la norma di autorizzazione alla proroga dei contratti in esame sembra costituire ulteriore presupposto giuridico alla stabilizzazione di diritto del personale, a prescindere dalla sussistenza di spazi finanziari da destinare ad assunzioni di personale, con conseguenti oneri permanenti. A tal proposito ritiene che non appaia possibile configurare la norma in esame come derogatoria della disciplina recata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, dal momento che è proprio il medesimo articolo in esame che stabilisce un criterio generale di applicabilità del citato decreto alle pubbliche amministrazioni. Giudica, pertanto, necessario che siano forniti ulteriori chiarimenti in merito al coordinamento della norma in esame con la disciplina del decreto legislativo n. 368 del 2001 anche alla luce dell'eventuale contenzioso già esistente circa la prevalenza della disciplina di attuazione di norme comunitarie rispetto alle norme di carattere nazionale. Rileva che analoghi chiarimenti dovrebbero essere forniti anche con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9. Osserva altresì che non appare evidente la portata normativa della disposizione recata dal comma 6-*quinquies* che prevede che i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta sono esclusi dalle procedure concorsuali. Considera necessario che sia esplicitato quale significato dare al termine « esclusi » dal momento che non sembra possibile precludere la partecipazione ai concorsi a coloro che ne hanno già vinto uno. Osserva che il chiarimento dovrebbe assicurare che gli esclusi non siano reputati *ope legis* titolari del diritto a vedersi assumere da una Pubblica amministrazione indipendentemente dai vincoli finanziari posti legislazione vigente. Non ha nulla da osservare con riferimento alla norma recata dal comma 7, che stabilisce che la selezione del personale da stabilizzare sia effettuata di norma adottando bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale nel presupposto che il contingente da assumere sia calibrato anche tenendo conto

della possibilità che il dipendente, una volta entrato in servizio, richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. In ordine al comma 6, secondo periodo, e ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla CONSOB, rileva, in primo luogo, che appare opportuno acquisire dal Governo informazioni circa le situazioni giuridiche sottostanti l'approvazione della norma che specifica quali siano le condizioni per considerare il personale in effettivo servizio ad una determinata data e dunque stabilizzabile. Osserva inoltre che la disposizione amplia la potenziale platea dei soggetti che possono essere stabilizzati con l'insorgenza di nuovi oneri che, anche in presenza di disponibilità di bilancio della CONSOB, determinerebbero effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Fa presente, peraltro, che risulterebbe necessario che siano fornite informazioni sull'ampiezza della platea interessata dalla disposizione in esame. Infine, qualora fosse confermato che la stabilizzazione è consentita con riferimento ad un rapporto di impiego costituitosi di fatto e non in base da un contratto valido, ritiene che dovrebbe essere chiarito se tale fattispecie non si presti a richieste emulative eventualmente avanzate da altre amministrazioni pubbliche. Non ha nulla da osservare per quanto concerne la proroga del termine fissato per il completamento delle procedure di stabilizzazione dal momento che, essendo ancora aperti i termini per tale stabilizzazione, è ragionevole assumere che i tendenziali di spesa considerino comunque l'entrata in servizio del personale interessato già nel corso del 2013. Ritiene che tale circostanza dovrebbe, comunque, essere confermata dal Governo. Riguardo ai commi 9 e 9-*bis*, concernente l'autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato dei precari cosiddetti « storici », richiama quanto già in precedenza osservato con riferimento alle norme recate dall'articolo 4, comma 6-*quater*, limitatamente alla parte che tratta della proroga dei contratti a tempo determinato. Non ha nulla da

osservare, per i profili di competenza, con riferimento alle modifiche apportate al Senato, ferma restando l'inapplicabilità ai fini del patto di stabilità interno delle deroghe previste dalla norma in esame. In merito al comma 9-ter, in materia di stabilizzazione di personale presso il Ministero dell'interno, osserva che la norma da un lato parla di emanazione di procedure concorsuali riservate e dall'altro parla di proroga di contratti « fino al completamento della procedura assunzionale ». A tal proposito ritiene che dovrebbe essere escluso che il possesso dei requisiti configuri un diritto soggettivo alla stabilizzazione, dal momento che tale ipotesi appare suscettibile di determinare contenzioso in relazione allo svolgimento di un concorso che esclude totalmente l'accesso di esterni ed il cui esito positivo appare predeterminato. Segnala che dovrebbe, inoltre, essere chiarito se l'utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura non pregiudichi il perseguimento delle altre finalità del medesimo Fondo già fissate a legislazione vigente. Ritiene che, a tal proposito, dovrebbe essere anche chiarito se le somme utilizzate abbiano natura permanente dal momento che sono destinate a finanziare assunzioni di personale a tempo indeterminato. Rileva, infine, che la norma non indica a decorrere da quale anno sia utilizzabile la somma di 20 milioni di euro per il perseguimento delle finalità indicate nel testo. Non ha osservazioni da formulare in ordine al comma 10, riguardante l'applicazione delle norme sulla stabilizzazioni degli enti territoriali e del SSN. Per quanto attiene al comma 10-bis, concernente le liste speciali dei medici dell'INPS, osserva che la norma sembrerebbe finalizzata ad escludere l'inserimento di ulteriore personale medico nelle liste che includono coloro che entro il 2007 sono stati abilitati ad effettuare le visite fiscali per conto dell'INPS. A tal riguardo giudica necessario che siano fornite indicazioni tese ad escludere i possibili oneri connessi all'eventuale contenzioso che possa essere attivato dal perso-

nale che si vede escluso dalle liste medesime e che potrebbe essere già oggi incluso nelle liste in esame in forze di procedure selettive già espletate o di servizi già resi. Con riguardo al comma 11, concernente la delimitazione dell'ambito applicativo delle disciplina comunitaria sul lavoro a tempo determinato, non ha osservazioni da formulare. Circa il comma 12, riguardante la non applicabilità di limiti di spesa vigenti alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e dell'infanzia, osserva che la norma sembra configurare un oggettivo allentamento dei vincoli posti dal patto di stabilità interno e dalle disposizioni che limitano la crescita della spesa di personale. Fermo restando quanto già precisato dal Governo, ritiene comunque opportuno che siano forniti ulteriori dettagli esplicativi volti a chiarire le motivazioni in virtù delle quali tale allentamento non può determinare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, precisandone l'effettiva portata finanziaria. Con riferimento ai commi 13 e 14, in materia di proroga di contratti a tempo determinato stipulati nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, osserva che non appare di immediata evidenza la portata normativa della disposizione. Rileva, infatti, che i comuni in questione già oggi possono effettuare assunzioni nell'ambito delle loro disponibilità di bilancio qualora rispettino sia il patto di stabilità interno che la vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Giudica necessario, pertanto, che sia puntualmente specificato di quali norme si disponga la deroga al fine di poter riscontrare la neutralità finanziaria delle disposizioni in oggetto. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 15, riguardante il pagamento di diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di magistrati. In ordine al comma 16-ter, concernente la distribuzione delle facoltà assunzionali tra le Camere di commercio, osserva che non sono disponibili le informazioni volte a suffragare l'effettività della clausola di invarianza, che peraltro dovrebbe far riferimento alla finanza pubblica e non al

bilancio dello Stato dal momento che le Camere di commercio non rientrano nel novero delle amministrazioni centrali. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se la formulazione delle norme sia idonea a escludere effetti finanziari negativi: a tal riguardo dovrebbe anche essere assicurato che la Commissione possa essere costituita in assenza di oneri anche di funzionamento e chiarito se l'espressione adottata nel testo escluda l'erogazione di rimborsi di spese. Riguardo all'articolo 4-*bis*, concernente la disciplina delle IPAB e delle aziende di servizio, tenuto conto che il processo di riordino previsto dalla normativa citata è tuttora in fase di attuazione, considera opportuno acquisire dal Governo chiarimenti circa i profili applicativi. Inoltre, premesso che la norma sembra diretta a garantire una maggiore coerenza dei vincoli di spesa rispetto alla disciplina attuale, osserva che dal tenore letterale del testo non si desume a quali ipotesi di intervento la norma faccia riferimento e se si estenda anche al regime fiscale. Non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 4-*ter*, riguardante i profili pensionistici per le donazioni di sangue e emocomponenti, nel presupposto, sul quale giudica necessaria una conferma da parte del Governo, che la norma sia conforme alla prassi amministrativa in essere, ossia che questa già preveda il conteggio dei giorni dedicati alla donazione del sangue tra quelli rilevanti al fine del calcolo dell'anzianità contributiva. Per quel che riguarda l'articolo 5, recante disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance, segnala che dalla riduzione dei componenti degli organi collegiali delle Autorità indipendenti, disposta dall'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, incluso l'organo collegiale della CIVIT (ora denominata ANAC dalla norma), sono attesi risparmi già iscritti negli andamenti tendenziali. Giudica pertanto opportuno che sia chiarito se la clausola di invarianza finanziaria di cui è corredata la disposizione implichi la conferma dei risparmi già previsti a legislazione vigente per la riduzione dei membri del predetto organo collegiale.

Con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici dalla CIVIT al Dipartimento della funzione pubblica, con invarianza di oneri per la finanza pubblica, ritiene che andrebbe chiarito se le attuali dotazioni di risorse umane e finanziarie del Dipartimento siano compatibili con l'esercizio delle funzioni di nuova attribuzione. Con riferimento all'articolo 6, recante controlli aeroportuali e sulle concessionarie autostradali, in merito al comma 1, al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 2, rileva che appare opportuno acquisire da parte del Governo – ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 – dati ed elementi in merito alla possibilità che le funzioni di supervisione e coordinamento delle Forze di polizia sulle attività di controllo aeroportuale di cui la disposizione consente l'affidamento in concessione ai gestori aeroportuali, possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili in capo al medesimo dicastero. Con riguardo, inoltre, al comma 3, ai fini della verifica della quantificazione del relativo onere, evidenzia che la relazione tecnica e la nota tecnica depositata in prima lettura al Senato precisano che le 50 assunzioni interesseranno determinati profili professionali (ingegneri, geometri, assistenti amministrativi, contabili e legali) con un costo lordo medio unitario pari a 45.000 euro, per un onere complessivo di 2,250 milioni di euro. Sul punto, posto che la norma consente assunzioni a tempo determinato presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti entro il limite « quantitativo » di 50 unità, laddove la disposizione derogata (articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) limita, altresì, siffatta facoltà assunzionale a decorrere dal 2011 nel limite « finanziario » del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, si osserva che la norma – in assenza di ulteriori elementi volti determinare con maggior precisione l'incidenza quantitativa dei singoli profili professionali sullo *stock* di 50 assunzioni (i profili professionali possie-

dono, tra l'altro, livelli retributivi tra loro notevolmente differenziati) – appare suscettibile di determinare oneri superiori a quelli quantificati con riguardo ad un valore retributivo medio. Evidenzia, inoltre, che non appare chiara la proiezione temporale del maggior onere, ovvero in quale esercizio siffatte assunzioni verranno disposte e per quanto tempo resteranno efficaci. Con riferimento all'anticipo (comma 4) dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, pur considerato che le modalità di finanziamento dell'AGCM operano all'esterno al perimetro della finanza pubblica, al fine di escludere oneri aggiuntivi, ritiene che andrebbe chiarito se per la concessione di tale anticipazione sia prevista la corresponsione di interessi e se la convenzione da stipulare tra le due Autorità sia a titolo oneroso. Per quanto concerne l'incremento delle dotazioni organiche funzionali e dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, disposte dai commi 3-*bis* e 4-*bis*, ritiene che andrebbero forniti maggiori elementi per la quantificazione del relativo onere, in particolar modo con riguardo alle posizioni funzionali che il comma 4-*bis* incrementa di 10 unità senza specificare le Aree, mentre il comma 3-*bis* lascia indeterminate nel numero e nella tipologia, facendo rinvio ad un successivo DPCM. La richiesta di chiarimenti appare, altresì, opportuna, considerato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in relazione ai proventi da sub-concessione e da canoni da concessione utilizzati ai fini della copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, recanti disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizione. Con riferimento all'articolo 7, commi da 3 a 5, recanti disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto

affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale dalle misure in esame dovrebbero derivare risparmi di spesa quantificabili a consuntivo. In merito all'articolo 7, commi 6 e 7, recanti assunzioni obbligatorie di categorie protette da parte di pubbliche amministrazioni, preso atto di quanto affermato dal Governo in prima lettura al Senato, appare, altresì, opportuno l'acquisizione di dati ed elementi informativi circa il numero dei soggetti potenzialmente interessati dalle assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni che le norme in esame consentono anche in condizioni di soprannumerarietà. Con riferimento all'articolo 7, comma 8, recante disposizioni sul credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per svolgimento di attività formative nei loro confronti, non ha osservazioni da formulare considerato che la riformulazione della disposizione (articolo 3, comma 1, della legge n. 193 del 2000), che prevede la concessione di un credito di imposta di 700 euro ad ogni imprenditore che impieghi un detenuto in attività lavorative o formative, è effettuata dalla norma in esame al fine di specificarne la portata applicativa, senza intervenire sulla relativa autorizzazione di spesa (articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, come integrata dall'articolo 10, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2013) che continua ad essere configurata come limite massimo. Con riferimento all'articolo 7, comma 9, recante disposizioni di interpretazione autentica, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento all'articolo 7, comma 9-*bis*, non ha osservazioni da formulare. Per quanto riguarda l'articolo 7, commi 9-*ter* e 9-*quinquies*, recanti disposizioni su associazioni di protezione sociale ed INAIL, con riferimento alla norma di cui al comma 9-*ter* che trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di vigilanza su talune associazioni, attualmente svolte dal Ministero dell'interno, preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica e al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria prevista dalla medesima disposizione, ritiene opportuno acquisire

conferma che le suddette attività possano essere svolte dal dicastero nero assegnatario delle medesime, senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili. Non si hanno, infine, osservazioni da formulare in merito ai commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, circa la natura ordinamentale delle medesime. Con riferimento all'articolo 8, recante incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme sono state oggetto di modifica al Senato e con riferimento alla determinazione degli oneri — e ai relativi effetti sui saldi — e con riguardo al disposizione di copertura degli stessi. Sul punto evidenzia l'opportunità di acquisire, pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo degli effetti aggiornati. Ciò premesso, rileva altresì che i summenzionati oneri, al pari di quello indicato al comma 5-*bis*, sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Non ha altre osservazioni da formulare con riguardo alle altre norme della disposizione in esame. In merito all'articolo 9, recante misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, con riferimento ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare in relazione ai dati riportati dalla relazione tecnica con riferimento ai maggiori risparmi che saranno conseguiti rispetto a quelli stimati per effetto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. Tuttavia, si rileva che sarebbe utile avere maggiori elementi di chiarimento in merito al criterio sottostante il calcolo del numero delle unità che si prevede di ridurre per ogni anno scolastico rispetto al contingente riferito all'anno scolastico 2011/2012. Non ha nulla da osservare in relazione alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato. Con riferimento all'articolo 9-*bis*, recante revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri, non ha osservazioni da formulare in considerazione degli effetti positivi sulla finanza pubblica derivanti dalle disposizioni introdotte. Con riferimento

all'articolo 10, commi da 1 a 10, recanti disposizioni di riordino delle modalità di gestione delle politiche di coesione, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sugli aspetti di seguito indicati. In merito ai compensi spettanti ai vertici amministrativi degli uffici interessati dalla norma, quantificati dalla relazione tecnica, si evidenzia in via preliminare che la norma non fissa normativamente l'ammontare delle maggiori risorse da destinare all'Agenzia per far fronte ai compensi spettanti al direttore generale e al collegio dei revisori, lasciando che tale cifra — indicata dalla relazione tecnica in 350.000 euro annui — sia desumibile come differenza tra l'ammontare indicato nella disposizione di copertura (1.100.000) e quello indicato nella norma relativa al trasferimento di personale alla PCM (1.450.000). Appare pertanto opportuno che sia chiarito se il predetto ammontare di 350.000 si configuri normativamente come un tetto di spesa relativo alle risorse spettanti all'Agenzia, addizionali rispetto a quelle derivanti dalla riduzione di dotazioni organiche strumentali e finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Ferma restando, ove confermata, la natura di tetto di spesa della predetta quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla relativa congruità. Infatti, l'onere di 300.000 euro, derivante dalla remunerazione del Direttore generale, potrebbe risultare sovrastimato nel caso in cui tale incarico venga affidato a un soggetto appartenente alle amministrazioni pubbliche. In tal caso l'onere risulterebbe infatti limitato all'incremento retributivo conseguente alla nomina. Rileva, inoltre, che la relazione non quantifica risparmi con riferimento al venir meno della posizione apicale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione che viene soppresso. Andrebbe pertanto chiarito se, a seguito dell'istituzione e dell'operatività dell'Agenzia, si determini la possibilità di riassorbire tale posizione (eventualmente in relazione alla cessazione in servizio di altri dirigenti di pari grado, ovvero tramite i provvedimenti di riordino di cui al comma 5) con la conseguente emersione di ri-

sparmi che, se tradotti in corrispondenti riduzioni delle dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico, potrebbero ridurre l'onere del provvedimento in esame. Con riferimento all'esercizio dell'opzione da parte del personale del Ministero dello sviluppo economico, ferma restando l'invarianza degli oneri complessivi di personale, andrebbe chiarito in primo luogo quale sia il contingente attualmente adibito al Dipartimento soppresso, rispetto alla dotazione di 200 unità attribuita all'Agenzia; andrebbe inoltre verificato se possano determinarsi riflessi finanziari negativi nel caso in cui opti per il trasferimento all'Agenzia un numero maggiore o minore di 200 dipendenti; andrebbe infatti escluso che possa derivarne un pregiudizio, rispettivamente, per l'ordinaria attività del Ministero dello sviluppo economico ovvero per l'operatività dell'Agenzia. In merito alla modifica apportata dal Senato al comma 9, che prevede che i componenti del Nucleo di valutazione e verifica restino in carica sino alla naturale scadenza degli incarichi, andrebbe chiarito quali siano i corrispondenti riflessi finanziari, atteso che il Nucleo è attualmente parte del Dipartimento del quale è prevista la soppressione. Con riferimento all'articolo 10, commi 14-*bis* e 14-*ter*, recanti attività di supporto di Invitalia Spa nell'attuazione delle politiche di coesione, rileva che appare necessario che siano chiariti i profili finanziari della disposizione, non corredata di clausola di neutralità finanziaria. Andrebbero in particolare chiarite le modalità di remunerazione dell'attività di supporto fornita da Invitalia Spa e i relativi riflessi sui saldi di finanza pubblica, atteso che, pur essendo integralmente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, la predetta società è esterna al perimetro della Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l'articolo 11, commi da 1 a 13, recanti Misure in materia di Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), rileva preliminarmente che le norme, operando al fine di semplificare le procedure relative al SISTRI, riducono la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione al

sistema di tracciabilità, fissando altresì la tempistica dei vari adempimenti. In proposito, andrebbero esclusi effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla modifica della platea dei soggetti interessati all'entrata in operatività del SISTRI e dalle scadenze temporali della sua operatività, comprese quelle relative all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento a contributi eventualmente già versati da soggetti tenuti, in base alla normativa precedente, ad aderire al predetto sistema. Appare altresì utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa l'impatto atteso della normativa relativamente alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, al fine di verificare l'agibilità dell'eventuale riduzione degli adempimenti a carico degli utenti in rapporto alla parallela – seppur temporalmente sfalsata di un anno – riduzione degli specifici contributi a loro carico. Andrebbero infine acquisiti chiarimenti circa l'opportunità di verificare la conformità della nuova disciplina in materia di Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti e di iscrizione al registro di carico e scarico rispetto all'ordinamento comunitario, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento all'articolo 11, comma 14, recante divieto di traslazione sui prezzi al consumo della «Robin Tax», non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. In merito all'articolo 11, comma 14-*bis*, recante disposizioni sul personale del Corpo forestale dello Stato, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Con riferimento all'articolo 12, commi da 1 a 5-*ter* e commi da 6 a 7, recanti disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale, rileva che le disposizioni (comma 7) e la relazione tecnica specificano che gli oneri derivanti dalle norme in esame (costruzione e gestione delle discariche e indennizzi a seguito delle compensazioni ambientali) sono a carico dell'ILVA. Per quanto attiene alle attività delle strutture preposte alla protezione ambientale (Agenzia regionale della regione Puglia ed even-

tualmente l'Istituto per la ricerca e la protezione ambientale) non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire conferma dal Governo – che detti organismi facciano fronte ad eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 12, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, recanti modifica alla disciplina sul commissariamento delle imprese di interesse strategico, tenuto conto che con l'interpretazione fornita dal comma 5-*quater* il Commissario straordinario della società ILVA gestisce anche i beni delle società partecipate (direttamente o indirettamente), appare opportuno un chiarimento diretto a confermare l'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, circa l'articolo 2, comma 13, rileva, con riferimento all'utilizzo, nella misura di 137.000 euro per l'anno 2013 e di 410.000 euro a regime, delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, relative ai contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali (capitolo 2109 – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, relativamente all'anno 2013, le predette risorse risultano essere disponibili. Ricorda inoltre che, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha chiarito che l'utilizzo delle suddette risorse non determinerà una significativa contrazione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Istituto. Relativamente all'articolo 2, comma 13-*quater*, rileva che la norma prevede sia una clausola di neutralità finanziaria riferita all'aggregato della finanza pubblica sia una copertura finanziaria a valere sulle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e

la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati. Tali risorse, ai sensi del comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, affluiscono direttamente all'Agenzia italiana del farmaco che, come è noto, rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità delle risorse utilizzate a copertura, e all'opportunità di coordinare la clausola di copertura finanziaria con quella di neutralità finanziaria. Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo all'articolo 4, comma 9-*ter*, nella misura di 20 milioni di euro annui, ricorda che si tratta delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (capitolo 2341 – Ministero dell'interno). Tali risorse sono rese disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e sono accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (capitolo 3071 – Ministero dell'economia e delle finanze), per essere destinate alle esigenze dei diversi ministeri. Ciò premesso, rileva, in primo luogo, che la formulazione della copertura finanziaria non indica esplicitamente la decorrenza degli oneri. In secondo luogo, sarebbe opportuno, a suo parere, acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettività di tale copertura, dal momento che le predette risorse presentano carattere eventuale e sono accertate al termine di ogni esercizio finanziario, mentre gli oneri previsti dalla disposizione in esame risultano certi in quanto connessi alla proroga di contratti a tempo determinato. In relazione all'articolo 6, comma 4, con riferimento all'utilizzo, nella misura di 1,5 milioni di euro

per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, segnala che lo stesso reca le necessarie disponibilità. Durante l'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo, peraltro, ha chiarito che tale utilizzo non comporta il rischio di compromettere il regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Circa l'articolo 8, commi 3 e 5-bis, con riferimento all'utilizzo degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un ammontare di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015, da parte del comma 3, nonché per un ammontare di euro 500.000 annui a decorrere dal 2013 da parte del comma 5, rileva che i predetti stanziamenti sono iscritti in bilancio come oneri inderogabili e, in parte, come spese obbligatorie. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti – anche in considerazione del carattere permanente della copertura in esame – in merito alla possibilità di utilizzare tali stanziamenti senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ricorda, infatti, che l'eventuale pregiudizio agli interventi già previsti a legislazione vigente potrebbe determinare il ricorso a successivi prelievi dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009, dal momento che la disposizione in esame utilizza anche stanziamenti aventi natura obbligatoria. Riguardo l'articolo 10, comma 6, con riferimento all'utilizzo, nella misura di euro 1.450.000 per l'anno 2014 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi agli stati di previsione del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che gli stessi recano le necessarie disponibilità.

Durante l'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha chiarito, peraltro, che l'utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri, non comporta il rischio di compromettere il regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Sull'articolo 11, comma 8, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ricorda che le stesse derivano da contributi posti a carico dei comuni o dei loro consorzi e delle comunità montane, ai sensi del comma 3 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2592 – piano di gestione 14) per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò premesso, fermo rimanendo che la disposizione non indica esplicitamente l'entità degli oneri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Al riguardo, fa presente che sono in corso verifiche, da parte della Ragioneria generale dello Stato, in ordine agli effetti finanziari delle modifiche introdotte al provvedimento in esame dall'altro ramo del Parlamento.

Rocco PALESE (Pdl) chiede se la Commissione abbia tempo sufficiente per esaminare i contenuti del provvedimento, la cui scadenza è prevista per il prossimo 30 ottobre. Sottolinea, al riguardo, la necessità di dare con urgenza una risposta al

problema dei precari della Pubblica amministrazione, individuando le risorse necessarie a garantirne la stabilizzazione.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo se ritiene che il decreto in esame possa essere modificato nel corso dell'esame parlamentare, compatibilmente alla imminente scadenza del termine per la sua conversione in legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere al quesito posto dall'onorevole Rughetti, sottolinea come il Governo non abbia « blindato » il provvedimento, cui potranno eventualmente essere introdotte modifiche al momento oggetto di valutazione da parte delle Commissioni di merito.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nel richiamare l'intervento dell'onorevole Palese, fa presente che la Commissione potrà in ogni caso esprimere il parere sul testo del provvedimento e sulle relative proposte emendative direttamente all'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate.**

**Atto n. 32.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rocco PALESE (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, è adottato in attuazione della legge n. 244 del 2012, recante delega per la revisione dello strumento militare nazionale, con specifico riguardo a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, alla quale rinvia per l'illustrazione degli elementi di dettaglio relativi alle misure di riorganizzazione in esame e ai relativi effetti finanziari. Osserva che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione alle misure di delega contenute nella legge 244 del 2012, alle quali non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica; ciò in quanto, sulla base della medesima legge, i relativi risparmi sono stati destinati alle esigenze della Difesa. Segnala come siano invece state incorporate nei tendenziali le riduzioni di spesa previste, per il medesimo Dicastero, dal decreto-legge n. 95 del 2012 e dalla legge di stabilità 2013. In proposito, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni svolte dal relatore e sottolinea come dal provvedimento in esame siano attesi effetti di risparmio e di riduzione della spesa che saranno utilizzati per le esigenze della difesa. Sottolinea, inoltre, gli ufficiali in congedo transitati nei ruoli della magistra-

tura che svolgeranno funzioni di alta consulenza, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento, non sarà corrisposto alcun emolumento, compresi quelli di natura non retributiva.

Rocco PALESE (PdL), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (atto n. 32);

premesso che il provvedimento è volto a dare attuazione a misure di delega di cui alla legge n. 244 del 2012, i cui effetti di risparmio saranno destinati alle esigenze della Difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale, agli ufficiali in congedo transitati nei ruoli della magistratura che svolgeranno funzioni di alta consulenza, ai sensi dell'articolo 4, non sarà corrisposto alcun emolumento, compresi quelli di natura non retributiva;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE** ».

Giulio MARCON (SEL), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta del relatore, osserva come il provvedimento in esame non determini effetti di riduzione della spesa complessiva del settore Difesa, quanto piuttosto una riallocazione delle risorse, che penalizza il personale e favorisce gli investimenti nel settore degli armamenti. Il provvedimento, a suo avviso, presenta quindi profili di criticità, come evidenziato anche dal personale della Difesa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione.**

**Atto n. 33.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Rocco PALESE (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, è adottato in attuazione della legge n. 244 del 2012, recante delega per la revisione dello strumento militare nazionale, con specifico riguardo a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c) ed e), e dall'articolo 3, commi 1 e 2. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Osserva che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione a misure di delega (legge n. 244 del 2012) alle quali non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica; ciò in quanto, sulla base della medesima legge, i relativi risparmi sono stati destinati alle esigenze della Difesa. Fa presente come siano invece state incorporate nei tendenziali le riduzioni di spesa previste, per il medesimo Dicastero, dal decreto-legge n. 95 del 2012 e dalla legge di stabilità 2013. In proposito, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Rocco PALESE (PdL), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (atto n. 33),

premessi che il provvedimento è volto a dare attuazione a misure di delega di cui alla legge n. 244 del 2012, i cui effetti di risparmio saranno destinati alle esigenze della Difesa;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE** ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede il rinvio dello svolgimento delle interrogazioni 5-01230 Palese e 5-01231 Borghesi e Guidesi, in attesa di acquisire elementi di risposta.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi lo svolgimento delle predette interrogazioni ad altra seduta.

**5-01232 Marchi: Sull'eventuale esclusione dal patto di stabilità dei contributi dovuti dall'Eni S.p.A. al Comune di Sannazzaro de' Burgondi.**

Chiara SCUVERA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, testé sottoscritta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), fa presente che vi sono le condizioni per creare spazi finanziari in favore degli enti locali, compresi quelli a cui l'interrogazione stessa si riferisce, attraverso stanziamenti aggiuntivi, previsti nella legge di stabilità 2014, da utilizzare per eventuali deroghe al patto di stabilità interno. Evidenzia altresì che il Governo si impegna sul punto ad avviare ulteriori approfondimenti con la Ragioneria generale dello Stato.

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO

**5-01232 Marchi: Sull'eventuale esclusione dal patto di stabilità dei contributi dovuti dall'Eni S.p.A. al Comune di Sannazzaro de' Burgondi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il comune di Sannazzaro de' Burgondi ha stipulato alcune convenzioni con il gruppo ENI SpA nelle quali, a titolo di mitigazione e perequazione ambientale, vengono messi a disposizione dei fondi per la realizzazione di opere pubbliche, che prevedono erogazioni per un importo complessivo di euro 5.500.000, parzialmente utilizzato.

Orbene, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, l'obiettivo programmatico del patto di stabilità, essendo calcolato sulla spesa corrente media del triennio 2006-2008, risulta particolarmente alto e non permette la completa realizzazione degli interventi di mitigazione e perequazione ambientale di cui sopra.

L'interrogante chiede pertanto se non vi siano le condizioni per interpretare le vigenti norme sul patto di stabilità interno in modo da consentire di escludere dal patto di stabilità i contributi che ENI SpA deve corrispondere al comune di Sannazzaro de' Burgondi per la realizzazione delle opere pubbliche, in particolare connesse a due progetti dell'ENI, e le relative spese.

L'interrogante chiede altresì al Governo se non ritiene di assumere iniziative, anche normative per consentire, in situazioni come quella sopra descritta, di trarre il comune fuori dalla ingiustificabile alternativa tra violare il patto e il non realizzare interventi irrinunciabili dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Con riguardo alla prima richiesta si fa presente che l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 individua un elenco tas-

sativo di entrate e spese che possono essere escluse dal patto di stabilità interno.

Pertanto, per poter accogliere la richiesta dell'interrogante è necessario introdurre una apposita modifica normativa, che si faccia carico di individuare contestualmente le risorse destinate a coprire gli effetti peggiorativi che tale esclusione comporta sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'invito nei confronti del Governo si fa altresì presente che lo stesso legislatore ha imposto, con l'introduzione del comma 2-ter all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali possano essere attribuiti, nell'anno 2014, spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti.

Il Governo, quindi, nell'ambito di tali direttive, sta predisponendo gli opportuni provvedimenti che costituiranno il contenuto del disegno di legge di stabilità.

Va altresì segnalato che l'attuale quadro ordinamentale afferente al patto di stabilità interno prevede diversi strumenti a disposizione della *governance* regionale, come i patti regionalizzati (patto verticale incentivato, patto regionale verticale e patto regionale orizzontale), tutti finalizzati a mitigare gli obiettivi degli enti locali in difficoltà, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	50
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	54
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco ed altri) .....	56
Sui lavori della Commissione .....	52

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

##### La seduta comincia alle 13.40.

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.**

**C. 1574 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore si era riservato di riformulare la proposta di parere da lui già presentata, al fine di tener conto degli elementi risultanti dal dibattito.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), al fine di raccogliere gli orientamenti prevalenti emersi durante l'esame del provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) condivide in parte la proposta di parere del relatore, come riformulata, ritenendo tuttavia opportuno che la Commissione assuma, sulle questioni legate alla copertura degli oneri recati dal decreto – legge, una posizione più netta.

In tale prospettiva rileva come il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), nella quale si indicano in maniera puntuale i settori nei quali realizzare risparmi di spesa necessari per sostituire le attuali modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, contenute negli articoli 25 e 26 del decreto-legge. In particolare, la proposta di parere alternativo suggerisce di operare di

un aumento della tassazione delle rendite finanziarie; di utilizzare le risorse non ancora impegnate attualmente esistenti negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze; di operare tagli delle spese rimodulabili delle Amministrazioni centrali, con esclusione degli stanziamenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; di ridurre gli stanziamenti a favore delle scuole ed università private; di ridurre gli stanziamenti e la presenza dei militari italiani per missioni all'estero.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur riconoscendo che la proposta di parere va nella giusta direzione, indicata dagli interventi svolti nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, dichiara il proprio voto di astensione sulla predetta proposta, in particolare in quanto non condivide l'idea, in essa espressa, che si debba comunque escludere il ricorso allo strumento tributario per la copertura di provvedimenti onerosi. Esprime invece una valutazione positiva sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Marco CAUSI (PD) rileva come la proposta di parere del relatore, come riformulata, risulti congrua rispetto agli obiettivi del decreto-legge e sia orientata nella direzione, auspicata da tutti i gruppi di maggioranza, di sostituire le modalità di copertura indicate dagli articoli 25 e 26, dichiarando pertanto su di essa il voto favorevole del proprio gruppo.

Per quanto riguarda invece la proposta di parere alternativa presentata dal M5S, rileva come essa proponga coperture alternative di ammontare assolutamente sovrabbondante rispetto agli oneri finanziari determinati dal provvedimento, ritenendo pertanto che gli interventi prospettati dalla predetta proposta, pur ispirati dall'intento, lodevole, di una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica, dovrebbero essere valutati in modo più approfondito ed in una prospettiva più vasta.

Rileva quindi come presso la Commissione Cultura, che sta esaminando in sede referente il provvedimento, nonché in seno al Governo, si sia opportunamente aperto un dibattito circa l'opportunità di rivedere le norme di copertura di cui agli articoli 25 e 26, anche utilizzando gli spunti forniti da alcune proposte emendative, tra le quali segnala, in particolare, gli emendamenti 25.1 e 26.1. In tale contesto ritiene che il parere espresso dalla Commissione finanze potrà certamente facilitare tale processo di modifica del decreto-legge, eliminando taluni aspetti problematici del testo.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata, mentre esprime una valutazione contraria sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S, rilevando come quest'ultima proponga alcune riduzioni di spesa che non appaiono in alcun modo condivisibili, quali, in particolare, il taglio agli stanziamenti in favore delle scuole e delle università private. Segnala, infatti, sotto quest'ultimo profilo, come, molto spesso, nel settore dell'educazione e dell'istruzione i privati suppliscano opportunamente alle carenze del settore pubblico.

Girolamo PISANO (M5S), nell'evidenziare come il provvedimento favorisca, molto opportunamente, interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici, sottolinea l'opportunità di aumentare i contributi pluriennali previsti dall'articolo 10, attualmente nella misura di 40 milioni di euro, per i mutui trentennali contratti dalle regioni per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica, reputando opportuno utilizzare a tal fine anche le risorse inutilizzate presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si associa alle considerazioni, svolte dal deputato Causi, concernenti la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S, rilevando come, al di là delle rispettive valutazioni di merito, che lo vedono personalmente contrario a ridurre i finanziamenti in favore delle scuole private, sussista un sproporzionamento tra le modalità di copertura suggerite nella proposta di parere alternativa e gli oneri determinati dal decreto-legge.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA prende atto della proposta di parere del relatore, come riformulata, la quale, del resto, raccoglie gli esiti di un dibattito, svolto in Commissione, sulle tematiche della copertura dei provvedimenti legislativi, al quale il Governo è naturalmente interessato.

In tale contesto ribadisce come il problema di individuare fonti di copertura dei provvedimenti onerosi risulti molto complesso, e necessiti di una riflessione più approfondita. Segnala, comunque, come l'Esecutivo si stia muovendo in questo campo seguendo un metodo progressivo e un approccio prudente, ma al tempo stesso ottimistico, che tiene realisticamente conto delle ragioni di tenuta complessiva della finanza pubblica, la quale non si trova ancora in una condizione di tranquillità. In quest'ottica rileva come il dibattito parlamentare sulle coperture non consideri pienamente gli sforzi finora compiuti per riportare il rapporto tra deficit e PIL entro il limite del 3 per cento e per assicurare il margine di manovra necessario per interventi di sostegno alla ripresa economica. Non ritiene, comunque, che tale consapevolezza debba rappresentare un ostacolo rispetto alla discussione in materia, la quale risulterà certamente utile.

Esprime invece una valutazione contraria sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S, sottolineando come le ipotesi di copertura alternative rispetto a quelle attualmente previste dal decreto-legge debbano risultare compatibili con il quadro finanziario nel quale il Paese ed il Governo sono chiamati a

muoversi. In linea generale, evidenzia come, spesso, le proposte emendative onerose di origine parlamentare risultino coperte attraverso incrementi di accisa, richiamando quindi la necessità di tenere un atteggiamento più coerente sotto questo profilo, anche attraverso un approfondimento politico che dovrà necessariamente svilupparsi nell'ambito del prossimo esame del disegno di legge di stabilità.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata, mentre la proposta di parere alternativa formulata dai deputati Pesco ed altri sarà posta in votazione solo qualora la proposta del relatore fosse respinta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

#### Sui lavori della Commissione.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea l'opportunità che la Commissione affronti, in termini complessivi, il tema delle accise, anche alla luce dei prossimi sviluppi della disciplina comunitaria in materia, che interverrà, in particolare, sulle problematiche relative alla *carbon tax*. In quest'ottica ritiene che la Commissione dovrebbe individuare le modalità attraverso le quali approfondire tali questioni, suggerendo a tale proposito di procedere ad alcune audizioni, in vista della successiva adozione di un atto di indirizzo politico al Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide pienamente la proposta del deputato Causi.

Daniele PESCO (M5S) concorda con la proposta del deputato Causi. Rileva quindi come il gruppo M5S, nel corso dell'esame in sede consultiva, appena concluso, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, abbia individuato

una serie molto ampia di coperture finanziarie, nel convincimento che il tema dell'istruzione sia particolarmente importante per il Paese, e che sia pertanto fondamentale individuare l'ammontare più ampio possibile di risorse da destinare ad investimenti in questo campo, che appaiono particolarmente urgenti.

Carla RUOCCO (M5S) condivide l'esigenza di affrontare in una prospettiva complessiva il tema delle coperture degli interventi legislativi onerosi, ritenendo che, in tale ottica, sia necessario affrontare in modo analitico la questione dei costi della pubblica amministrazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il tema dei costi della pubblica amministrazione, sollevato dal deputato Ruocco, sia certamente interessante, ma esuli dalle competenze specifiche della Commissione Finanze, e possa pertanto essere affrontato dalla Commissione Bilancio, per quanto riguarda gli aspetti complessivi, e dalle singole Commissioni di settore, per quanto attiene ai singoli comparti della pubblica amministrazione.

Carla RUOCCO (M5S), pur comprendendo la precisazione del Presidente, ritiene comunque che la Commissione possa affrontare gli aspetti attinenti alle sue competenze specifiche, per quanto riguarda alcuni profili di spesa riconducibili al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara la disponibilità del Governo ad approfondire la questione dei costi della pubblica amministrazione, a partire dai profili relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

Marco CAUSI (PD) si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal deputato Ruocco, evidenziando peraltro come, già in occasione del prossimo dibattito parlamentare sul disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, ogni Commissione sarà chiamata a fornire un contributo alla Commissione Bilancio, in relazione agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri di riferimento, ricordando, altresì, come, in virtù della legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina di contabilità e finanza pubblica, il bilancio dello Stato sia articolato in missioni e programmi, consentendo una maggiore conoscenza delle scelte allocative in relazione alle principali politiche pubbliche da perseguire, nonché una loro più agevole lettura.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che le questioni segnalate dai deputati intervenuti siano certamente meritevoli di particolare attenzione, e che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella prossima riunione potrà individuare le modalità procedurali più opportune per discutere tali tematiche.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

considerato come il decreto-legge persegua l'obiettivo, di per sé condivisibile, di migliorare l'efficacia e la qualità dell'offerta formativa e culturale;

rilevato, in tale contesto, come buona parte degli oneri derivanti dal provvedimento siano coperti attraverso una serie di aumenti, previsti dall'articolo 25 del decreto-legge e scadenzati nel tempo, delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico;

evidenziato inoltre come altra parte degli oneri recati dal provvedimento siano coperti attraverso la previsione del comma 1 dell'articolo 26, che stabilisce nella misura fissa di 50 euro le imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti di trasferimento immobiliare per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sarebbe stata prevista l'esenzione totale, nonché mediante l'incremento da 168 a 200 euro, disposto dal comma 2 del medesimo articolo 26, dell'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabili ai trasferimenti immobiliari, in tutti quei casi in cui tale importo sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

rilevato come diversi, recenti provvedimenti legislativi facciano ricorso, a copertura dei relativi oneri, all'incremento delle accise, in particolare gli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2, lettere *e-bis*) ed *e-ter*), del decreto-legge n. 91 del 2013, che hanno a loro volta incrementato le accise relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, nonché la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che, se attivata, comporterebbe anch'essa l'incremento delle accise sui prodotti energetici e l'elettricità, sull'alcole e le bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

segnalato come i predetti incrementi colpiscano in particolare un settore, quello della produzione della birra, il quale ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni, rappresentando un importante strumento di diversificazione per il settore agricolo, ma che ha già subito un notevole incremento dell'accisa, con il rischio che ulteriori inasprimenti tributari in materia porrebbero a rischio la possibilità, per il settore stesso, di sostenere la concorrenza degli altri produttori europei;

sottolineata l'inopportunità di procedere ad interventi disorganici e ripetuti a breve distanza di tempo sull'ammontare delle accise, sia in quanto ciò pregiudica una sia pur minima stabilità del quadro impositivo in materia, sia, soprattutto, in considerazione delle conseguenze economiche derivanti da un indiscriminato ricorso a tale tipologia di copertura;

rilevata la necessità di realizzare una complessiva riflessione sulla tematica ge-

nerale relativa all'individuazione delle coperture finanziarie degli oneri recati dai provvedimenti legislativi, anche al fine di garantire maggiore razionalità e coerenza agli interventi di politica tributaria;

rilevato, a tale ultimo riguardo, come, nel corso di un'audizione svolta dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato il 3 luglio 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze abbia affermato che vi sono « ampi margini per la razionalizzazione della spesa, per ottenere risparmi in molti comparti » e come il Rapporto contenente « elementi per la revisione della spesa » pubblicato nel maggio 2012 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento del precedente Governo, Giarda, abbia quantificato in oltre 200 miliardi di euro l'ammontare complessivo della spesa pubblica suscettibile di interventi di riduzione nel medio periodo, sussistendo dunque ancora spazi per intervenire su tale versante del bilancio pubblico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito ad individuare modalità di copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge diverse da quelle indicate dagli articoli 25 e 26, sia in quanto l'aumento delle accise disposto

dall'articolo 25 avrebbe ricadute economiche negative, non solo sui settori direttamente interessati, ma sull'intera dinamica dei consumi, sia in quanto l'incremento delle imposte sui trasferimenti immobiliari disposto dall'articolo 26 rischia di porsi in contraddizione con l'obiettivo, perseguito dal Governo in particolare con l'articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, di favorire la ripresa del mercato immobiliare e del settore delle costruzioni: in tale contesto si proceda ad individuare risorse alternative nel bilancio pubblico, in ogni caso senza far ricorso ad altri incrementi di tributi, segnatamente mediante interventi volti alla riduzione delle spese, in primo luogo attraverso una riduzione le spese non essenziali o prive di adeguata giustificazione nell'attuale contesto socio-economico, salvaguardando comunque gli investimenti nei settori dell'istruzione e della ricerca, ovvero individuando altri regimi agevolativi il cui riordino comporti un minore impatto sulle attività economiche;

*e con la seguente osservazione:*

si segnala comunque, in linea generale, l'esigenza di considerare le conseguenze degli incrementi di accise sulla finanza delle regioni a statuto speciale, alle quali spetta in molti casi, ai sensi della normativa vigente, quota parte rilevante del gettito dell'imposta riscossa nei rispettivi territori.

## ALLEGATO 2

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA  
PRESENTATA DAI DEPUTATI PESCO ED ALTRI**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

considerato come il decreto-legge rechi una serie di disposizioni, condivisibili, volte nel complesso a migliorare l'efficacia e la qualità dell'offerta formativa e culturale;

considerato come, nonostante il Ministro dell'economia e delle finanze abbia dichiarato di recente che la spesa aggregabile per fronteggiare le emergenze e le riforme strutturali si aggira intorno ai 200 miliardi di euro, ad oggi tale spesa sia stata ridotta solo per un importo di 1,7 miliardi;

rilevato, in tale contesto, come buona parte degli oneri derivanti dal provvedimento siano coperti attraverso una serie di aumenti, previsti dall'articolo 25 del decreto-legge e scadenzati nel tempo, delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, che si aggiungono agli incrementi delle aliquote di accisa già disposti dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2, lettere *e-bis*) ed *e-ter*), del decreto-legge n. 91 del 2013;

evidenziato inoltre come altra parte degli oneri recati dal provvedimento siano coperti attraverso la previsione del comma

1 dell'articolo 26, che stabilisce nella misura fissa di 50 euro le imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti di trasferimento immobiliare per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sarebbe stata prevista l'esenzione totale, nonché mediante l'incremento da 168 a 200 euro, disposto dal comma 2 del medesimo articolo 26, dell'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabili ai trasferimenti immobiliari, in tutti quei casi in cui tale importo sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

a) sottolineando l'inopportunità di procedere ad interventi disorganici e ripetuti a breve distanza di tempo sull'ammontare delle aliquote di accisa, sia in quanto ciò pregiudica una sia pur minima stabilità del quadro impositivo in materia, sia, soprattutto, in considerazione delle ricadute economiche negative che deriverebbero da un indiscriminato ricorso a tale tipologia di copertura, non solo per i settori direttamente interessati, ma per l'intera dinamica dei consumi, si provveda a sostituire le coperture contenute nell'articolo 25, ricorrendo a coperture alternative, che non incidano sull'aumento dei prezzi di beni e consumi, quali:

1) aumentare la tassazione delle rendite finanziarie, la cui aliquota, fissata

al 20 per cento, è comunque ridotta rispetto a quella praticata in altri Paesi membri dell'UE;

2) utilizzare gli stanziamenti di risorse che, al mese corrente, non risultano ancora impegnate, in particolare quelle connesse a norme di finanziamento e recanti incentivi alle imprese, iscritte negli stati di previsione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) operare tagli delle spese rimodulabili delle Amministrazioni centrali, con esclusione degli stanziamenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) ridurre gli stanziamenti a favore delle scuole ed università private;

5) ridurre gli stanziamenti e la presenza dei militari italiani per missioni all'estero;

*b)* si provveda, altresì, a sostituire le norme di copertura contenute nell'articolo 26, relative all'incremento del prelievo sui trasferimenti immobiliari.

« Pesco, Ruocco, Barbanti, Pisano, Cancelleri, Chimienti, Villarosa ».

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	74
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	75

##### SEDE REFERENTE:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	63
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto, da parte dei rappresentanti dei gruppi Movimento 5 Stelle (M5S), Sinistra Ecologia Libertà (SEL) e Il Popolo della libertà – Berlusconi Presidente (PDL) in Commissione, che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, premette che il provvedimento in esame è molto complesso contenendo sia norme di diretto interesse per la Commissione sia disposizioni che riguardando la pubblica amministrazione in generale incidono anche sui settori di competenza della VII Commissione. Chiede quindi ai colleghi della Commissione se preferiscano, per motivi di economia procedurale, che illustri la sua relazione e successivamente una

proposta di parere, oppure se preferiscano partire da quest'ultima per svolgere il dibattito sul provvedimento in esame.

Luigi GALLO (M5S) rileva come il provvedimento in esame sia molto complesso, contenendo norme di vario genere che riguardano in maniera più o meno diretta le competenze della Commissione, la quale quasi dovrebbe avere attribuita una competenza concorrente – in sede referente – insieme alla I e XI Commissione, in virtù dei diversi aspetti di sua competenza presenti nel decreto. Per questo, reputa necessario un esame attento dello stesso che inizi dall'illustrazione del provvedimento da parte del relatore.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, accogliendo le indicazioni del collega Gallo, ricorda quindi che il 10 ottobre 2013 il Senato ha approvato, in prima lettura, con modificazioni, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il quale scade il 30 ottobre 2013. Il testo, trasmesso alla Camera il 14 ottobre, era originariamente composto da 13 articoli. All'esito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, risulta formulato in complessivi 18 articoli, compresi gli articoli aggiuntivi. Con riferimento alla parte di diretta competenza della VII Commissione segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 1, commi 9-*bis*-9-*sexies* concernenti gli insegnanti di religione cattolica; l'articolo 2, comma 12, recante assunzioni presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; l'articolo 4, sia al comma 11 in materia di personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, sia al comma 12 recante l'esclusione delle aziende speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia dall'applicazione del patto di stabilità interno, sia al comma 16, relativo al personale degli enti di ricerca e, infine, l'articolo 9, concernente misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. Rileva quindi che all'articolo 1 del provvedimento in oggetto, i commi 9-*bis*-

9-*sexies* – introdotti nel corso dell'esame al Senato – prevedono la riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati a posti di insegnante di religione cattolica, al fine di utilizzare le stesse per assunzioni a tempo indeterminato, fino ad esaurimento. Prevedono, inoltre, un meccanismo per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica, analogo a quello vigente per la generalità degli insegnanti.

Precisa che il comma 12 dell'articolo 2 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare anche per il 2013 e il 2014 assunzioni, in deroga al blocco previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie. Con riferimento al comma 11 dell'articolo 4, questo, modificando il comma 4-*bis* del decreto legislativo 368 del 2011, esclude dall'applicazione del medesimo (come già previsto per le supplenze del personale docente e ATA del comparto delle scuole statali) anche i contratti a tempo determinato relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali, nel rispetto però del patto di stabilità e dei vincoli relativi alla spesa degli enti locali per il personale nonché del regime delle assunzioni. Relativamente poi al comma 12 del medesimo articolo 4, tramite specifica novella all'articolo 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relativo alla disciplina delle Aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali, questo estende alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia l'esclusione dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di contenimento della spesa, espressamente previste dal predetto comma 5-*bis* (limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza

anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali). Il comma 16 dell'articolo 4 stabilisce poi che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per gli enti di ricerca è concessa in sede di approvazione – tramite decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze – del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, e non più mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Aggiunge, con riferimento all'articolo 9, in materia di istituzioni scolastiche e culturali all'estero, che il comma 1 assegna alle scuole italiane all'estero un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curriculari, lettori ed impiegati amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla cosiddetta « *spending review* », in particolare all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. Ricordo poi che il comma 2 del medesimo articolo 9, soppresso nel corso dell'esame al Senato, consentiva, in primo luogo, di avvalersi anche di personale italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno, oltre che straniero, per l'insegnamento delle materie obbligatorie nei paesi esteri. In secondo luogo, per gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane, si consentiva la conclusione di contratti con personale italiano o straniero, con conoscenza dell'italiano e residente nel paese da almeno un anno. Il comma 2-*bis* dello stesso articolo 9, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, dispone alcune modifiche alla legge n. 401 del 1990, recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero. Il comma 2-*ter*, parimenti aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica la tabella che fissa la base dell'indennità di servizio all'estero, per recepirvi alcune delle modifiche apportate dal predetto comma 2-*bis*. Il comma 3, sempre dell'articolo 9, prevede, per le predette disposizioni, l'invarianza finanziaria e, come disposto più specificamente da un emendamento ap-

provato dal Senato, l'attuazione delle stesse nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente. Segnala, inoltre, che altre disposizioni presenti nel decreto in esame, di natura più generale, essendo riferite alle varie pubbliche amministrazioni, interessano in maniera indiretta i settori di nostra competenza. Sottolinea, in particolare, le altre norme dell'articolo 1, le cui disposizioni, ai commi da 1 a 9, recano misure volte al contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni. In particolare, i commi da 1 a 4-*bis* riguardano le spese per auto di servizio e per buoni taxi; i commi da 5 a 7 concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza; i commi 8 e 9 pongono alcune norme finali, con riferimento ad entrambe le materie di cui al medesimo articolo 1. Infine, il comma 8-*bis* conferma, per gli enti previdenziali privatizzati, le misure per la realizzazione di risparmi di gestione, disposte dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2013.

Rinvia, quindi, all'esame delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7-8-*quater*, recanti disposizioni in tema di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e conferimento di incarichi dirigenziali, e all'articolo 2, comma 13-*bis*, in materia di Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale. Segnala, infine, le disposizioni recate dall'articolo 4, commi 3-5, in materia di efficacia delle graduatorie concorsuali. In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonchè per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1° gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate

e devono attivare procedure di mobilità. In relazione a ciò, si proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con esclusione delle graduatorie già prorogate di 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria. Infine, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico dell'attuazione delle misure. Per ulteriori elementi di conoscenza delle predette disposizioni e sul contenuto delle altre norme presenti nel decreto, rinvia al *dossier* predisposto dagli uffici.

Formula quindi una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra dettagliatamente, ricordando come la vera battaglia sul provvedimento in esame si svolga presso le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro, dove possono essere presentati i relativi emendamenti.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia il relatore per il prezioso e articolato lavoro svolto.

Silvia CHIMIANTI (M5S) rileva che nel decreto-legge n. 101 del 2013, recante « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni » sono due i commi ad interessare direttamente il mondo della scuola e su cui desidera svolgere, anche a nome del suo gruppo, alcune osservazioni. Sottolinea quindi che il comma 11 dell'articolo 4 esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001 – come già previsto per le supplenze del personale docente e ATA del comparto delle scuole statali – anche i contratti a tempo determinato relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali, nel rispetto però del patto di stabilità e dei vincoli relativi alla spesa degli enti locali per il personale nonché del regime delle assunzioni. Osserva quindi che le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta da comuni, enti comunali o enti locali per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia, dovrebbero essere

escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni. Aggiunge altresì che il comma 12 del medesimo articolo 4 modifica l'articolo 114 del testo unico sugli enti locali, estendendo alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia l'esenzione dal patto di stabilità interno, già prevista per aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. Sottolinea quindi che il predetto comma propone che ad essere esentate dal patto di stabilità interno siano solo le aziende speciali e istituzioni (o le ASP, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 2012 che le ha appunto equiparate alle aziende speciali) che gestiscono servizi scolastici o per l'infanzia, ma non le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta dai comuni per la gestione diretta delle scuole. Rileva quindi che in questo modo nei comuni, al fine di ottenere l'esenzione dai vincoli del patto di stabilità per i propri dipendenti scolastici o dell'infanzia, si scatenerrebbe la corsa al trasferimento dei dipendenti del comparto scuola (maestri di scuola dell'infanzia e collaboratori scolastici) a una delle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 12, e, dunque, alle dipendenze delle aziende speciali o ASP.

Ritiene perciò, anche a nome del suo gruppo, tutto questo iniquo, innanzitutto perché farebbe gravare sulle spalle degli enti locali il notevole sforzo di riorganizzazione – ricorda che si andrebbero a spostare migliaia di lavoratori – e le complesse trattative sindacali conseguenti a questi trasferimenti. Chiede pertanto l'abrogazione di questa previsione o quantomeno la contemporanea esenzione dal patto di stabilità anche per le spese scolastiche sostenute direttamente dai comuni in gestione diretta, in modo da evitare gli strumentali trasferimenti di personale di cui sopra. Sostiene con forza quindi, anche a nome del suo gruppo, che l'esenzione dai vincoli del patto di stabilità andrebbe prevista in ogni caso per le spese scolastiche sostenute direttamente dai co-

muni. Precisa altresì che secondo quanto previsto dal decreto, infatti, comuni virtuosi che offrono notevoli risparmi allo Stato per la fruizione dei servizi scolastici verrebbero solo penalizzati. Ritiene, anche a nome del suo gruppo che tutto ciò non possa essere accettato.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo anche a nome del suo gruppo, dopo aver sottolineato la complessità del provvedimento in esame, dichiara di essere favorevole alle condizioni 1) e 2) della proposta del relatore, mentre ritiene che sarebbe opportuno articolare in maniera maggiormente precisa la condizione espressa al punto 3) del medesimo parere, in modo da fugare ogni dubbio interpretativo. Non condivide, d'altra parte, la condizione 4) dello stesso, in quanto il Partito democratico si era battuto al Senato per espungere la disposizione prevista originariamente all'articolo 9, comma 2, che la condizione 4) tende a ripristinare. Precisa quindi che l'inserimento nel testo originario del predetto articolo 9, comma 2, penalizzava le scuole italiane all'estero le quali hanno lo stesso regime giuridico delle scuole presenti in Italia. Aggiunge a tale proposito che si dovrebbe avviare una discussione su come potenziare l'insegnamento dell'italiano all'estero, ricordando che questa lingua, anche in Paesi lontani come la Corea, è molto studiata.

Luigi GALLO (M5S) « da cittadino » ritiene singolare l'aver accomunato nel provvedimento in esame settori della pubblica amministrazione così disparati come i vigili del fuoco, i beni culturali, l'istruzione e via discorrendo. Nel merito, non condivide la condizione n. 1) proposta dal relatore, in quanto apprezza le disposizioni di cui ai commi 9-bis-9-sexies dell'articolo 1 in materia di assunzioni di insegnanti di religione. Aggiunge come, in base al provvedimento, solo il 20 per cento del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che andrà in quiescenza sarà sostituito. Rileva quindi come – nonostante durante il recente dibattito sulla conversione in legge del

cosiddetto « decreto cultura » era già stato evidenziata la scarsità di personale in tale settore, il quale ha bisogno delle professionalità più avanzate – con la predetta disposizione si attua sostanzialmente un ulteriore taglio alla cultura.

Giancarlo GIORDANO (SEL) censura la modalità di lavoro parlamentare, che non permette di conoscere adeguatamente i provvedimenti in esame. Non ritiene quindi possibile entrare né nel merito della relazione, né in quello della proposta di parere espressa dal relatore, affidando questa sua riflessione alla presidenza e ai rappresentanti del Governo. Non valuta comunque positivamente il decreto, precisando che i deputati del gruppo Sinistra, Ecologia e Libertà si asterranno dai lavori in Commissione ove si continuasse a lavorare con le attuali modalità. Aggiunge, infine, che la decretazione d'urgenza sta creando dei « mostri » legislativi. Preannuncia quindi l'astensione sulla proposta di parere.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, dopo aver ringraziato i colleghi per il contributo apportato alla discussione, rileva come da quando è entrato in carica il Governo Monti si sta compiendo una modificazione di fatto della Costituzione, per mezzo dell'emanazione di decreti-legge. Aggiunge peraltro che ciascun parlamentare è « vittima e carnefice » di tale modo di lavorare, anche se la questione riguarda prioritariamente la maggioranza di Governo. Aggiunge poi come, in passato, con l'esame di disegni di legge che non assumevano la forma di provvedimenti d'urgenza era possibile elaborare norme adeguatamente ponderate, approvando in tal modo leggi migliori da come erano proposte al Parlamento. Dopo aver annunciato che trasformerà la condizione 4) in osservazione, andando incontro alla richiesta dei colleghi del Partito democratico, invita gli stessi a proporre una riformulazione della condizione 3).

Gianluca VACCA (M5S) conferma che il suo gruppo esprimerà il voto contrario

sulla proposta di parere formulata dal relatore. Evidenzia in particolare che il provvedimento in esame incide negativamente sul personale della scuola dell'infanzia, criticando in particolare la condizione 1) esposta dal relatore che non migliora la situazione dei concorsi per insegnante di religione.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, per una precisazione, precisa che la proposta di parere intende rispettare la legge vigente, garantendo le cattedre per insegnanti di religione, là dove non ci sono.

Ilaria CAPUA, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, sospende la seduta, per consentire al relatore di riformulare la proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.20.**

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, illustra una nuova formulazione della condizione 3), prevedendo che si debbano coordinare le disposizioni previste dai commi 3 e 16 dell'articolo 4 per quanto concerne gli enti di ricerca, affinché si chiarisca che per gli enti di ricerca di cui al capo I del decreto legislativo n. 213 del 2009, l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali è rilasciata in sede di approvazione dei piani di cui all'articolo 5 comma 3, del medesimo decreto n. 213, che dispone che il fabbisogno di personale, la consistenza e la variazione dell'organico sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Propone inoltre di trasformare in osservazione, la condizione 4).

Maria COSCIA (PD), anche a nome del suo gruppo, chiede che sia espunta dalla proposta di parere l'osservazione che precedentemente costituiva la condizione 4) della proposta di parere. Si dichiara favorevole alla riformulazione della condizione n. 3).

Milena SANTERINI (SCpI) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rappresentando peraltro talune perplessità in merito alla preclusione della possibilità di utilizzare personale locale alle dipendenze delle scuole italiane all'estero.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, tenuto conto della prevalente volontà espressa dai gruppi di maggioranza, espunge dalla proposta di parere l'osservazione il cui contenuto era precedentemente previsto alla condizione 4) della proposta iniziale di parere, illustrandone una riformulazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, così come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti e Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.**

**C. 1574 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto, da parte dei rappresentanti dei gruppi Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia Libertà e Il Popolo della libertà – Berlusconi Presidente in Commissione, che la pubblicità dei lavori del-

l'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi, con ciò rispondendo alle richieste di numerosi deputati interessati all'andamento dei lavori della Commissione nella seduta odierna, che la Commissione, se non vi sono obiezioni, procederà con i suoi lavori per concludere in giornata l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 10 e seguenti, fino all'articolo 18, salvo l'accantonamento degli articoli 15 e 17, ove ritenuto opportuno.

Raccomanda quindi il suo emendamento 10.22, esprime parere contrario sull'emendamento Brescia 10.10, raccomanda il suo emendamento 10.23, è contrario all'emendamento Luigi Gallo 10.9, favorevole sull'emendamento Vezzali 10.8, se riformulato, contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 10.6 e 10.7, D'Ottavio 10.14, Giancarlo Giordano 10.5, invita al ritiro dell'emendamento Centemero 10.1. Avverte inoltre che l'emendamento Buonanno 10.3 è stato ritirato. Raccomanda il suo emendamento 10.25, è contrario all'emendamento Brescia 10.11, avvertendo altresì che l'emendamento Buonanno 10.4 è stato ritirato. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Braga 10.19, D'Ottavio 10.15, Mariani 10.21, se riformulato; Mariani 10.20. Raccomanda il suo emendamento 10.24 ed è contrario agli identici emendamenti Coscia 10.16 e Buonanno 10.5, nonché sull'emendamento Segoni 10.12. Raccomanda il suo articolo aggiuntivo 10.05, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Centemero 10.02 e contrario sull'articolo aggiuntivo 10.03, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mariani 10.04, se riformulato.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI esprime parere conforme a quello del relatore tranne che sugli emendamenti 10.23 e 10.24, su cui il parere è contrario.

Umberto D'OTTAVIO (PD) chiede un chiarimento complessivo sulla prima parte

dell'articolo 10 che, a suo parere, non è stato scritto in modo chiaro. Ricorda a tale proposito le dichiarazioni rese dal Ministro Carrozza relativamente al fatto che i fondi sarebbero stati trovati con diverse modalità. In particolare, chiede conferma sulla previsione secondo la quale il Governo stanzerà per i prossimi trent'anni 40 milioni di euro all'anno, per un importo complessivo compreso tra gli 800 e i 900 milioni di euro, perché se così fosse ritirerebbe gli emendamenti presentati sulla relativa parte del provvedimento.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI conferma che lo strumento individuato è in linea con quanto affermato dal deputato D'Ottavio. Fa inoltre presente che si tratta di un ulteriore filone che viene attivato oltre a quelli già avviati per i quali, tra l'altro, i comuni stanno presentando i progetti esecutivi. Si tratta pertanto di nuovi interventi che vengono ad aggiungersi a quelli già previsti. Lo Stato dunque pagherà 40 milioni per 30 anni per pagare l'ammortamento dei mutui che le Regioni contrarranno e tale importo riguarderà sia la quota in conto capitale che la quota in conto interessi. Precisa infine che nulla graverà sulle Regioni e tutto sarà a carico dello Stato. Aggiunge che la indeterminatezza dell'importo, compreso tra i 600 e gli 800 milioni di euro, dipenderà dal tasso con cui le Regioni accenderanno i mutui e soprattutto l'istituto che sceglieranno, atteso che i mutui accesi presso la BEI sono meno costosi di quelli erogati dalla Cassa depositi e prestiti, e che, allo stato attuale siano da escludere gli istituti privati che, da tempo, non erogano più mutui ai comuni. Sottolinea inoltre che la scelta di individuare la Regione quale istituzione di riferimento a questo proposito è dettata anche dal fatto che ben difficilmente la BEI avrebbe potuto lavorare con i circa 8.100 comuni italiani, mentre può farlo con le assai meno numerose istituzioni regionali. Questa misura, inoltre, non inciderà sul patto di stabilità.

Umberto D'OTTAVIO (PD) prendendo atto con soddisfazione del chiarimento

fornito dal Governo, ritira il suo emendamento 10.14.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritira parimenti i suoi emendamenti 10.6, 10.7 e 10.5.

Gianluca VACCA (M5S) chiede di conoscere il motivo per cui, al comma 1 dell'articolo 10 si sia preferito adottare l'espressione « le Regioni possono essere autorizzate a stipulare mutui », anziché l'espressione: « sono autorizzate ».

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.22 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BRESCIA (M5S) ritira il suo emendamento 10.10.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, alla luce delle dichiarazioni del Governo, ritira il suo emendamento 10.23.

Luigi GALLO (M5S) fa presente che il suo emendamento 10.9 chiede di intervenire prioritariamente sulla riqualificazione degli edifici scolastici esistenti e poi, in subordine, per la costruzione di nuovi edifici, anche al fine di evitare che la misura prevista all'articolo 10, che ritiene positiva, possa trasformarsi in una speculazione.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI fa presente che la possibilità si riferisce all'effettiva conformità della documentazione presentata, in carenza della quale il Ministero si riserva di non concedere il relativo finanziamento, e al limite economico dello stanziamento, fissato in non più di 40 milioni.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 10.9.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento

Vezzali 10.8 sostituendo l'espressione « e/o » con la parola « o ».

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) considera favorevolmente la proposta di riformulazione.

Maria MARZANA (M5S) propone di riformulare l'emendamento premettendo la previsione di realizzare « interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti » a quella relativa alla « realizzazione di palestre nelle scuole ».

Mara CAROCCI (PD) fa presente che il testo presenta un refuso, riferendosi alle scuole di primo grado.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) precisa che intendeva riferirsi alle scuole elementari.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, propone di sostituire le parole: « scuole di primo grado e/o » con le seguenti: « scuole o », dal testo dell'emendamento Vezzali 10.8.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Vezzali 10.8, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Antonio PALMIERI (PdL) ritira l'emendamento Centemero 10.1, di cui è cofirmatario, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Buonanno 10.3 è stato ritirato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.25 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BRESCIA (M5S) raccomanda il suo emendamento 10.11, per dare maggiore forza ad una norma positiva contenuta nel provvedimento.

Umberto D'OTTAVIO (PD) fa presente che non potrebbe che essere favorevole ad un innalzamento della previsione finanziaria, ma ritiene che lo sforzo profuso per strappare 40 milioni all'anno per trent'anni per il settore non possa essere replicato. Ritiene in ogni caso che l'emendamento in questione non appare ammissibile.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento Brescia 10.11 non è stato dichiarato inammissibile perché è dotato di copertura finanziaria, e che sullo stesso è stato espresso parere contrario per motivi di merito.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 10.11.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Buonanno 10.4 è stato ritirato. Avverte inoltre che il gruppo del PD ha sottoscritto l'emendamento Braga 10.19.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Braga 10.19 e D'Ottavio 10.15 (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Mariani 10.21 nel senso di sostituire la parola « semestralmente » con « annualmente ».

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la proposta del relatore, riformulando conseguentemente l'emendamento 10.21 di cui è cofirmataria.

Giancarlo GIORDANO (SEL) sottoscrive l'emendamento 10.21.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, fa presente che il gruppo del PD ha sottoscritto l'emendamento Mariani 10.21.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 10.21, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento Mariani 10.20.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Mariani 10.20.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, chiede spiegazioni al Governo sul parere negativo reso sul suo emendamento 10.24.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI fa presente che il Governo non ha niente contro lo strumento del *leasing* finanziario, ma che la previsione di esclusione dal patto di stabilità non può riferirsi al primo comma dell'articolo, che non lo contempla.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, pur nel permanere delle sue perplessità, ritira il suo emendamento 10.24.

Maria COSCIA (PD) ritira il suo emendamento 10.16.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Buonanno 10.5 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Segoni 10.12.

Approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 10.05 del relatore e Centemero 10.02. (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo con riferimento al suo articolo aggiuntivo 10.03 ricorda di aver svolto sull'argomento una interpellanza urgente in esito alla quale ebbe già a dichiararsi insoddisfatto della risposta del Governo. Ricorda altresì che con il suo emendamento si dispone una proroga dei termini disposti dall'articolo 18, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 69 del 2013, per la presentazione di progetti da parte delle regioni.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI conferma il parere negativo del Governo in

quanto una eventuale proroga del termine innescherebbe un importante contenzioso.

Luigi GALLO (M5S) ritiene in ogni caso che non si debba accettare supinamente una situazione di fatto che si traduce in una disparità di trattamento tra regioni, sulla base della maggiore o minore capacità di accedere ai fondi pubblici e che sulla questione occorrerebbe svolgere un approfondimento per impedire che alcune realtà restino emarginate.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI, si dichiara disponibile ad un eventuale approfondimento della questione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Brescia 10.03.

Manuela GHIZZONI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 10.04.

Si passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, esprime parere contrario agli emendamenti D'Uva 11.5, Giancarlo Giordano 11.3, e Centemero 11.2 e 11.1, raccomanda il suo emendamento 11.8 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Liuzzi 11.7, Santerini 11.4 e Brescia 11.6.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Uva 11.5 e Giancarlo Giordano 11.3.

Approva l'emendamento 11.8 Il Relatore e respingono l'emendamento Liuzzi 11.7.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Centemero 11.2 e 11.1 sono stati ritirati dal collega Palmieri.

Milena SANTERINI (SCpI) pur osservando che la previsione contenuta nel suo emendamento 11.4 era di buon senso e si

traduceva in qualcosa di positivo per l'edilizia scolastica, visto il parere reso dal relatore e dal Governo, lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 11.6.

Si passa all'articolo 12 e agli emendamenti ad esso riferiti.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Centemero 12.2, favorevole sugli emendamenti Coscia 12.11, 12.16 del relatore, Centemero 12.5, Buonanno 12.7, 12.14 del Relatore, contrario sugli emendamenti Centemero 12.1, Di Lello 12.3 e Marzana 12.9 e 12.10, favorevole sull'emendamento Blazina 12.13 e 12.15 del relatore, nonché sull'emendamento Ghizzoni 12.12. Ricorda altresì che l'emendamento Giancarlo Giordano 12.8, come gli altri indicati e riferiti al comma 1 dell'articolo in commento, è da ritenersi assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 12.11.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti Coscia 12.11, 12.16 del Relatore, contrario sugli emendamenti Di Lello 12.3 e Marzana 12.9 e 12.10, favorevole sull'emendamento Blazina 12.13 perché richiesto dal trattato di pace. Per il resto è conforme al relatore.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Centemero 12.2 è stato ritirato. Ricorda inoltre che l'eventuale approvazione dell'emendamento Coscia 12.11 precluderà i successivi emendamenti del relatore 12.16, Giancarlo Giordano 12.8, Centemero 12.5, Buonanno 12.7, 12.14 del Relatore, Centemero 12.1, Di Lello 12.3 e Marzana 12.9.

La Commissione approva quindi l'emendamento Coscia 12.11 (*vedi allegato 3*), risultando assorbiti gli emendamenti del relatore 12.16, Giancarlo Giordano 12.8, Centemero 12.5, Buonanno 12.7, 12.14 Il Relatore, Centemero 12.1, Di Lello 12.3 e Marzana 12.9.

Maria MARZANA (M5S) fa presente che il suo emendamento 12.10 ripristina l'autonomia scolastica, perduta in modo illegittimo, degli istituti scolastici dichiarati sottodimensionati.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA conferma il parere contrario del Governo.

Maria COSCIA (PD), con riferimento al suo emendamento 12.11, testè approvato, nel ricordare la sentenza della Corte costituzionale con la quale la stessa non ha voluto mettere in discussione l'intervento del Governo sulla materia, con riferimento alla riduzione del personale, ma contestare la pretesa titolarità a definire il dimensionamento in modo centralistico — mentre la competenza era regionale —, ritiene che l'approvazione del suo emendamento costituirebbe un passo avanti nella giusta direzione.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 12.10.

Tamara BLAZINA (PD), nel ribadire che il suo emendamento 12.13 è riferibile al Trattato di pace, come è stato affermato dal Governo, ricorda che molte scuole slovene sono state comunque chiuse per il calo demografico e che pertanto la sua proposta emendativa sia di comune buon senso. Rivendica infine la previsione di apposite norme per le scuole di lingua slovena, simili a quelle previste per quelle di lingua tedesca in Alto Adige.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA osserva che il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento proprio per le ragioni indicate dalla deputata Blazina.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Blazina 12.13, del relatore 12.15 e Ghizzoni 12.12. (*vedi allegato 3*).

Si passa all'articolo 13 e agli emendamenti ad esso riferiti.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Centemero 13.1 e 13.9 del relatore,

contrario sull'emendamento Simone Valente 13.3, favorevole sull'emendamento Santerini 13.4, contrario sugli emendamenti Carocci 13.2 e Santerini 13.7 e raccomanda il suo emendamento 13.8.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti Centemero 13.1 e 13.9 del relatore (*vedi allegato 3*).

Respinge l'emendamento Simone Valente 13.3.

Approva l'emendamento Santerini 13.4. (*vedi allegato 3*).

Mara CAROCCI (PD) fa presente che l'esigenza sollevata dal suo emendamento 13.2 è molto sentita negli enti locali e consentirebbe di evitare una inutile duplicazione di procedure.

Maria COSCIA (PD) ritiene si tratti di una proposta ragionevole.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA fa presente che si tratta di disposizioni già previste, che giustificano il parere contrario.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, conferma che si tratta di disposizione già contenuta nel provvedimento e sulla quale concorda nel merito.

Antonio PALMIERI (PdL) nel sottoscrivere l'emendamento Carocci 13.2 propone alla collega Carocci di ritirarlo per presentarlo nuovamente in Assemblea.

Maria COSCIA (PD) concorda con il collega Palmieri.

Mara CAROCCI (PD), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo ritira il suo emendamento 13.2.

Milena SANTERINI (SCpI), illustrando il suo emendamento 13.7, fa presente che i dati che potrebbero essere ricavati dalle anagrafiche consentirebbero di mettere a

punto strategie educative innovative di grande importanza per contrastare ad esempio i gravi fenomeni di abbandono scolastico.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA fa presente che si tratta di questioni che entrano in contrasto con le norme sulla tutela della riservatezza, che hanno motivato il parere contrario del Governo.

Antonio PALMIERI (Pdl) nel sottoscrivere l'emendamento Santerini 13.7, che ritiene investa una questione di grande importanza, la invita a ritirarlo e a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, di cui preannuncia la sottoscrizione.

Milena SANTERINI (ScpI), nel raccogliere la proposta del collega Palmieri, ritira il suo emendamento 13.7.

La Commissione approva quindi l'emendamento 13.8 del relatore (*vedi allegato 3*).

Si passa all'esame dell'articolo 14 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ghizzoni 14.3, Centemero 14.1, raccomanda il suo emendamento 14.4 e contrario sull'emendamento Centemero 14.2.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria COSCIA (PD) pur manifestando apprezzamento per il parere favorevole reso sull'emendamento Ghizzoni 14.3, ricorda che sulla questione dell'istruzione e della formazione professionale sono già stati accantonati altri emendamenti che ritiene debbano essere trattati tutti congiuntamente. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore* propone alla Commissione l'accantonamento dell'emendamento Ghizzoni 14.3.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ne propone l'accantonamento.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 14.3.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede chiarimenti sulle motivazioni della riassegnazione delle risorse cui fa riferimento l'emendamento Centemero 14.1.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA precisa che si tratta di mancanza di studenti o di altri fondati motivi.

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta del Governo.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Centemero 14.1 e 14.4 del relatore (*vedi allegato 3*).

Antonio PALMIERI (Pdl) ritira l'emendamento Centemero 14.2, di cui è cofirmatario.

Si passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, propone l'accantonamento dell'articolo 15.

Luigi GALLO (M5S) rileva come dopo aver accantonato emendamenti di importanza rilevante, la Commissione si accinge ora ad accantonare anche l'articolo 15. Paventa quindi il rischio che manchi in seguito tempo sufficiente ad esaminare in maniera approfondita le varie proposte emendative accantonate. Precisa, infatti, che, al momento, il provvedimento in esame è stato calendarizzato in Assemblea per martedì 22 ottobre, e che non si ha ancora notizia di un'eventuale decisione da parte della Conferenza dei capigruppo di posticiparne l'avvio. Chiede quindi alle forze politiche presenti in Commissione di dare assicurazioni nel senso di permettere una valutazione compiuta di tutte le proposte emendative accantonate.

Maria COSCIA (PD) rappresenta la disponibilità del suo gruppo ad esaminare in

maniera articolata e compiuta tutti gli articoli e i relativi emendamenti già accantonati, con tempi adeguati. Assicura quindi il massimo impegno a completare l'esame del provvedimento in maniera completa, anche tramite la richiesta alla Conferenza dei capigruppo di posticipare l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Celeste COSTANTINO (SEL) concorda con le preoccupazioni dell'onorevole Gallo che ritiene fondate, pur condividendo la proposta di accantonamento degli emendamenti all'articolo 15.

Antonio PALMIERI (PdL), dopo aver ricordato che accantonare significa approfondire le questioni e non dimenticarle, concorda con quanto esposto dalla deputata Coscia. Ricorda, inoltre, che la Commissione sta svolgendo un lavoro proficuo di valutazione delle proposte emendative non in base al proponente bensì considerando il merito. Rileva, d'altro canto, come eventuali proposte emendative possano essere presentate in Aula.

Milena SANTERINI (SCpI) concorda con le preoccupazioni testé espresse dal deputato Gallo, pur evidenziando come l'accantonamento di taluni emendamenti abbia la finalità di approfondire gli stessi in un'ottica di miglioramento del testo.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, ricorda come la decisione di accantonare un emendamento ha la finalità di esaminarlo in maniera più compiuta. Considera d'altra parte che sarebbe una sconfitta della Commissione non riuscire ad esaminare tutti gli emendamenti che abbiano un elemento di criticità. Ricorda, inoltre, come abbia già inoltrato alla Conferenza dei capigruppo la richiesta di rinvio della calendarizzazione in Aula del provvedimento, così come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire propone quindi di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La Commissione delibera l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa all'esame dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Chimienti 16.19 e 16.13. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Coscia 16.8; parere contrario sugli emendamenti Chimienti 16.14, Santerini 16.24, Rocchi 16.11, Luigi Gallo 16.16 e Iori 16.5. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Carocci 16.10 e raccomanda il suo emendamento 16.28 e si dichiara favorevole all'emendamento Centemero 16.3. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Rocchi 16.9, Centemero 16.2, Santerini 16.27 e sugli emendamenti Marzana 16.5 e Santerini 16.25. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Chimienti 16.17 e Santerini 16.21. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Centemero 16.1; parere contrario sugli emendamenti 16.26, Marzana 16.18, Centemero 16.4 e sugli identici emendamenti Argentin 16.7 e Coccia 16.12.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore, con alcune differenziazioni. Esprime, quindi, parere contrario all'emendamento Chimienti 16.19, a meno che non venga riformulato riconsiderando il riferimento ai bisogni educativi speciali, e parere contrario all'emendamento Coscia 16.8. Dichiaro poi di essere favorevole all'emendamento Rocchi 16.11. Con riferimento poi all'emendamento Chimienti 16.13 e agli identici emendamenti Argentin 16.7 e Coccia 16.12 chiarisce, che pur condividendone lo spirito, esprime parere contrario agli stessi in ragione della mancanza di una copertura finanziaria adeguata.

Silvia CHIMIANTI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua firma 16.19, si dichiara disponibile a riformulare lo stesso, come richiesto dal Governo, espun-

gendo il riferimento ai bisogni educativi speciali.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, avvisa che, in caso di approvazione dell'emendamento Chimienti 16.19, ove riformulato, risulterebbero preclusi i successivi emendamenti da Chimienti 16.13 a Santerini 16.27.

Silvia CHIMIANTI (M5S) illustra ulteriormente le finalità del suo emendamento 16.19, raccomandandone l'approvazione. Ricorda come lo stesso renda la formazione dei docenti non più obbligatoria, in modo che la stessa sia percepita dagli insegnanti come una opportunità e non come una imposizione. Reputa quindi errata legare la formazione dei docenti ai risultati dei test INVALSI.

Maria COSCIA (PD) sottolinea come i successivi emendamenti 6.8 a sua firma e Rocchi 6.11 vadano letti insieme alla proposta Chimienti 16.19, essendo possibile trovare un punto di incontro tra le stesse. Comprende come il Governo abbia il problema di prendere atto delle non positive indagini internazionali sulla qualità dell'istruzione in Italia, effettuate con dei test che danno la priorità alla competenza, mentre il nostro sistema di istruzione è più orientato verso i saperi. Considera inoltre i test INVALSI non appropriati per rappresentare l'unico criterio di valutazione della qualità dell'insegnamento in Italia e propone di invertire la direzione del sistema di istruzione italiano verso la competenza, per una migliore comparabilità con le esperienze straniere.

Milena SANTERINI (SCpI) intervenendo sull'emendamento 16.11, ne approva lo spirito, in quanto associa le conoscenze alle competenze e tiene in considerazione le differenziazioni territoriali nella qualità dell'insegnamento. Reputa, inoltre, importante che lo stesso miri al rafforzamento sia delle competenze sia delle conoscenze. Ricorda come si possa guardare alla differenziazione dell'insegnamento sia con riferimento alla ripartizione

geografica, sia relativamente alle singole classi, ove vi possono essere varie situazioni di disagio, anche connesse all'immigrazione, la cui problematica non viene affrontata nel presente provvedimento. Reputa infine singolare che ci si occupi della parità di genere e non adeguatamente dei bisogni educativi speciali.

Giancarlo GIORDANO (SEL) reputa condivisibile quanto sostenuto dalla collega Chimienti. Considera infatti l'attuale ruolo attribuito all'INVALSI dall'articolo 16 penalizzante per gli insegnanti. Ritiene quindi necessario un approfondimento su tale questione.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI, dopo aver apprezzato il lavoro svolto dalla Commissione, che ha migliorato sinora il testo, ritiene che le questioni poste dall'emendamento 16.19 vadano approfondite. Rappresenta l'opportunità di accantonare tale proposta emendativa.

Gianluca VACCA (M5S) rileva che essendo stata avviata la discussione su tali problematiche, sarebbe opportuno cercare di arrivare il prima possibile ad una conclusione delle questioni che pone l'emendamento Chimienti 16.19. Ricorda come nel provvedimento in esame non sono state allocate risorse a favore dei bisogni educativi speciali, diversamente da quanto ci si aspettava. Aggiunge inoltre che il Ministro Carrozza ha nella giornata di ieri affermato che la valutazione effettuata dall'INVALSI non è adeguata alle esigenze del sistema scolastico nazionale. Precisa quindi che nell'attuale formulazione dell'articolo 16, che dà priorità alla valutazione dell'INVALSI, si escludono altre forme di ricognizione della qualità dell'insegnamento, quale l'autovalutazione svolta dalle scuole. In tal modo, ritiene che la scuola risulti sempre più come una sorta di « quizzificio », in cui si è preparati esclusivamente in vista del superamento dei test che saranno poi valutati dall'INVALSI.

Manuela GHIZZONI (PD) desidera richiamare le parole pronunciate nella gior-

nata di ieri dalla ministra Carrozza, in ordine alla valutazione, di cui dà lettura testuale: « Ci sarà un ripensamento complessivo rispetto al Sistema nazionale di valutazione per scuola e università. Bisogna innanzitutto chiarire quali siano gli obiettivi del sistema scolastico e di quello universitario. Non è corretto che un'agenzia di valutazione definisca gli obiettivi del sistema ». Alla luce delle intenzioni espresse dalla ministra, chiede al Governo un ripensamento del parere rispetto all'emendamento 16.8, così da svincolare la formazione del personale docente — alla quale finalmente viene dato un concreto sostegno, ancorché episodico — dall'esito dei risultati di test redatti per fini conoscitivi sui livelli di apprendimento. Chiede altresì che il governo modifichi anche il parere sugli emendamenti 16.11 e 16.27, che specificano e integrano gli obiettivi della prevista formazione docente.

Silvia CHIMIANTI (M5S) rileva come nel caso in cui vi siano classi molto svantaggiate, in quanto sussistono diverse situazioni di disagio — quali alunni con bisogni educativi speciali, alunni disabili e magari immigrati che non si sono bene integrati — ovviamente i test INVALSI non danno buoni risultati e ciò non è necessariamente legato alla responsabilità e formazione degli insegnanti. Precisa che questi, nei casi di risultati negativi dei test, in base all'articolo 16 del provvedimento in esame, si debbono sottoporre ad attività di formazione obbligatoria, la quale, pertanto, non è percepita dagli insegnanti quale una opportunità per poter affrontare le varie situazioni problematiche che presentano i loro alunni.

Giancarlo GALAN (PdL), *presidente e relatore*, rileva che le problematiche emergenti dall'esame degli emendamenti in discussione appaiono rilevanti e degne di un approfondimento. Propone quindi di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 16, da Chimienti 16.19 a Santerini 16.27.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento degli emendamenti da Chimienti 16.19 a Santerini 16.27.

Milena SANTERINI (SCpI) illustrando le finalità del suo emendamento 16.25, sottolinea, in particolare, che la formazione non deve essere percepita dai docenti quale un'attività punitiva per gli stessi. Ritiene inoltre che non si tratta di una proposta identica alla proposta Marzana 16.15, ritenendo opportuno accantonare entrambe le proposte emendative, connesse con gli altri emendamenti riferiti all'articolo 16 e già accantonati.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Marzana 16.15 e Santerini 16.25.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dei suddetti emendamenti.

Respinge, quindi, l'emendamento Chimienti 16.17.

Milena SANTERINI (SCpI) ritira il suo emendamento 16.21.

La Commissione approva l'emendamento Centemero 16.1 (*vedi allegato 3*).

Milena SANTERINI (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 16.26.

Maria MARZANA (M5S) illustra il contenuto del suo emendamento 16.18, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA conferma il parere negativo del Governo sull'emendamento in esame il cui contenuto è già compreso nel testo del provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, conferma anch'egli il suo parere contrario all'emendamento Marzana 16.18.

La Commissione approva l'emendamento Marzana 16.18 (*vedi allegato 3*).

Antonio PALMIERI (PdL), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Centemero 16.4.

Laura COCCIA (PD) illustra il suo emendamento 16.12, accogliendo l'invito a ritirarlo.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Argentin 16.7, si intende vi abbia rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, propone l'accantonamento dell'articolo 17.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'articolo 17.

Si passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Vacca 18.2; raccomanda il suo emendamento 18.6; è contrario agli emendamenti Blazina 18.4 e Chimienti 18.1 e raccomanda quindi il suo emendamento 18.5.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime una sostanziale conformità con il parere espresso dal relatore, chiedendo però l'accantonamento dell'emendamento Blazina 18.4 al fine di approfondire le questioni che lo stesso sottende.

Gianluca VACCA (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 18.2, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, intervenendo sull'emendamento Vacca 18.2, precisa che il parere del Governo sullo stesso è negativo, in quanto rischia di impedire il risultato che si prefigge.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 18.2.

Approva quindi l'emendamento del relatore 18.6 (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Blazina 18.4, come richiesto dal rappresentante del Governo.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Blazina 18.4.

Respinge quindi l'emendamento Chimienti 18.1.

Approva, infine, l'emendamento del relatore 18.5 (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GALAN, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.25 alle 18.45.

## ALLEGATO 1

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 1682, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni considerato che:

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sopprimere i commi 9-*bis*-9-*sexies* dell'articolo 1. In alternativa, per meglio circoscrivere gli effetti della norma, al comma 9-*bis* non prevedere la trasformazione delle graduatorie di merito del concorso del febbraio 2004 in graduatorie ad esaurimento e specificare, conseguentemente, al comma 9-*quinqies* del medesimo articolo 1, che i posti a tempo indeterminato riservati agli insegnanti di religione sono assegnati in modo conforme alla procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003;

2) specificare meglio l'espressione « diploma di laurea » contenuta nel comma 8-*quater* dell'articolo 2. Essendo questa espressione suscettibile di diverse interpretazioni, è opportuno fare riferimento alla

laurea conseguita in base al vecchio ordinamento, di regola equiparata alla laurea magistrale nel nuovo ordinamento;

3) coordinare le disposizioni previste dai commi 3 e 16 dell'articolo 4, per quanto concerne gli enti di ricerca, ai fini di un coordinamento che superi i dubbi interpretativi che esse suscitano;

4) valutare all'articolo 9 la possibilità di utilizzare anche insegnanti italiani *in loco* che abbiano i titoli previsti dalla legge;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di mantenere la disposizione prevista all'articolo 2, commi 7-8-*quater*, che riguarda la proroga della deroga all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri in quanto tale materia è disciplinata, in via ordinaria, con regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema. La proroga, disposta per la terza volta, conferisce alla deroga una ennesima e ulteriore continuità di effetti. In ogni caso si consideri che tale continuità di effetti non potrebbe consentire la modificabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni contenute in un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

b) si circoscrivano con maggiore precisione i limiti temporali indicati nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 2.

## ALLEGATO 2

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 1682, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni considerato che:

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sopprimere i commi 9-*bis*-9-*sexies* dell'articolo 1. In alternativa, per meglio circoscrivere gli effetti della norma, al comma 9-*bis* non prevedere la trasformazione delle graduatorie di merito del concorso del febbraio 2004 in graduatorie ad esaurimento e specificare, conseguentemente, al comma 9-*quinquies* del medesimo articolo 1, che i posti a tempo indeterminato riservati agli insegnanti di religione sono assegnati in modo conforme alla procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003;

2) specificare meglio l'espressione « diploma di laurea » contenuta nel comma 8-*quater* dell'articolo 2. Essendo questa espressione suscettibile di diverse interpretazioni, è opportuno fare riferimento alla laurea conseguita in base al vecchio ordinamento, di regola equiparata alla laurea magistrale nel nuovo ordinamento;

3) coordinare le disposizioni previste dai commi 3 e 16 dell'articolo 4, per quanto concerne gli enti di ricerca, affinché si chiarisca che per gli enti di ricerca di cui al capo I del decreto legislativo n. 213 del 2009, l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali è rilasciata in sede di approvazione dei piani di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto n. 213, che dispone che il fabbisogno di personale, la consistenza e la variazione dell'organico sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Ministero dell'economia e della finanze;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di mantenere la disposizione prevista all'articolo 2, commi 7-8-*quater*, che riguarda la proroga della deroga all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri in quanto tale materia è disciplinata, in via ordinaria, con regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema. La proroga, disposta per la terza volta, conferisce alla deroga una ennesima e ulteriore continuità di effetti. In ogni caso si consideri che tale continuità di effetti non potrebbe consentire la modificabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni contenute in un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

b) si circoscrivano con maggiore precisione i limiti temporali indicati nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 2.

## ALLEGATO 3

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione,  
università e ricerca C. 1574 Governo****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

## ART. 10.

*Sostituire la rubrica con la seguente:* Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali.

**10. 22.** Il Relatore.

*Al comma 1, dopo le parole:* di nuovi edifici scolastici pubblici, *aggiungere le seguenti:* e la realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

**10. 8.** (Nuova formulazione) Vezzali.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministero dell'economia e finanze *con le seguenti:* Ministero dell'economia e delle finanze, *e dopo le parole:* Ministero dell'istruzione, ovunque ricorrono, *inserire le seguenti:* , dell'università, *sostituire le parole:* la Banca di Sviluppo *con le seguenti:* con la Banca di Sviluppo, *le parole:* la Cassa Depositi e Prestiti *sono sostituite dalle seguenti:* con la Cassa depositi e prestiti Spa *e la parola:* successivo è soppressa.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* del decreto *con le seguenti:* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, *dopo le parole:* n. 917, *aggiungere le seguenti:* in materia di detrazione per oneri,, *dopo le parole:* successive modificazioni *aggiungere il seguente segno di interpunzione:* , e il segno

di interpunzione che precede la parola: nonché è soppresso.

**10. 25.** Il Relatore.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10. 19.** Braga, Mariani, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole:* con le modalità definite nell'intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e sottoscritta in Conferenza unificata del 1° agosto 2013.

**10. 15.** D'Ottavio, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-*quinquies* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché nell'ambito degli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

**10. 21.** *(Nuova formulazione)* Mariani, Ghizzoni, Braga, D'Ottavio, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici).*

1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all'articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'arti-

colo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio.

2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l'adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

**10. 05.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Interventi di edilizia scolastica).*

1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle delibere Cipe n.32 del 13 maggio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2010, supplemento ordinario n. 216, e n.6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990 n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.

**10. 02.** Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

ART. 11.

*Al comma 1, dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: a quelle.*

**11. 8.** Il Relatore.

## ART. 12.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:*

*5-ter.* I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore sino all'anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.

**12. 11.** Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al punto c) del comma 1, nonché ogni azione di dimensionamento vengono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

**12. 13.** Blazina.

*Al comma 2, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.*

**12. 15.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 3.*

**12. 12.** Ghizzoni.

## ART. 13.

*All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del sistema educativo di istruzione e di formazione.*

**13. 1.** Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

*Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del presente articolo.*

**13. 9.** Il Relatore.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis.* Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prive di elementi identificative degli alunni.

Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare sono definite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità relative all'accessibilità e alla sicurezza dei dati di natura sensibile di cui al presente comma, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.

**13. 4.** Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

*Al comma 3, sostituire le parole:* non possono derivare *con le seguenti:* non devono derivare.

**13. 8.** Il Relatore.

#### ART. 14.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

1-bis All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziata sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle Linee Guida di cui al comma 2.

**14. 1.** Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**14. 4.** Il Relatore.

#### ART. 16.

*Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:* Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera e) all'interno del contesto aziendale, al fine

di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.

**16. 1.** Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

*Al comma 3, dopo le parole:* Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, *aggiungere le seguenti:* di ruolo e con contratto a termine.

**16. 18.** Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

#### ART. 18.

*Al comma 1, dopo le parole:* ad assumere *aggiungere le seguenti:* a decorrere dal 2014, *le parole:* di dirigente tecnico pubblicata *sono sostituite dalle seguenti:* di dirigente tecnico di cui al decreto direttoriale 30 gennaio 2008, pubblicato *e le parole:* n. 244, a decorrere dal 2014 *sono sostituite dalle seguenti:* n. 244, e successive modificazioni.

**18. 6.** Il Relatore.

*Al comma 2, dopo le parole:* 2007, n. 1, *aggiungere le seguenti:* come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

**18. 5.** Il Relatore.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Alle Commissioni I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	80
---	----

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 6 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i> ) .....	81
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	84

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Alle Commissioni I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione</i> ) .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	86
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle</i> ) .....	88
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	90

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

(Alle Commissioni I e XI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che, da notizie assunte per le vie brevi, sembrerebbe emergere in queste ore, contrariamente a quanto finora ipotizzato, la possibilità che le Commissioni di merito apportino modifiche sostanziali al testo dell'articolo 11 del decreto-legge in titolo, recante norme in materia di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. In considerazione del rilievo che le

eventuali modifiche potranno avere ritiene che la Commissione debba procedere ad un breve rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, anche al fine di poter procedere all'espressione del prescritto parere sul testo come eventualmente modificato dalle Commissioni di merito.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012.**

**Doc. CLXIV, n. 6.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviata nella seduta del 16 ottobre 2013.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*)

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS esprime parere favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore. Peraltro, con riferimento ai rilievi critici contenuti nel documento in ordine alla capacità di spesa del Ministero delle infrastrutture e allo scostamento tra stanziamenti definitivi di competenza e risorse impiegate, rileva che l'attuale situazione risente inevitabilmente, da un lato, dei vincoli normativi che impongono di provvedere al reperimento dell'intero ammontare di risorse finanziarie richiesto, prima di avviare la fase della realizzazione delle opere infrastrutturali e, dall'altro, della difficoltà oggettiva di riuscire a spendere integralmente risorse che (proprio per la loro natura di risorse pluriennali) sono maggiormente esposte al rischio di ritardi nell'impiego.

Conclude, quindi, esprimendo piena condivisione e piena volontà di dare seguito alla chiara indicazione contenuta nella proposta di relazione ad operare con incisività nella direzione della semplificazione delle regole che presidono alla disciplina in materia di contratti pubblici e di infrastrutture, allo scopo di aumentare la capacità di spesa del Ministero e, soprattutto, di aumentare il livello degli investimenti in infrastrutture da cui dipende in misura importante la crescita economica e occupazionale del Paese e il superamento del *gap* infrastrutturale dell'Italia rispetto ai *partner* europei.

Claudia MANNINO (M5S), nel richiamare l'attenzione del Governo sulla gravità della situazione di *deficit* infrastrutturale del Mezzogiorno, esprime apprezzamento per il richiamo espressamente contenuto nella proposta di relazione circa la necessità di superare i ritardi nella realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali nelle regioni meridionali, evitando di procedere al loro definanziamento e garantendo, all'opposto, che si proceda nella direzione di un rapido completamento di tutte le fasi necessarie alla messa in esercizio di tali opere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la relazione approvata sarà trasmessa anche alla V Commissione Bilancio.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

(Alle Commissioni I e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

Tino IANNUZZI, *presidente*, alla luce dei contatti informali intercorsi con le Commissioni di merito, presso le quali non è ancora chiaro l'orientamento in ordine alla possibilità di modifica del testo approvato dal Senato, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, ritiene opportuno che la Commissione proceda nella seduta odierna all'espressione del prescritto parere sul testo del provvedimento, come approvato dal Senato, ferma restando la possibilità, ove le Commissioni di merito decidano di introdurre modifiche di rilievo alle norme di interesse della Commissione, di valutare strumenti e forme di intervento sul nuovo testo come risultante dall'eventuale approvazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Chiara BRAGA (PD) presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione (*vedi allegato 2*).

Patrizia TERZONI (M5S) chiede alla presidenza della Commissione di rappresentare alle Commissioni di merito l'esigenza che, ove in sede di esame degli emendamenti, vengano approvate rilevanti modifiche al testo del provvedimento in titolo, il nuovo testo sia trasmesso immediatamente alla Commissione e sia concesso ad essa un tempo sufficiente per l'analisi e la valutazione delle modifiche introdotte.

Tino IANNUZZI, *presidente*, rassicura la deputata Terzoni che rappresenterà la sua condivisibile richiesta al presidente della Commissione.

Alberto ZOLEZZI (M5S) presenta una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*), che illustra sinteticamente.

Alessandro BRATTI (PD) nell'esprimere la sua condivisione sulla proposta di parere presentata dal relatore, chiede che essa sia integrata nel senso di segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio del SISTRI, restano comunque fermi in capo agli operatori del settore gli adempimenti e le connesse misure sanzionatorie indicati nel testo del Codice ambientale previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Chiara BRAGA (PD) in accoglimento della proposta del collega Bratti, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione della proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione, come riformulata dal rela-

tore, precluderà la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con

osservazione, come riformulata dal relatore, risultando quindi preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 6.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminata la Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 6), in adempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007;

considerato che:

la Relazione consente di svolgere alcune considerazioni di carattere generale sull'andamento della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche in considerazione del recente esame dei disegni di legge di rendiconto 2012 e di assestamento 2013 – relativamente all'elevata consistenza di residui, che denota una bassa efficienza della spesa;

i ritardi che la Relazione evidenzia nella realizzazione degli interventi su nodi, stazioni e tratti di rete ferroviaria trovano riscontro nella bassa capacità di spesa e nello scostamento tra stanziamenti definitivi di competenza e risorse impiegate;

non sempre l'individuazione degli obiettivi qualificati come strategici trova corrispondenza, in sede di ripartizione delle risorse finanziarie, nell'assegnazione a tali obiettivi di una quota di risorse maggiore rispetto a quella assegnata agli obiettivi che non sono ritenuti strategici;

appare in alcuni casi prevalente, nei programmi di spesa esaminati, la quota di spese non rimodulabili dovuta ad oneri inderogabili, il che sembra introdurre un elemento di « rigidità » negli stanziamenti che potrebbe rendere difficoltose azioni di revisione della spesa medesima;

l'Allegato 2 espone, ai sensi del decreto-legge 185/2008 e del decreto-legge 78/2009, un quadro riepilogativo della consistenza debitoria del Ministero di circa 153 milioni di euro in prevalenza riconducibili alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, a seguito della quale è stata trasferita al Ministero la gestione per il completamento di numerose opere pubbliche affidata ai Provveditorati interregionali;

rilevato che:

la Relazione, pur fornendo significativi elementi di informazione in ordine all'attuazione di alcune priorità politiche, dovrebbe consentire di valutare lo stato di attuazione delle direttive politiche nell'at-

tività amministrativa e, pertanto, per un verso, sarebbe opportuna una migliore specificazione delle priorità politiche, in coerenza con le linee programmatiche che vengono illustrate al Parlamento, e una più chiara esplicitazione delle connessioni tra l'attività amministrativa conseguente alle medesime priorità politiche;

la Relazione non richiama l'esigenza di semplificazione delle regole che presiedono alla disciplina in materia di contratti pubblici e di infrastrutture tanto più necessaria alla luce delle continue modifiche normative che hanno interessato tali ambiti in maniera non organica e nella prospettiva del recepimento della nuova normativa europea relativa agli appalti pubblici e alle concessioni;

in considerazione dei ritardi e degli obiettivi non raggiunti nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, sarebbe opportuna una revisione degli « Accordi Programma con le Regioni » e del « Sistema integrato dei fondi immobiliari » e una riprogrammazione delle risorse al fine di destinarle al recupero del patrimonio edilizio esistente tenuto conto peraltro delle recenti scelte del Governo concernenti la proroga delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico e dell'esame parlamentare in corso delle numerose proposte di legge volte alla riduzione del consumo del suolo;

ritenuto opportuno che:

in considerazione dei ritardi nella realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali nell'ambito del Programma Operativo nazionale reti e mobilità, a titolo di esempio quelli concernenti il Nodo ferroviario di Palermo e il raddoppio della linea ferroviaria Messina – Palermo, si proceda a una verifica del Ministero diretta a definire le necessarie procedure per il completamento di tutte le fasi necessarie alla messa in esercizio di tali opere in tempi rapidi,

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di porre in essere tutte le necessarie misure, anche sotto il profilo della semplificazione della normativa vigente e delle modalità di svolgimento dell'azione amministrativa, per permettere una più tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali, al fine di migliorare la capacità di spesa delle risorse stanziare;

b) si valuti l'opportunità di incrementare gli stanziamenti per gli obiettivi riconducibili alle politiche di edilizia abitativa, nel contempo provvedendo a destinare le risorse alle finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché di procedere a una revisione della disciplina degli accordi di programma con le regioni e del sistema integrato dei fondi immobiliari;

c) si valuti l'opportunità di individuare misure e azioni che possano risultare idonee per attenuare le caratteristiche di rigidità della spesa del Ministero;

d) si valuti l'opportunità di individuare le misure necessarie per l'integrale smaltimento dei debiti pregressi;

e) si valuti l'opportunità di procedere a una verifica della programmazione degli interventi a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale reti e mobilità, relativo al Quadro strategico nazionale, al fine di definire tutte le misure necessarie al completamento della realizzazione di tali interventi e alla loro messa in esercizio;

f) si valuti l'opportunità, nell'ambito del programma 14.10 e specificamente degli interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, di destinare le risorse a interventi ecosostenibili e di messa in sicurezza secondo la normativa antisismica.

## ALLEGATO 2

**Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni »;

premesso che il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la cui entrata in operatività ha subito numerose proroghe e numerosi differimenti, anche a causa delle disfunzioni del sistema da più parti denunciate, è stato oggetto di diversi interventi normativi e amministrativi che hanno contribuito a delineare una disciplina del sistema farraginoso e di difficile applicabilità;

considerato che:

al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, non appare chiara l'esatta individuazione dei rifiuti la cui gestione comporta gli obblighi di tracciabilità del SISTRI, non essendovi alcun riferimento in ordine alla natura speciale dei rifiuti pericolosi soggetti al SISTRI medesimo;

nonostante la mancata operatività del SISTRI che doveva essere avviato nel 2009, enti ed imprese hanno già corrisposto per un triennio le somme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009 a titolo di contributi di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

sarebbe opportuno prevedere che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI riferisce al Parlamento in ordine all'attività svolta;

andrebbe garantita l'effettiva assegnazione al Corpo nazionale del Soccorso alpino e al Club alpino italiano delle risorse, peraltro già in precedenza stanziata, necessarie ad assicurare lo svolgimento di un importante servizio di pubblica utilità, come è quello del soccorso alpino,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, si specifichi che i rifiuti pericolosi ivi richiamati sono i rifiuti speciali; conseguentemente si chiarisca tale natura dei rifiuti pericolosi al comma 2 dell'articolo 11;

2) all'articolo 11, si preveda che le somme inutilmente corrisposte da enti e imprese a titolo di contributo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009, sono utilizzate a titolo di compensazione delle somme annualmente dovute dall'entrata in operatività del SISTRI;

3) all'articolo 11, si preveda che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concer-

tazione del SISTRI provvede a inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sulla propria attività;

*e con la seguente osservazione:*

*a)* all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere integrazioni dei contributi a carico dello Stato per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano ai fini del pagamento dei premi per

l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo, per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, provvedendo a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna.

## ALLEGATO 3

**Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MOVIMENTO**  
**5 STELLE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni »;

premesso che:

il decreto-legge pur recando nel titolo il concetto di « razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni » manca nel suo obiettivo primario di semplificare, anche in considerazione del difetto di grave chiarezza del testo legislativo;

per le parti di competenza della VIII commissione, si rileva che l'articolo 11 composto di oltre 14 commi interviene in maniera sostanziale sulla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), individua, *inter alia*, i soggetti tenuti all'iscrizione al sistema, fissando progressivamente i termini di operatività, individuando ulteriori soggetti che possono iscriversi su basi volontaria e riscrivendo l'apparato sanzionatorio in caso di violazioni;

al tempo stesso, in ragione delle problematiche emerse in ordine all'entrata in vigore di tale sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, viene delineato un sistema per verificare la reale e piena efficacia del sistema vigente attraverso l'istituto del collaudo di cui al comma 8 e attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio di cui al comma 13;

il testo è risultato, infatti, modificato in parti significative dal Senato, prevedendo, opportunamente, al comma 2, l'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri. È una tematica quest'ultima relativa al trasferimento di determinate tipologie di rifiuti delicata e importante perché afferisce a una movimentazione del rifiuto anche con l'estero, in costante crescita e già di per sé criticabile per mancata osservanza dei più elementari criteri di prossimità nella gestione dei residui;

tuttavia, l'aver disposto l'avvio sin dallo scorso 1° ottobre di un sistema come il SISTRI che ha, come dato chiaro ed assodato, finalità evidentemente condivisibili e auspicabili nell'ottica di perseguire la strategia rifiuti zero e ridurre gli illeciti e il ruolo delle ecomafie nella filiera dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse circa il funzionamento delle procedure informatiche e della connessa strumentazione hardware (emersa anche in sede di test-stress), comporta per gli operatori oneri economici e gestionali;

pertanto, risulta preferibile, al fine di non incorrere in ulteriori differimenti di termini, prevedere l'avvio di una fase sperimentale del sistema di tracciabilità dei rifiuti delineato nell'articolo 11 del presente provvedimento, seguito dalla definitiva entrata in vigore del SISTRI, a partire dalla prima platea di soggetti già obbligati ad aderire al sistema di cui al comma 2 del richiamato articolo 11;

in riferimento all'articolo 12 rubricato « Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale », si rileva, *in primis*, l'estraneità della disposizione in oggetto rispetto ai contenuti del decreto a cui è riferita. Desta preoccupazione che l'autorizzazione delle due discariche destinate al conferimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e degli interventi necessari per il risanamento ambientale sia stata inserita in un decreto legge dal contenuto così eterogeneo il cui esame non può che essere rapido e dispersivo;

tali interventi avrebbero meritato un approfondimento specifico, in ragione dell'aumento del già grave rischio sanitario e ambientale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) il comma 2 dell'articolo 11 sia sostituito con il seguente: « Dal 1 marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i

nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione ». Conseguentemente, sebbene la successiva applicazione del Sistri ai soggetti di cui al comma 3 del richiamato articolo 11 non sia subordinata all'esito positivo della fase sperimentale, è possibile una ottimizzazione del sistema stesso, mentre per le sanzioni di cui al comma 3-bis del medesimo articolo introdotto al Senato si intendono applicate dalla scadenza della fase sperimentale di cui al comma 2 così come riformulato nella presente proposta di integrazione.

2) sia stralciato l'articolo 12 « Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale ».

ALLEGATO 4

**Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni »;

premesso che il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la cui entrata in operatività ha subito numerose proroghe e numerosi differimenti, anche a causa delle disfunzioni del sistema da più parti denunciate, è stato oggetto di diversi interventi normativi e amministrativi che hanno contribuito a delineare una disciplina del sistema farraginosa e di difficile applicabilità;

considerato che:

al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, non appare chiara l'esatta individuazione dei rifiuti la cui gestione comporta gli obblighi di tracciabilità del SISTRI, non essendovi alcun riferimento in ordine alla natura speciale dei rifiuti pericolosi soggetti al SISTRI medesimo;

nonostante la mancata operatività del SISTRI che doveva essere avviato nel 2009, enti ed imprese hanno già corrisposto per un triennio le somme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009 a titolo di contributi di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

sarebbe opportuno prevedere che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI riferisce al Parlamento in ordine all'attività svolta;

andrebbe garantita l'effettiva assegnazione al Corpo nazionale del Soccorso alpino e al Club alpino italiano delle risorse, peraltro già in precedenza stanziata, necessarie ad assicurare lo svolgimento di un importante servizio di pubblica utilità, come è quello del soccorso alpino,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, si specifichi che i rifiuti pericolosi ivi richiamati sono i rifiuti speciali; conseguentemente si chiarisca tale natura dei rifiuti pericolosi al comma 2 dell'articolo 11;

2) all'articolo 11, si preveda che le somme inutilmente corrisposte da enti e imprese a titolo di contributo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009, sono utilizzate a titolo di compensazione delle somme annualmente dovute dall'entrata in operatività del SISTRI;

3) all'articolo 11, si preveda che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concer-

tazione del SISTRI provvede a inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sulla propria attività;

4) all'articolo 11, comma 3-*bis*, si preveda che, nelle more dell'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e le misure sanzionatorie indicati nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;

*e con la seguente osservazione:*

a) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere integrazioni dei contributi a carico dello Stato per l'anno 2013 in

favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano ai fini del pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo, per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91, provvedendo a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730 Velo ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 92

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 95

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.*

##### La seduta comincia alle 9.

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.**

**C. 730 Velo ed altri.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Silvia VELO (PD), *relatore*, procedendo all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 67 di giovedì 1° agosto 2013*), rileva che questo reca disposizioni qualificanti e delicate, dal momento che interviene in merito alla natura privatistica degli interporti. Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Catalano 5.1 e 5.2, Rotta 5.3 e degli identici emendamenti Oliaro 5.4 e Garofalo 5.5, per un ulteriore approfondimento. Ritiene in ogni caso un elemento essenziale del testo in esame la specificazione, in conformità con le conclusioni che erano già state raggiunte nei lavori della scorsa legislatura, che le attività di gestione di un interporto abbiano natura imprenditoriale e siano svolte in regime di diritto privato. Per quanto concerne i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Catalano 5.6, in quanto il criterio di *no profit utility* appare in contrasto con la natura imprenditoriale degli interporti. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Vecchio 5.7, in quanto l'esplicitazione che l'utilizzo di risorse pubbliche avvenga secondo le modalità

previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è già contenuta nel comma 2 dell'articolo 5. Invita infine il presentatore al ritiro degli emendanti Catalano 5.8 e 5.9, per le ragioni già indicate con riferimento all'emendamento 5.6.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA osserva che l'articolo 5 rappresenta l'occasione per chiarire la dibattuta questione della natura giuridica dei gestori degli interporti e rileva che l'intento del legislatore è di chiarire il regime da applicare ai soggetti gestori di interporti. Pur non volendo il Ministero entrare nel merito della gestione degli interporti e sulla natura giuridica delle società di gestione, sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 5 va a suo giudizio mantenuta e dovrebbero essere respinti tutti gli emendamenti presentati con riferimento a tale articolo. Osserva che l'attuale formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della proposta, che individua le attività di gestione quali attività di natura commerciale e fa rientrare nel regime di diritto privato le attività delle società di gestione, appare confacente con le concrete funzioni svolte ed in grado di rendere competitiva l'attività degli interporti. Allo stesso tempo ritiene che l'attuale formulazione mantenga le garanzie necessarie per l'eventualità di assegnazione e utilizzo di risorse pubbliche. Formulate queste precisazioni sul merito degli emendamenti, condivide peraltro la proposta del relatore di accantonare gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, nonché gli identici emendamenti 5.4 e 5.5 ed esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 5.

Ivan CATALANO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 5, osserva che nel corso dell'audizione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono state formulate osservazioni critiche su tale articolo, che sarebbe suscettibile di generare dubbi interpretativi, con particolare riguardo all'obbligo di ef-

fettuazione della gara per l'affidamento dei servizi di gestione degli interporti. Giudica necessario che la Commissione approvi un testo chiaro e applicabile e, nel condividere la proposta di accantonamento, invita la Commissione a un'ulteriore riflessione su questo aspetto di grande rilevanza.

La Commissione accantona gli emendamenti Catalano 5.1 e 5.2, Rotta 5.3 e gli identici emendamenti Oliaro 5.4 e Garofalo 5.5.

Ivan CATALANO (M5S) ritira l'emendamento 5.6, di cui è primo firmatario.

Roberta OLIO (SCpI), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Vecchio 5.7.

Ivan CATALANO (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 5.8.

La Commissione respinge l'emendamento Catalano 5.8.

Ivan CATALANO (M5S) ritira l'emendamento 5.9, di cui è primo firmatario.

Silvia VELO (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Catalano 6.1, in quanto l'individuazione dei progetti di realizzazione e sviluppo di interporti e piattaforme logistiche appare riconducibile alle competenze di indirizzo e programmazione del Comitato. Propone l'accantonamento dell'emendamento Gandolfi 6.2, in quanto interviene in materia di comuni e la Commissione, nelle precedenti sedute, ha accantonato le proposte emendative che riguardavano poteri e prerogative di tali enti. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Catalano 6.3, in quanto non appare congruo in un testo di legge prevedere un piano di incentivazione per il passaggio dalla gomma al ferro.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Ivan CATALANO (M5S), ritira l'emendamento 6.1, di cui è primo firmatario.

La Commissione accantona l'emendamento Gandolfi 6.2.

Ivan CATALANO (M5S) riguardo al proprio emendamento 6.3 chiede al Governo la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, pur condividendo le misure di incentivazione per il passaggio dalla gomma al ferro, fa presente di aver espresso parere contrario in quanto ritiene tali misure non riconducibili ai contenuti specifici della proposta di legge. Dichiarò pertanto la disponibilità del Governo ad accettare un ordine del giorno che riprenda le finalità dell'emendamento Catalano 6.3.

Ivan CATALANO (M5S) ritira l'emendamento 6.3, di cui è primo firmatario.

Silvia VELO (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Catalano 7.1, in quanto sopprime una previsione che ha finalità di semplificazione e di snellimento dell'attività degli interporti. Osserva che anche nel parere reso nel corso della passata legislatura la Commissione Ambiente aveva approvato lo snellimento delle procedure relative allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti speciali e di stoccaggio delle merci pericolose negli interporti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 7.1.

Ivan CATALANO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento 7.1, di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Catalano 7.1.

Silvia VELO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8, in quanto, come è già

emerso nel corso dell'esame, la possibilità che i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture degli interporti costituiscano variante degli strumenti urbanistici approvati dai comuni riveste particolare delicatezza. Osserva peraltro che la semplificazione dei procedimenti urbanistici di approvazione degli interventi di realizzazione delle infrastrutture relative allo sviluppo degli interporti, rappresenta un elemento qualificante della proposta di legge in esame. Rileva, altresì, che l'intesa in sede di Conferenza Unificata è prevista dal comma 1 dell'articolo 6, al momento dell'individuazione dei progetti di intervento, ai quali si applicherebbero le modalità di approvazione semplificate previste dall'articolo 8

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA concorda sulla proposta di accantonamento del relatore.

La Commissione accantona gli emendamenti Catalano 8.1, Quaranta 8.2, gli identici emendamenti Garofalo 8.3, Caparini 8.4 e Bergamini 8.5, nonché l'emendamento Gandolfi 8.6.

Silvia VELO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Catalano 9.01, salvo diverse valutazioni del Governo, in relazione alle quali si può anche prendere in considerazione una riformulazione.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere contrario perché alcune delle norme di cui si propone esplicita abrogazione stanno ancora espletando il loro effetto.

Ivan CATALANO (M5S) ritiene opportuno che vengano esplicitate le norme che devono ritenersi abrogate per effetto dell'approvazione della legge in esame, al fine di assicurare la chiarezza e la certezza del quadro normativo.

Silvia VELO (PD), *relatore*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 9.01 per pervenire ad una formulazione più ade-

guata. Ritiene opportuno, in generale, dal momento che sono stati accantonati diversi emendamenti concernenti alcune questioni che richiedono un approfondimento, che si costituisca un comitato ristretto che possa individuare le soluzioni più appropriate.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA concorda sulla proposta di accantonamento del relatore.

La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo Catalano 9.01.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la Commissione deliberi la nomina di un Comitato ristretto con il compito di pervenire ad una formulazione adeguata degli emendamenti accantonati nel corso del dibattito.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni I e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento, significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene numerose disposizioni concernenti varie materie: disciplina del rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche (con riferimento tra le altre cose all'efficacia delle graduatorie concorsuali; alla stabilizzazione del personale precario; alla proroga dei contratti dirigenziali); individuazione della CIVIT come autorità nazionale anticorruzione; collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia; risorse strumentali umane e finanziarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzione dell'Agenzia nazionale per la coesione territoriale.

Con riferimento agli aspetti di competenza della IX Commissione trasporti, segnala le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 13-*bis*, all'articolo 3-*bis* e all'articolo 6.

L'articolo 2, comma 13-*bis* interviene sulla procedura di emanazione dello statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, sopprimendo il potere di iniziativa da parte dei ministri interessati (sviluppo economico, istruzione, pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e prevedendo conseguentemente che il DPCM contenente lo statuto venga adottato unicamente su iniziativa del Presidente del Consiglio. La modifica appare coerente con le misure contenute nell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, che hanno concentrato sulla Presidenza del Consiglio la vigilanza dell'Agenzia. Segnala la necessità di procedere con estrema urgenza all'approvazione dello statuto, che doveva essere adottato entro il 14 dicembre 2012, al fine di porre termine ad un ritardo che si sta facendo sempre più ampio.

L'articolo 3-*bis* consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con società ed enti controllati (direttamente o indiretta-

mente), con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. Lo stesso articolo dispone che in tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono entro i successivi 90 giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi. La disposizione appare suscettibile di applicazione ai contratti di servizio relativi al settore dei trasporti.

Al riguardo, invita il Governo a valutare se la norma possa determinare un significativo contenzioso, in quanto il primo periodo dell'articolo in esame sembra consentire alle amministrazioni pubbliche una revisione unilaterale di impegni contrattuali già assunti con enti o società direttamente o indirettamente controllati, pertanto con effetto retroattivo. Poiché si tratta di una facoltà che attiene a materia in cui le amministrazioni pubbliche agiscono sui privati, il concreto esercizio inciderebbe sull'adempimento di obblighi contrattualmente assunti, sul sinallagma contrattuale e sull'affidamento delle altre parti contraenti. Si consideri, inoltre, che il secondo periodo predetermina l'ambito entro il quale le stesse dovrebbero reperire risorse per fare fronte alla riduzione del prezzo del servizio, anche incidendo su rapporti di lavoro che sono oggetto di contrattazione collettiva e individuale.

L'articolo 6, al comma 1, consente l'affidamento da parte dell'ENAC al gestore aeroportuale dei seguenti servizi aeroportuali, non previsti invece dalla disciplina previgente: 1) controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi; 2) controllo del personale che accede alle aree sterili; 3) controllo dei veicoli che devono recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli. Il comma 2 contiene, in relazione all'intervento normativo di cui al comma 1, una clausola di salvaguardia finanziaria.

I commi 3, 3-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 6 contengono disposizioni ricollegabili al trasferimento dall'ANAS al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente delle autostrade, previsto dal combinato disposto dei decreti-legge n. 98 del 2011, 216 del 2011 e 79 del 2012. In particolare, il comma 3 prevede una deroga al limite per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 (pari al 50 per cento della spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti di cinquanta unità di personale ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale. Il comma 3-*bis* prevede l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo che l'incremento sia, per l'area funzionale, di un numero pari al numero di unità di personale indicato da un apposito DPCM; per l'area dirigenziale, di un'unità di prima fascia e di dodici unità di seconda fascia. Il comma 4-*bis* integra il disposto del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 216 del 2011, che ha previsto il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali dell'ANAS, trasferendo al Ministero anche le risorse delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di concedente (tali risorse vengono quantificate in dieci unità di personale per l'area funzionale e in due dirigenti di seconda fascia).

Il comma 4 dell'articolo 6 contiene disposizioni concernenti l'avvio dell'operatività dell'Autorità dei trasporti. In particolare si prevede che: 1) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, quantificati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri; 2) al fine di consentire un avvio immediato delle attività dell'Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato concederà l'anticipazione delle risorse ne-

cessarie, negli importi sopra citati, che saranno restituite a valere sulla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri sopra richiamata; 3) fino alla piena operatività del contributo a carico degli operatori del settore, l'Autorità dei trasporti potrà avvalersi del supporto operativo-logistico, economico e finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità prevista dalla convenzione, che, come ha segnalato il presidente dell'Autorità dei trasporti Camanzi nell'audizione dello scorso 8 ottobre, è già stata sottoscritta lo scorso 23 settembre.

In proposito, ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva previsto, per l'avvio dell'Autorità uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2012, poi non utilizzati a causa del ritardo nella costituzione del collegio. In tal senso si deve registrare una riduzione dello stanziamento.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Mirella LIUZZI (M5S) sottolinea la difficoltà di lavorare in tempi estremamente compressi, per cui la Commissione si trova nella condizione di dover esprimere il parere su un decreto-legge di notevole

rilievo in una sola seduta. Rileva che anche il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni competenti in sede referente è stato fissato poco dopo la stessa assegnazione del decreto-legge. Sollecita pertanto gli opportuni interventi in materia di organizzazione dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, per evitare che si ripetano situazioni analoghe a questa.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, osserva che il problema di tempi molto ridotti e oggettivamente insufficienti per l'esame di decreti-legge si è già presentato in altre situazioni. Nel condividere il disagio espresso dalla collega Liuzzi, ritiene tuttavia che questo problema deve essere affrontato in termini generali.

Ivan CATALANO, *presidente*, in merito alle osservazioni svolte dalla collega Liuzzi osserva che i tempi di esame così brevi dipendono anche dal fatto che il testo del decreto-legge è stato trasmesso dal Senato soltanto all'inizio della settimana e il termine entro il quale deve essere convertito in legge viene a scadere il 29 ottobre prossimo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	98
Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	99
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	106
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	107

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01235 Cani: Procedure di indagine per aiuti di stato nei confronti di Carbosulcis Spa .	101
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	108
5-01233 Ferrara: Piano di rilancio industriale della Ideal Standard e continuità produttiva dello stabilimento di Orcenico (PN) .....	101
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	110
5-01234 Bombassei: Armonizzazione della normativa nazionale ed europea in materia di controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici .....	102
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	111
5-01236 Vignali: Alineazione della società RetItalia Internazionale Spa .....	102
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112
5-01237 Crippa: Controlli sui contatori dell'energia elettrica .....	102
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	114
5-01238 Allasia: Politica industriale del Governo in settori di rilevanza strategica .....	103
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117

#### ATTI DEL GOVERNO:

Programma di utilizzo del MISE, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	103
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sull'ordine dei lavori

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, a causa di concomitanti impegni istituzionali del sottosegretario De Vincenti, propone di trattare il provvedimento in sede consul-

tiva prima delle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione concorda.

**Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione volta a modificare le disposizioni di cui all'articolo 11 nel senso di prevedere che l'attuazione del sistema SISTRI sia connotata, in questa fase, da caratteristiche di effettiva sperimentabilità, che consentano di limitare i costi, finanziari e amministrativi, per le imprese e da una modulazione dell'apparato sanzionatorio che tenga in dovuto conto le oggettive difficoltà operative e i malfunzionamenti riscontrati. La proposta prevede altresì due osservazioni volte valutare l'opportunità di definire la fattispecie di « rifiuti pericolosi » nella quale attualmente sono ricomprese tipologie di rifiuti che non sembrano rivestire caratteristiche di reale pericolosità (ad esempio, le rese dei giornali) e di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 12 siano effettivamente applicabili a tutti i procedimenti in corso, con caratteristiche analoghe, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene più corrispondente alle modifiche introdotte al Senato prevedere che, nell'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere,

si faccia riferimento alla categoria dei « rifiuti speciali pericolosi ».

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente e relatore*, concordando con il rilievo riformula la proposta nel senso indicato dall'onorevole Benamati.

Davide CRIPPA (M5S), nell'esprimere innanzitutto perplessità per la decisione assunta di invertire l'ordine del giorno, ribadisce la contrarietà del suo gruppo, già ampiamente dichiarata in sede di Ufficio di presidenza, ad esaminare un provvedimento di tale complessità in tempi così ristretti. Ritiene inaccettabile l'accelerazione decisa nell'esame di tale provvedimento, anche da parte delle Commissioni competenti, mentre ritiene che ci sarebbe stato modo – e anche la necessità – di valutare meglio il complesso del provvedimento che, come ormai usuale, appare eterogeneo.

Esprime in ogni caso una decisa riserva, in relazione all'articolo 12, circa il ruolo marginale attribuito ad ARPA Puglia nel procedimento di emanazione del decreto relativo alle modalità di costruzione delle discariche dei rifiuti disciplinato dal comma 2.

Giudica insoddisfacenti le disposizioni relative a tutta la vicenda ILVA contenute nel provvedimento in esame, ivi comprese le soluzioni adottate in materia di poteri del commissario straordinario.

Ricorda ai colleghi che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere con cognizione di causa ed in queste circostanze ciò evidentemente non è possibile trattandosi oltretutto dell'ennesimo decreto-legge omnibus dal contenuto altamente disomogeneo.

Preannuncia quindi la presentazione di una serie di emendamenti da parte del suo gruppo direttamente in Assemblea e ribadisce l'impossibilità della Commissione ad esprimere una valutazione nel merito del provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL) pur concordando con le severe valutazioni espresse dal collega Crippa in relazione all'eces-

siva ristrettezza dei tempi concessi per l'esame del provvedimento, tempi di esame che sono decisi peraltro dalla Conferenza dei capigruppo e non certo dal nostro Ufficio di presidenza, ritiene che in ogni caso sia preferibile che la Commissione si esprima con il prescritto parere al fine di fornire le proprie valutazioni alle Commissioni di merito prima che si concluda la fase di esame degli emendamenti.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente e relatore*, intervenendo in qualità di relatore si dichiara disponibile ad accogliere eventuali integrazioni o proposte di modifica alla proposta di parere da lui formulata; in caso contrario invita i colleghi ad intervenire per le dichiarazioni di voto.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto e condividendo il malessere espresso dal collega Crippa circa i tempi di esame del provvedimento ritiene in ogni caso che ci sia stata comunque la possibilità di esprimere alcune valutazioni critiche sul contenuto del decreto-legge in titolo; ritiene quindi opportuno che la Commissione possa esprimere il prescritto parere anche se in tempi certamente eccessivamente ristretti.

Nel condividere in particolare la portata della condizione contenuta nella proposta di parere volta ad evitare che le imprese siano gravate da ulteriori oneri, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Luciano CIMMINO (SCpI), nel condividere il giudizio critico formulato negli interventi precedenti circa la difficoltà di poter esaminare un provvedimento di particolare delicatezza in tempi così limitati, ritiene comunque doveroso che la Commissione esprima il parere completando l'iter previsto in sede consultiva e preannuncia il voto favorevole sulla proposta elaborata dal relatore.

Raffaello VIGNALI (PdL) associandosi alle dichiarazioni formulate dal collega Benamati preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo.

Luigi LACQUANITI (SEL) ritiene doveroso stigmatizzare in questa sede l'estrema difficoltà in cui ancora una volta la Commissione si trova a dover procedere nell'esame dell'ennesimo decreto-legge omnibus, sul quale è oltretutto è chiamata ad esprimere un parere in poco più di una seduta.

Auspica che su tale delicata questione la presidenza si faccia carico di far presente nelle sedi più opportune quello che considera un legittimo disagio che denota in fondo la preoccupazione per il ruolo che sono chiamate a svolgere le Commissioni permanenti.

Passando al merito del provvedimento, esprime quindi forti perplessità circa l'eliminazione del parere dell'ISPRA ed il ridimensionamento del ruolo dell'ARPA Puglia nel procedimento relativo alle discariche dei rifiuti come disciplinato dall'articolo 12; ribadisce quanto ha già avuto modo di sottolineare circa i limiti e le restrizioni a carico delle imprese derivanti dall'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI mentre esprime un giudizio non sfavorevole sulle disposizioni relative ai poteri del custode giudiziario dello stabilimento ILVA.

Preannuncia, infine, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Stefano ALLASIA (LNA) nel ritenere che l'Ufficio di presidenza della Camera, o la Conferenza dei capigruppo, dovrà esaminare con attenzione la questione dell'adeguatezza dei tempi da destinare all'esame dei provvedimenti in Commissione, esprime un giudizio totalmente negativo sul sistema SISTRI che appare del tutto inefficace rispetto agli obiettivi che ci si era prefissi. Ritiene analogamente del tutto inadeguate le soluzioni adottate circa le problematiche derivanti dall'esercizio dei poteri da parte del commissario straordinario ILVA.

Riconoscendo, infine, che il provvedimento affronta nel suo complesso alcune tematiche di rilievo preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Marco DA VILLA (M5S) dichiara un orientamento decisamente negativo sul provvedimento nel suo complesso e sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

In particolare ritiene che le previste modifiche relative al sistema SISTRI ancora una volta lascino del tutto inascoltate le istanze espresse dalle associazioni di categoria e dal mondo della produzione e su tali aspetti invita a valutare il contenuto degli emendamenti presentati presso le Commissioni di merito dal suo gruppo.

Esprime forti perplessità sulle norme relative alla vicenda degli stabilimenti ILVA e su quella che di fatto è una procedura di regolarizzazione di una discarica di rifiuti abusiva senza sapere esattamente quali rifiuti siano stati stoccati in tale sito fino ad oggi.

Ribadisce quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-01235 Cani: Procedure di indagine per aiuti di stato nei confronti di Carbosulcis Spa.**

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Ricorda, inoltre, che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la risposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

Emanuele CANI (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emanuele CANI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Vincenti per la risposta dettagliata. Ritiene importante che il Governo sia impegnato in un lavoro di affiancamento con la regione Sardegna in quanto molte osservazioni della Commissione europea sono motivate da una cattiva gestione da parte degli enti preposti alla gestione della miniera.

**5-01233 Ferrara: Piano di rilancio industriale della Ideal Standard e continuità produttiva dello stabilimento di Orcenico (PN).**

Serena PELLEGRINO (SEL), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SEL), replicando, ringrazia il sottosegretario per il suo impegno sulla vertenza Ideal Standard. Ricorda che la regione Friuli Venezia-Giulia ha investito 3,3 milioni sui 4,9 individuati per lo stabilimento di Orcenico, per il miglioramento degli impianti e un milione proveniente dai risparmi energetici finalizzati alla riduzione costo-prezzo. Lo Stato dovrebbe intervenire sulla riduzione del cuneo fiscale e dell'IRAP. Considera quindi inaccettabile che la proprietà persegua unicamente la logica finanziaria della chiusura dello stabilimento per trasferire la produzione fuori dall'Italia.

Esprime soddisfazione per le assicurazioni del sottosegretario in merito alla prosecuzione degli ammortizzatori sociali. Auspica la definizione di un piano industriale serio e credibile che salvaguardi tutti e tre gli stabilimenti del gruppo Ideal Standard.

**5-01234 Bombassei: Armonizzazione della normativa nazionale ed europea in materia di controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici.**

Roberta OLIARO (SCpI), cofirmataria illustra l'interrogazione in titolo. Sottolinea che la sua interrogazione riguarda l'applicazione della direttiva Euratom 2006 in materia di controlli sui materiali ferrosi e non ferrosi. Ricorda che in Italia sono stati adottati due decreti legislativi: il primo ha previsto l'estensione dei controlli radiometrici a tutte le merci di importazione, comprendendo i semilavorati, il secondo ha fornito in via provvisoria un elenco dei semilavorati. Lamenta che la direttiva europea viene applicata in maniera molto più restrittiva in Italia rispetto agli altri Stati membri, comprendendo semilavorati di prodotti da assemblare. La conseguenza è di un danno economico pesante per le imprese importatrici e con un danno per l'erario a fronte di un minore traffico sul territorio italiano.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberta OLIARO (SCpI) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva che vi sono moltissimi importatori nazionali che si trovano in difficoltà perché viene attribuito al semilavorato metallico il controllo radiometrico che comporta costi, adempimenti burocratici e rallentamenti che non si verificano in altri Stati dell'Unione europea che applicano in termini non restrittivi la normativa. Ciò inevitabilmente comporta distorsioni del traffico cui auspica sia quanto prima posto rimedio.

**5-01236 Vignali: Alineazione della società RetItalia Internazionale Spa.**

Raffaello VIGNALI (PdL), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raffaello VIGNALI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo rilevando che erano state fatte promesse riguardo un possibile impiego delle professionalità facenti capo a RetItalia in relazione alla realizzazione del portale *made in Italy* e all'International Trade Hub Italia che non sono state mantenute. Esprime perplessità sulla scelta di non assorbire il personale all'interno del progetto dell'amministrazione digitale. Chiede come sia stato selezionato l'*advisor* e quanto costi all'ICE. Sollecita il sottosegretario De Vincenti ad attivarsi presso il Viceministro Calenda che si è impegnato a garantire i posti di lavoro dei dipendenti della società RetItalia Internazionale.

**5-01237 Crippa: Controlli sui contatori dell'energia elettrica.**

Davide CRIPPA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo. Sottolinea che i cosiddetti contatori intelligenti non sono soggetti a un sistema di omologazione obbligatorio e presentano un marchio CE per China Export che assomiglia al marchio europeo. Aggiunge che vi sono in Italia un numero considerevole di questi contatori che non assicurano una corretta misurazione dei consumi di energia con ricadute anche pesanti in termini di esborsi per i cittadini.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, sottolinea la necessità di avere una tempistica più definita in merito alla regolamentazione della taratura dei contatori elettrici. Ritiene che si tratti di una priorità in linea con quanto definito nella Strategia energetica nazionale in materia di risparmio energetico, nonché ai fini della tutela dei consumatori. Sollecita pertanto il Governo ad una rapida soluzione del problema.

**5-01238 Allasia: Politica industriale del Governo in settori di rilevanza strategica.**

Stefano ALLASIA (LNA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che la finalità della sua interrogazione era di avere indicazioni di politica industriale in settori di rilevanza strategica che potessero essere utili a orientare le scelte delle imprese. Lamenta che la risposta ha chiaramente evidenziato l'orizzonte limitato entro cui si muove l'azione dell'Esecutivo secondo un modello che, negli ultimi anni ha portato alla chiusura di importanti aziende a partecipazione statale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.30.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Programma di utilizzo del MISE, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del programma all'ordine del giorno.

Giuseppe CIVATI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, avente ad oggetto il programma di utilizzo per l'anno 2013 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche in materia di politica industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999. Tale disposizione ha autorizzato, a partire dal 1999, una spesa annuale di 6 miliardi di lire da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell'industria (ora Ministero dello sviluppo economico). Lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti: 1) collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti; 2) costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto; 3) utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Il programma oggetto di esame attiene in particolare alla prima delle fattispecie indicate.

Sul piano procedurale, l'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 prevede che il Ministro, prima di attuare le misure ivi previste, acquisisca il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Come nelle precedenti occasioni, la richiesta di parere parlamentare non ha per oggetto uno schema di provvedimento, bensì un documento in cui il Ministro sottopone al parere delle competenti commissioni parlamentari un programma di massima re-

lativo all'utilizzazione delle risorse stanziato dall'articolo 3, in cui si tracciano le linee d'azione che potranno essere prese in considerazione nel 2013, nonché le risorse che si ipotizza di destinare ad esse.

Per l'anno 2013, l'entità delle risorse riconducibili alle finalità di cui al citato articolo 3 della legge n. 140 del 1999, è stabilita in 140.097 euro, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico assegnate al centro di costo « Direzione generale per la politica industriale e la competitività » – Missione 1 « Competitività e sviluppo delle imprese » – Programma 1.1 – « Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica » (capitolo 2234). Si tratta di un ammontare inferiore a quello stanziato per il 2012. Infatti, come si evince dalla allegata rendicontazione per l'attività svolta nel 2012, lo stanziamento per tale anno ammontava a 240.732 euro (stanziamento iniziale di 165.476,00 euro, poi integrato di ulteriori 75.271,00 euro). Tuttavia, nello stesso programma è specificato che tali disponibilità possono essere integrate con variazioni compensative a carico di risorse di carattere generale destinate ad aggiustamenti di bilancio.

La relazione segnala, in merito all'utilizzazione delle risorse in questione, che si tratta di spesa corrente da sostenere entro l'anno di competenza e, in merito alla gestione contabile-amministrativa, che si tratta di tipologie di spesa che per loro caratteristica assicurano una gestione « per dodicesimi », in quanto si tratta di attività che si spalmano con regolarità nel corso dell'esercizio. Per tali motivi, secondo la relazione, non appare necessaria la redazione di un crono programma. La rappresentazione grafica dell'attività gestionale, infatti, risulta piattamente lineare, senza registrare significative soluzioni di continuità o « picchi » d'intervento, anche in linea con le attuali condizioni di gestione contabile-amministrativa dei capitoli di bilancio, che prescrivono un'articolazione di spesa « per dodicesimi ».

Nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dall'articolo 6 (in particolare i commi

1 e 2) del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che dispongono la gratuità della partecipazione ad organi collegiali, il programma ipotizza di destinare le risorse all'attuazione delle linee programmatiche del Ministero (enunciate dal Ministro nell'audizione del 5 giugno 2013 in Commissione X alla Camera) la cui implementazione rientra nelle competenze della Direzione generale per la politica industriale e la competitività.

Al riguardo, il programma focalizza, in particolare, i seguenti obiettivi:

sostegno alla ricerca e all'innovazione industriale, anche attraverso l'utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;

integrazione delle politiche nazionali con le strategie europee nel settore manifatturiero (auto, siderurgia, cantieristica, costruzioni).

Richiamati gli obiettivi strategici, il programma sottolinea che il filo conduttore degli interventi dovrebbe essere quello dello sviluppo sostenibile e che nello specifico le risorse del capitolo 2234 saranno orientate in particolare:

1. alla valorizzazione e riciclo di rifiuti e materie prime secondarie (costituite da scarti di lavorazione delle materie prime oppure da materiali derivati dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti), con particolare riferimento alle dinamiche legate alle esportazioni « anomale » di rottami metallici, veicoli, RAEE, carta; alla fattibilità economica della valorizzazione energetica del *car fluff*; ai limiti al riciclo derivanti dalla normativa REACH e altre (PVC, pneumatici), e al potenziale impatto del redigendo Regolamento Europeo sul riciclo delle navi;

2. all'individuazione di *roadmap* tecnologiche per i trasporti (mobilità sostenibile), con focus sui combustibili innova-

tivi (GNL), sulla direttiva reti distribuzione, l'alleggerimento dei veicoli, i sistemi di infomobilità (ITS- Intelligent Transportation System);

3. ad attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal regolamento europeo REACH destinando a questa linea 50.000 euro.

Come sopra ricordato, al programma di utilizzo per l'anno 2013 è allegata, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, la rendicontazione riguardante l'utilizzo delle risorse per l'anno 2012, nella quale sono indicati i singoli impegni assunti per il capitolo 2234. A fronte di uno stanziamento iniziale di 165.476 euro, è avvenuta una integrazione con prelevamento dal capitolo 1735 di ulteriori 75.271 euro. Sono stati riassunti impegni per complessivi 240.732 euro, per le seguenti attività: supporto alle attività di assistenza tecnica previste dal regolamento europeo REACH; collaborazione per la realizzazione di studi a supporto del piano d'azione sul-

l'industria sostenibile della Direzione Politiche industriali e competitività; sistema informativo di gestione dei dati e informazioni focalizzato sui temi di politica industriale di competenza della Direzione politiche industriali e competitività.

Rispetto all'utilizzo delle risorse per l'anno 2012 si è già rilevata la minore entità dell'ammontare dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2013. Per quanto riguarda il contenuto del programma per l'anno in corso, si può evidenziare la continuità rispetto all'anno precedente con riguardo alle attività di assistenza tecnica previste dal regolamento europeo REACH. Gli interventi con riguardo ai quali si registra invece un elemento innovativo attengono alla valorizzazione e riciclo dei rifiuti e materie prime seconde e quelli attinenti alla mobilità sostenibile.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante *disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni* (C. 1682 Governo, approvato dal Senato);

sottolineata la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto in oggetto, concernenti la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e apprezzato il tentativo di limitare la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e il rinvio dell'operatività del sistema medesimo;

giudicando al contempo non sufficienti le misure adottate in relazione alle inefficienze rilevate nell'operatività del sistema di tracciabilità e alle carenze complessive della relativa disciplina, a partire dalla definizione di rifiuti pericolosi, inefficienze e carenze che hanno messo in grande difficoltà il sistema complessivo delle imprese;

apprezzato il contenuto dell'articolo 12, originariamente mirato a disciplinare lo smaltimento dei rifiuti del sito di Taranto, ma esteso nel corso dell'esame al Senato con la finalità di individuare misure emergenziali dirette a garantire la

continuità produttiva degli impianti del gruppo Riva,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito a modificare le disposizioni di cui all'articolo 11 prevedendo che l'attuazione del sistema SISTRI sia connotata in questa fase da caratteristiche di effettiva sperimentabilità, che consentano di limitare i costi, finanziari e amministrativi, per le imprese e da una modulazione dell'apparato sanzionatorio che tenga in dovuto conto le oggettive difficoltà operative e i malfunzionamenti riscontrati nel sistema medesimo;

*e le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio definire la fattispecie di « rifiuti pericolosi » nella quale attualmente sono ricomprese tipologie di rifiuti che non sembrano rivestire caratteristiche di reale pericolosità (ad esempio, le rese dei giornali);

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 12 siano effettivamente applicabili a tutti i procedimenti in corso, con caratteristiche analoghe, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto.

## ALLEGATO 2

**Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato);

sottolineata la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto in oggetto, concernenti la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e apprezzato il tentativo di limitare la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e il rinvio dell'operatività del sistema medesimo;

giudicando al contempo non sufficienti le misure adottate in relazione alle inefficienze rilevate nell'operatività del sistema di tracciabilità e alle carenze complessive della relativa disciplina, a partire dalla definizione di rifiuti pericolosi, inefficienze e carenze che hanno messo in grande difficoltà il sistema complessivo delle imprese;

apprezzato il contenuto dell'articolo 12, originariamente mirato a disciplinare lo smaltimento dei rifiuti del sito di Taranto, ma esteso nel corso dell'esame al Senato con la finalità di individuare misure emergenziali dirette a garantire la

continuità produttiva degli impianti del gruppo Riva;

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito a modificare le disposizioni di cui all'articolo 11 prevedendo che l'attuazione del sistema SISTRI sia connotata in questa fase da caratteristiche di effettiva sperimentabilità, che consentano di limitare i costi, finanziari e amministrativi, per le imprese e da una modulazione dell'apparato sanzionatorio che tenga in dovuto conto le oggettive difficoltà operative e i malfunzionamenti riscontrati nel sistema medesimo;

*e le seguenti osservazioni:*

*c)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio definire la fattispecie di « rifiuti speciali pericolosi » nella quale attualmente sono ricomprese tipologie di rifiuti che non sembrano rivestire caratteristiche di reale pericolosità (ad esempio, le rese dei giornali);

*d)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 12 siano effettivamente applicabili a tutti i procedimenti in corso, con caratteristiche analoghe, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01235 Cani: Procedure di indagine per aiuti di stato nei confronti di Carbosulcis Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa le problematiche relative alla miniera carbonifera ( procedura d'indagine per Aiuto di Stato SA.20867) in riferimento all'unità di produzione di carbone « Miniera di monte Sinni », gestita dalla Carbosulcis S.p.A., a fronte della decisione di avvio della procedura d'indagine da parte della DG Concorrenza della Commissione Europea del 21 novembre 2012, si precisa che il Ministero Sviluppo Economico ha formalmente risposto nei termini in data 21 dicembre 2012, a cui ad oggi non risulta abbia fatto seguito alcuna replica da parte della Commissione.

Con tale nota veniva precisato che:

1. la notifica fu comunicata attraverso nota del Presidente del Consiglio dei Ministri al Commissario UE del 23 giugno 1994;

2. la misura di sostegno alla gestione temporanea della miniera non presentava i caratteri di aiuto di Stato in quanto tale sostegno considerato autonomamente non costituiva ex ipso facto aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, poiché non risultavano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) vantaggio economico al beneficiario;

b) trasferimento di risorse statali;

c) natura selettiva dell'aiuto;

d) capacità di incidere sugli scambi tra Stati membri falsando o minacciando di falsare la concorrenza all'interno dell'UE.

Non sussistono, infatti, due dei cinque requisiti necessari ed in particolare il vantaggio economico del beneficiario e la capacità di incidere sugli scambi tra Stati Membri.

3. Qualora si trattasse, invece, di Aiuto di Stato è stato dimostrato che oltre il 50 per cento degli aiuti contestati risultano compatibili.

A seguito dell'interlocuzione con la Commissione Europea, avviata a partire da febbraio 2013, si evidenzia, infine, che nell'ambito delle analisi in corso da parte del Governo Italiano e della Regione autonoma della Sardegna per la predisposizione del nuovo Piano Sulcis viene attentamente valutata la possibilità di mettere in atto anche processi di riconversione industriale con investimenti innovativi finalizzati alla tutela ambientale, garantendo comunque i livelli occupazionali esistenti.

Si segnala, infine, che da ultimo si è tenuto a Bruxelles, lo scorso 1° ottobre, un incontro riservato tra la delegazione italiana, composta da rappresentanti della Regione, del MISE e di Carbosulcis, e la Commissione europea. Nel corso di tale incontro è stata esaminata un'ipotesi di piano di chiusura della miniera. In particolare, la delegazione italiana ha rappresentato che il fallimento dell'impresa, che conseguirebbe inevitabilmente alla richiesta di restituzione degli aiuti, vanificherebbe qualunque ipotesi di chiusura pianificata della miniera, con la salvaguardia dei livelli occupazionali.

La Commissione ha richiesto approfondimenti su taluni aspetti del documento

che la delegazione italiana si è impegnata a fornire in tempi brevi; tuttavia, sebbene il clima dell'incontro sia stato collaborativo, non può dirsi che siano state fornite rassicurazioni in merito alla positiva conclusione della procedura di indagine formale attualmente in corso.

Per quanto riguarda il « Progetto integrato CCS Sulcis », lo stesso è stato notificato dal MiSE alla Commissione Europea in data 27 luglio 2011.

Da tale data si è avviata una intensa e complessa interlocuzione. La Commissione Europea ha avanzato più d'una richiesta di chiarimenti ed integrazioni relativamente ai profili tecnici specifici del progetto e del suo finanziamento. L'elemento rispetto al quale la Commissione Europea conserva le maggiori riserve è rappresentato dal meccanismo previsto per il finanziamento degli aiuti, a valere sulle tariffe elettriche, giudicato potenzialmente incompatibile con le norme del mercato unico europeo.

Si precisa che l'istruttoria della Commissione Europea non si è limitata all'elemento del finanziamento, concentrandosi anche sulla verifica della necessità e proporzionalità dell'aiuto da erogare alla centrale elettrica nonché all'accertamento

della inesistenza di alcun tipo di aiuto all'attività mineraria, come prescritto dalla disciplina comunitaria più recente in materia.

In particolare circa l'utilizzo preferenziale del carbone del Sulcis, nel corso dell'interlocuzione la Commissione europea ha fatto presente che sarebbe necessario eliminare tale riferimento preferenziale.

Nel frattempo il Governo ha prorogato di 1 anno il termine previsto dalla legge per l'indizione della gara internazionale volta all'individuazione del concessionario cui affidare il progetto integrato.

Infine, in data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna un protocollo di intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per la ricerca sul carbone pulito e la realizzazione di una centrale elettrica clean coal technology. L'attuazione di tale protocollo prevede, tra l'altro, la modifica della vecchia normativa e la riformulazione dell'intervento tenendo anche conto delle osservazioni fatte dai servizi della Commissione nel corso della procedura di notifica in atto che pertanto sarà ritirata e ripresentata secondo la formulazione.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01233 Ferrara: Piano di rilancio industriale della Ideal Standard e continuità produttiva dello stabilimento di Orcenico (PN).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero segue attentamente gli sviluppi delle problematiche concernenti il Gruppo Ideal Standard, per affrontare le quali è già da tempo aperto un tavolo di confronto.

L'ultimo incontro convocato presso il MISE si è svolto il 14 ottobre scorso.

L'incontro era rivolto alla verifica delle prospettive industriali del Gruppo in Italia.

In tale sede l'Azienda ha aderito alla richiesta del Governo di sospendere la procedura di mobilità fino al 31 ottobre prossimo per agevolare la soluzione dei problemi aperti nel gruppo e, in particolare, quelli relativi all'annunciata cessazione di attività per lo stabilimento di Orcenico.

I Rappresentanti delle Regioni Friuli V.G., Veneto e Lazio, presenti all'incontro,

sono impegnati a verificare presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la possibilità di accedere alla CIG in deroga per il primo semestre 2014, stante l'impossibilità di utilizzare altri ammortizzatori per i lavoratori del Gruppo, attualmente in contratto di solidarietà.

L'utilizzo della CIG in deroga è, infatti, funzionale alla concreta realizzazione del necessario piano di riorganizzazione aziendale.

Nei prossimi giorni, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà convocato un nuovo incontro con Azienda, Regioni interessate e sindacati nazionali per ricercare un accordo generale che risponda ai problemi presenti nei siti italiani di Ideal Standard.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-01234 Bombassei: Armonizzazione della normativa nazionale ed europea in materia di controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I controlli radiometrici sui rottami e prodotti semilavorati metallici sono disciplinati dal decreto legislativo n. 100 del 1° giugno 2011, che statuisce « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici ».

Il citato decreto ha esteso l'obbligo di effettuare i controlli radiometrici anche alle importazioni di prodotti semilavorati metallici. Questa attività di sorveglianza radiometrica sulle importazioni, che prima del 2009 riguardava i soli rottami, si fonda sulla presentazione in frontiera del modello IRME 90, una documentazione attestante la non radioattività dei prodotti in discorso.

Il decreto legislativo 100/2011 è vivacemente criticato, in particolare, dalla Confederazione Elvetica e gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico ne hanno raccolto le rimostranze in occasione di frequenti incontri bilaterali a livello di Alti funzionari. Inoltre, recependo l'indicazione politica emersa in occasione dell'incontro ufficiale di Roma del 30 novembre 2012 e nel successivo colloquio informale svoltosi a margine del World Economic Forum di Davos nel gennaio scorso, tra l'allora Ministro ed il Consigliere federale Schneider-Ammann, il MiSE ha insediato un Gruppo di lavoro

italo-svizzero con il mandato di trovare una soluzione equilibrata e condivisa ad un problema che potrebbe avere ripercussioni negative su relazioni economiche bilaterali ad oggi eccellenti.

Peraltro, anche le Associazioni imprenditoriali italiane interessate hanno più volte lamentato l'aumento dei costi dovuto all'allungamento delle operazioni, a fronte di pressoché nessun caso di riscontro positivo nei controlli effettuati.

Il Gruppo di lavoro in discorso si è riunito il 22 febbraio 2013 presso il MiSE e vi ha preso parte un'ampia e qualificata rappresentanza di entrambe le Parti.

Successivamente, gli stessi Uffici che hanno preso parte ai colloqui si sono resi parte diligente nel sollecitare le altre strutture interessate del Ministero ad attivare l'iter di predisposizione del decreto ministeriale di attuazione del d. leg.vo 100/2011.

In questa particolare situazione, ad esempio, si ritiene che una possibile soluzione potrebbe consistere nell'accogliere parzialmente le richieste della parte svizzera nel senso di riconoscere, per quanto riguarda i prodotti semilavorati metallici, una sostanziale equivalenza tra la dichiarazione del produttore svizzero degli stessi e l'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica richiesta dalla vigente normativa italiana. Per quanto riguarda invece i rottami, si potrebbe lasciare invariata la procedura vigente, fondata come è noto sul modello IRME 90.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-01236 Vignali: Alineazione della società RetItalia Internazionale Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La spesa per il contratto di servizio ICE-ReteItalia Internazionale Spa è stata necessariamente sottoposta a riduzione nel corso degli ultimi anni, a seguito dei progressivi e rilevanti decrementi del bilancio di funzionamento e di attività promozionale sia dell'ex ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero che dell'attuale ICE-Agenzia.

In una logica di forte contenimento della spesa pubblica italiana, la legge di stabilità n. 228 del 2012 ha previsto un'ulteriore riduzione del 13 per cento delle risorse finanziarie destinate ai costi di funzionamento dell'Agenzia per il 2013. Lo stanziamento complessivo dell'ICE-Agenzia (capitoli 2530 e 2532 del cd. « stato di previsione » del Ministero dello Sviluppo Economico) è quindi passato dai circa 90 milioni di euro (ultima previsione di bilancio per il 2011 dell'ex ICE) a circa 79,4 milioni di euro per il 2013. A tal proposito, si osserva che data l'insufficienza delle risorse disponibili, a fronte di costi non comprimibili, si è resa necessaria un'integrazione eccezionale, operata dal MEF, a seguito di quanto stabilito dall'articolo 1 c. 474 della Legge 24.12.12 n.228 (Legge di stabilità 2013), per l'ammontare di 10.000.000 di euro in aggiunta all'originaria allocazione di 9.226.000 euro.

Inoltre, allo stato attuale, lo stanziamento previsto per l'anno 2014 sul Capitolo 2530 del Bilancio – MISE – spese di funzionamento, è pari a 9,125 milioni di euro, meno del 50 per cento di quanto previsto per l'esercizio in corso.

In questo già difficile contesto finanziario, si inserisce quanto disposto per le Pubbliche Amministrazioni dall'articolo 4

comma 1 del decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge n.135 del 7.08.2012 (« Spending Review ») nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle PA (di cui all'articolo1, comma 2, del D.Lgs n.165/2001) e che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle PA superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

In virtù di tale norma, l'ICE-Agenzia doveva quindi procedere nei confronti di RetItalia Internazionale spa, alternativamente:

1) sciogliere la società entro il 31 dicembre 2013;

2) procedere all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, entro il 30.06.2013, e alla contestuale assegnazione, alla stessa partecipata, del servizio per cinque anni, non rinnovabili;

3) mantenere la società, purché la stessa svolgesse servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica o gestisse banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati;

Il CdA dell'ICE-Agenzia ha ritenuto che l'opzione di cui al punto 1) non fosse conveniente tenuto conto che la Società ha un valore economico sul mercato. Inoltre, lo scioglimento della società non avrebbe in alcun modo assicurato i livelli occupa-

zionali e la tenuta dei progetti già avviati, non garantendo la continuità operativa dell'ICE-Agenzia.

L'ICE-Agenzia ha inoltre ritenuto che l'opzione di cui al punto 3) non fosse percorribile poiché la società RetItalia Internazionale Spa non svolge attività strategica per l'ICE-Agenzia con l'accezione specificata dall'articolo 4 della L. 135/2012 (conversione del D. L. 95/12 – Spending Review).

Infatti, in quanto ente strumentale, RetItalia Internazionale spa ha il compito di provvedere «allo sviluppo e all'integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche dell'ICE nonché alle relative attività di sviluppo, conduzione tecnica e di manutenzione».

Per quanto riguarda la salvaguardia dei posti di lavoro del personale di RetItalia Internazionale, si fa presente che, già nel mese di luglio 2013, era stata data la disponibilità da parte di ICE ad un incontro congiunto con le OO.SS. e la direzione di Retitalia, in presenza dell'advisor, che non ha ottenuto riscontro da parte delle OO.SS. stesse. Si tiene a precisare che il mandato dell'advisor esulava da qualsiasi valutazione circa la presenza di eventuali eccedenze di personale ma era limitato alla valutazione dell'azienda ed alla predisposizione del contratto per servizi informatici associato alla alienazione.

Si evidenzia inoltre che, contemporaneamente all'avvio della procedura di alienazione, è stato compiuto ogni sforzo per verificare la possibilità di far transitare parte di funzioni e relativo personale a strutture informatiche di altra P.A., sforzi che, finora, non hanno purtroppo prodotto esito favorevole.

Pertanto, a seguito delle citate norme, emerge come l'alienazione di RetItalia Internazionale spa sia un atto dovuto per legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il mancato avvio della procedura di gara non assicurerebbe la tutela dei lavoratori, salvaguardandone le conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati e l'opportuna continuità operativa anche in merito all'integrazione e interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con Amministrazioni ed entità esterne; tali aspetti sono invece di specifica salvaguardia nel bando di gara e relativo contratto di servizio. Nel limite di quanto consentito dalla legge, l'ICE-Agenzia sta tutelando il personale di ReteItalia Internazionale Spa attraverso un'apposita clausola di preferenza nel bando che sarà accordata, in sede di gara, alle offerte di acquisto che conterranno piani di tutela dei livelli occupazionali.

## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-01237 Crippa: Controlli sui contatori dell'energia elettrica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante, solleva una questione importante e condivisibile circa la necessità di disciplinare compiutamente ed in tempi rapidi i controlli metrologici relativi ai contatori dell'energia elettrica.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

La legislazione in materia, è in effetti lacunosa ed ha probabilmente risentito anche della circostanza che almeno per tutti gli anni in cui la fornitura dell'energia elettrica era riservata allo Stato o ad imprese concessionarie, l'affidabilità della misurazione era nei fatti ritenuta connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore. Inoltre, ha risentito dell'oggettiva difficoltà e complessità ad apportare innovazioni normative in un settore di misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto, peraltro, delle conseguenze in termini di possibili interruzioni di tale servizio pubblico.

A suo tempo la legge 1 marzo 1968 n. 186 recante « Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici », applicabile in generale anche ai predetti contatori, prescriveva che essi debbano essere "realizzati e costruiti a regola d'arte". Si considerano rispondenti a detti criteri se realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano. In detta disciplina rientrano i contatori elettrici e elettronici.

Nulla dice invece la stessa legge in ordine alla periodicità dei controlli, neppure con riferimento a eventuali specifiche funzioni delle apparecchiature.

Dal punto di vista della sicurezza dei prodotti, peraltro, sono intervenute in materia le seguenti successive disposizioni solo parzialmente applicabili, non rilevanti ai fini della misurazione e prive comunque di una disciplina di controlli periodici:

Legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, modificata ed integrata dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 626 e 31 luglio 1997, n. 277;

Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 (versione codificata della direttiva 73/23/CEE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, che consistendo in una mera rifsione delle direttive precedenti, non ha richiesto alcuna specifica norma nazionale di recepimento o attuazione;

Decreto legislativo del 06 novembre 2007, n.194 di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

Del resto non era prevista dalle norme in materia di metrologia legale (Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure

n. 7088 del 1890 e Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902) una specifica approvazione di modello per i contatori elettrici, né risulta che una tale approvazione sia mai stata richiesta da alcun fabbricante.

Conseguentemente non erano previsti per i contatori elettrici, o non erano comunque attuabili in modo adeguato, controlli periodici destinati a verificare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica.

Neppure il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, che era a suo tempo specificamente intervenuto in materia di contatori elettrici, che è rimasto sostanzialmente privo di concreta applicazione e che è stato comunque abrogato dal decreto legislativo n. 22/2007, di cui si dirà in seguito, conteneva prescrizioni in materia di controlli successivi per i contatori già installati.

L'unico caso concreto e diffuso di verifica periodica di contatori elettrici riguardava e riguarda le verifiche relative agli aspetti fiscali, effettuate solo su alcune gamme di contatori, sulla base di disposizioni adottate nell'ambito delle competenze del Ministero dell'economia e delle Finanze e della relativa competente Agenzia: verifiche oggi effettuate da laboratori accreditati.

Si evidenzia, inoltre, che il quadro normativo è reso ancora più complesso dalla circostanza che anche l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas interviene in materia, nell'ambito dei propri poteri di regolazione con prescrizioni alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica finalizzate al rinnovo ed al miglioramento dei sistemi e delle modalità di misura, a tutela degli utenti finali.

Per quanto riguarda i contatori elettronici installati dal 2001 al 2006, ovvero in periodo antecedente al recepimento della direttiva europea 2004/22/CE (cosiddetta MID) recepita con D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 22, si può pertanto semplicemente riferire che detti contatori erano di fatto soggetti solo alla generale disciplina sulla regolare installazione degli impianti elettrici e sulla sicurezza dei relativi prodotti.

Nulla peraltro risulta attualmente, nell'ambito di procedure attuali o in corso che abbiano avuto seguiti presso questo Ministero, circa quanto riferito dagli On. Interroganti sull'attività dell'Ufficio Metrico di Milano per sequestri di alcuni contatori elettronici fuori norma, cioè privi di marcature metriche legali atteso che la citata normativa non prescriveva l'apposizione di alcun sigillo di tipo legale.

L'affermazione per la quale i controlli sul buon funzionamento e sulla corretta taratura dei contatori elettronici devono avvenire regolarmente a opera di un terzo, non trova riscontro nella normativa antecedente alla citata direttiva europea 2004/22/CE con la quale i contatori elettrici di energia attiva sono stati inclusi, per la prima volta, nel campo di applicazione della normativa in materia di strumenti di misura (allegato MI-003 al D. Lgs), a partire dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2007). Tale disposizione, peraltro, si applica solo ai nuovi contatori realizzati in conformità alle nuove norme, mentre fino al 30 ottobre 2016 è comunque consentita l'installazione di contatori realizzati secondo la meno stringente e meno completa disciplina precedente. È appena il caso di evidenziare che si tratta di una innovazione complessa, non tanto per la sua definizione tecnica, quanto per il suo impatto economico ed organizzativo, considerato che riguarderà nel tempo tutti i contatori di energia elettrica.

Detta direttiva n. 2004/22/CE definisce i requisiti cui debbono esser conformi dispositivi e sistemi con funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nella transazioni commerciali, per poter essere commercializzati e messi in servizio.

La direttiva lascia, poi, agli Stati Membri la definizione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi all'immissione in servizio degli strumenti di misura compresi nel campo di applicazione della direttiva stessa.

Sinora il MiSE, con più decreti, ha disciplinato i controlli metrologici successivi per:

strumenti per pesare a funzionamento automatico,

sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua,

contatori di gas e dispositivi di conversione del volume.

Attualmente è in corso di adozione il decreto relativo ai contatori d'acqua e di calore, mentre per i contatori elettrici, il tavolo deputato ad effettuare la relativa valutazione dell'impatto della regolamentazione, ha già effettuato l'esame della prima stesura del decreto relativo.

La valutazione di conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs 22/2007 dagli Organismi Notificati, previsti dallo stesso decreto.

L'attività di vigilanza è definita negli artt. 16 e 17 del D. Lgs in base ai quali il Ministero dello Sviluppo Economico, sostanzialmente nei casi più gravi, può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi

alle prestazioni metrologiche, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.

Qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, se non vi sono le condizioni di gravità che giustificano il ritiro dal mercato, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare.

Con la completa attuazione della predetta Direttiva il quadro normativo applicabile ai contatori dell'energia elettrica sarà, quindi, molto meglio definito ed nel tempo i consumatori troveranno più adeguata tutela.

Pertanto, quanto alla disciplina delle verifiche metrologiche successive all'immissione in servizio, il MiSe completerà prima possibile l'elaborazione dello specifico decreto destinato a disciplinare la verifica periodica dei contatori elettrici di energia attiva che verrà già nelle prossime settimane, nella sua stesura definitiva, nuovamente sottoposto al tavolo per la valutazione dell'impatto regolamentare.

## ALLEGATO 8

**Interrogazione n. 5-01238 Allasia: Politica industriale del Governo in settori di rilevanza strategica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo ha recentemente predisposto una disciplina ad hoc finalizzata alla salvaguardia degli interessi nazionali nei settori della sicurezza e della difesa e negli altri settori strategici (comunicazioni, trasporti, energia), che mira a tutelare il know how e le tecnologie proprietarie delle imprese italiane che operano nei suddetti settori, per il sistema Paese (cd. « Golden power »).

Infatti il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è intervenuto a riformare la materia dei poteri speciali riconosciuti al Governo per la cura di interessi generali e fondamentali per la vita del Paese, a seguito della procedura d'infrazione n. 2009/2255, aperta a carico dell'Italia dalla Commissione europea in relazione alla previgente disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, con riferimento alle sole società privatizzate (cd. « Golden share »).

In conseguenza, il citato decreto-legge n. 21 del 2012 ha inteso allineare la normativa italiana ai principi e alle regole del diritto dell'Unione. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento ha disciplinato l'esercizio dei poteri speciali nei confronti delle società, anche a capitale interamente privato, operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale in maniera distinta e separata rispetto agli altri settori pur ritenuti strategicamente rilevanti (articolo 2), specie per quanto riguarda l'incisività con la quale i poteri medesimi sono in concreto esercitabili.

Ciò in quanto, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i settori della difesa e sicurezza ammettono, in ragione della loro accentuata sensibilità, una più ampia autonomia degli Stati ai fini dell'adozione delle misure ritenute idonee a salvaguardare i propri interessi essenziali, anche in deroga ai principi del diritto comunitario e alle regole che presiedono al funzionamento del mercato interno.

Allo scopo di determinare l'ambito oggettivo di applicazione della normativa nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, il citato articolo 1 ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano individuate le attività di rilevanza strategica, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, possono essere esercitati i poteri speciali riconosciuti allo Stato per la tutela di detti interessi.

In data 30 novembre 2012 è stato quindi adottato il DPCM n. 253, che ha individuato le attività a rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Il provvedimento individua sia le attività considerate di rilevanza strategica sia le attività strategiche chiave per il sistema di difesa e sicurezza nazionale che, per la loro stretta strumentalità e connessione allo svolgimento della funzione istituzionale della difesa, devono restare soggette a una sorveglianza, che consenta non solo di inibire l'adozione di delibere atte a

influire sull'esecuzione delle attività in questione o sull'esistenza stessa delle società che le pongono in essere, ma anche di intervenire per evitare la presenza di partecipazioni di controllo che possano compromettere la disponibilità di asset essenziali per la tutela della difesa della Nazione.

La disciplina dei poteri speciali nei settori della sicurezza e della difesa è completata, in base alla previsione di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 21/2012, da un regolamento, da emanarsi ai sensi della legge n. 400/1988, che rechi le modalità organizzative per il

concreto esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato. Tale provvedimento è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri il 9 ottobre scorso unitamente ad altri due schemi di decreto del Presidente della Repubblica con cui sono stati individuati gli attivi e definite le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L'iter dei suddetti regolamenti proseguirà con la trasmissione al Parlamento e al Consiglio di Stato, alle Autorità indipendenti di settore, per i pareri di competenza.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	119
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	123
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	124

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello e C. 1596 Baroni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
AVVERTENZA .....	122

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta alla luce dei rilievi emersi dal dibattito che ha avuto luogo nella giornata di ieri, precisando di aver predisposto una condizione relativamente alla disposizione di cui all'articolo 4-*bis*, in quanto non chiarisce quale sia la disciplina alla quale devono essere sottoposte le IPAB, oltre a due osservazioni concernenti, rispettivamente, l'opportunità di introdurre, al comma 10 dell'articolo 4, un riferimento alla possibilità di stabilizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale dei medici cosiddetti *sumaisti*, nonché l'opportunità di aggiungere all'articolo 4-*ter* anche un riferimento ai permessi concessi ai lavoratori che usufruiscono della legge n. 104 del 1992 (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), condividendo nel complesso la proposta di parere del rela-

tore, fa presente, tuttavia, che a suo avviso sarebbe preferibile evitare di fare riferimento alla deroga al patto di stabilità in favore delle IPAB, al fine di non incorrere in una valutazione negativa da parte della Commissione bilancio.

Per tale ragione, propone al relatore di riformulare la condizione nel senso di richiamare, per quanto riguarda la disciplina applicabile alle IPAB al fine della loro equiparazione agli enti del Servizio sanitario nazionale o alle aziende speciali dei comuni che operino nei settori dei servizi socio-sanitari assistenziali, la normativa prevista per tali soggetti dal decreto-legge in esame.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene che nel parere che la Commissione si appresta ad approvare si debba tenere conto anche della situazione in cui si trovano diversi enti locali presso i quali, accanto alle IPAB, sussistono tuttora servizi di tipo socio-assistenziali a gestione diretta, che incorrono in tutta una serie di limitazioni tra cui l'impossibilità di effettuare investimenti.

Andrea CECCONI (M5S) rileva che, nella seconda delle due osservazioni previste nella proposta di parere, volta peraltro a recepire un rilievo che egli stesso aveva formulato nel corso della seduta precedente, sarebbe opportuno inserire un riferimento anche ai congedi parentali di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Per quanto riguarda, poi, la questione emersa da più parti, concernente la disciplina applicabile alle IPAB, osserva come la disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge sia completamente irrazionale, in quanto da un lato richiama la finalità di favorire la razionalizzazione della attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa, mentre dall'altro sembra perseguire l'intento di sottrarre le IPAB dall'applicazione di una serie di vincoli, senza tuttavia indicare la disciplina alle quali andrebbero sottoposte le stesse IPAB. Ritiene, pertanto, che tale norma sia completamente da riscrivere.

Raffaele CALABRÒ (PdL) condivide nel merito la proposta di parere presentata, esprimendo particolare apprezzamento per il recepimento, sotto forma di osservazione, del rilievo che egli stesso aveva formulato nella seduta precedente a proposito dei medici « sumaisti ».

Paola BINETTI (SCpI), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Lenzi, fa presente che, a suo avviso, la Commissione deve scegliere se mantenere la condizione così come formulata nella proposta di parere del relatore, intendendosi che, in caso di mancato recepimento da parte delle Commissioni di merito, il parere della XII Commissione sul decreto-legge in titolo sarebbe contrario, oppure optare per una soluzione meno radicale e prevedere, quindi, un'osservazione in luogo della condizione.

Al di là dell'aspetto formale, dal punto di vista sostanziale evidenzia come la situazione di difficoltà in cui le IPAB svolgono le loro attività, in considerazione anche della delicatezza dei compiti loro affidati, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, fa sì che non si possa assolutamente prevedere una riduzione del personale e delle risorse nei loro confronti.

Ritiene, pertanto, che il parere della Commissione affari sociali debba contribuire a dare una corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge e che, in ogni caso, il tema delle IPAB meriti di essere approfondito in un'altra sede.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, con riferimento alla prima parte dell'intervento del deputato Binetti, evidenzia come spesso purtroppo accade che le Commissioni di merito non tengano conto delle condizioni contenute nei pareri, come è accaduto, da ultimo, nel caso del parere espresso dalla XII Commissione sulla nota di aggiornamento del DEF.

Tenuto conto dei rilievi e dei suggerimenti emersi dagli interventi svoltisi nella seduta odierna, che reputa ragionevoli e quindi condivisibili, propone una

riformulazione della proposta di parere originaria, procedendo a darne lettura (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello e C. 1596 Baroni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2013.

Paola BINETTI (SCpI), *relatore*, intervenendo in replica, a conclusione della discussione preliminare sul provvedimento in titolo, fa presente che a questo punto la Commissione dovrebbe assumere un atteggiamento ispirato alla massima concretezza e procedere, quindi, celermente alla costituzione di un Comitato ristretto al fine di predisporre un testo base.

Ritiene che tale obiettivo sia realizzabile, avendo riscontrato una condivisione del tema da parte di tutti i componenti della Commissione oltre che una sostanziale coincidenza di contenuti nelle proposte di legge presentate dai vari gruppi parlamentari, anche di opposizione, che, pur nella loro diversità, sono accomunate dagli stessi principi e sono volte a perseguire le medesime finalità.

Fa presente che l'*iter* parlamentare dei progetti di legge è piuttosto celere quando si tratta di disposizioni di carattere economico, come si è avuto modo di constatare nel recente caso dell'approvazione della proposta di legge recante delega al Governo in materia fiscale (a.C. 282 e abbinate), che comprende anche una parte relativa ai giochi pubblici, mentre vi è un allungamento dei tempi quando vengono trattati temi afferenti al settore sanitario e sociale, facendo quindi riferimento alle norme recate dalle proposte di legge in titolo, volte alla cura e alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

In relazione a tale sindrome, non reputa condivisibile l'atteggiamento assunto dallo Stato, teso a considerare positivamente determinati effetti « indiretti » del gioco d'azzardo – come è avvenuto, ad esempio, per la ricostruzione de L'Aquila oppure, recentemente, per assicurare parte della copertura finanziaria dell'esenzione dal pagamento dell'IMU – mentre invece, a suo avviso, il gioco d'azzardo non può essere incentivato in nessun caso, nemmeno se si tratta di « fare cassa », in considerazione degli effetti devastanti che esso comporta nei confronti di coloro che vi fanno più frequentemente ricorso, trattandosi spesso di soggetti « deboli » quali i minori e coloro che versano in condizioni economiche svantaggiate.

A questo proposito, ricorda come molte delle disposizioni già previste dalla legislazione vigente, contenute soprattutto nel decreto-legge n. 158 del 2012, tese a regolamentare e a limitare la pubblicità dei giochi, allo stato attuale siano rimaste inattuatae.

In conclusione, ringraziando tutti i componenti della Commissione per l'apporto dato al dibattito, auspica che l'*iter* del provvedimento in oggetto possa concludersi in tempi rapidi, con il contributo di tutte le parti politiche.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che dopo l'intervento del rappresentante del Governo sul provvedimento in oggetto, che avrà luogo nel corso della prossima

settimana, si procederà, come richiesto dal relatore, alla costituzione di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento stesso, auspicandone la celerità.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.  
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci e C. 1324 Calabrò.*

## ALLEGATO 1

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni »;

rilevato che l'articolo 4-*bis* prevede che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi siano sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

evidenziata l'esigenza di chiarire, in relazione alla suddetta disposizione, quale sia la disciplina effettivamente applicabile alle IPAB e quindi di fare riferimento alla normativa attinente alla deroga al patto di stabilità, nonché alle altre misure di riduzione della spesa, come ad esempio le limitazioni alle assunzioni di personale, che già trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

ravvisata altresì l'esigenza di includere, nell'ambito delle figure professionali previste dal comma 10 dell'articolo 4, i medici con contratto « SUMAI », convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire la loro stabilizzazione;

ritenuto infine opportuno che la normativa recata dall'articolo 4-*ter* si applichi anche ai lavoratori che usufruiscono dei permessi per ragioni di assistenza ai sensi della legge n. 104/1992,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 4-*bis*, chiariscano le Commissioni di merito che la disciplina alla quale devono essere sottoposte le IPAB è quella concernente la deroga al patto di stabilità, nonché alle altre misure di riduzione della spesa, come ad esempio le limitazioni alle assunzioni di personale, che già trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 10 dell'articolo 4, un riferimento alla possibilità di stabilizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale dei medici con contratto « SUMAI »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere all'articolo 4-*ter* anche un riferimento ai permessi concessi ai lavoratori che usufruiscono della legge n. 104 del 1992.

## ALLEGATO 2

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni »;

rilevato che l'articolo 4-*bis* prevede che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi siano sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

evidenziata l'esigenza di chiarire, in relazione alla suddetta disposizione, quale sia la disciplina effettivamente applicabile alle IPAB e quindi di fare riferimento alla normativa attinente alla deroga al patto di stabilità, nonché alle altre misure di riduzione della spesa, come ad esempio le limitazioni alle assunzioni di personale, che già trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

ravvisata altresì l'esigenza di includere, nell'ambito delle figure professionali

previste dal comma 10 dell'articolo 4, i medici con contratto « SUMAI », convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire la loro stabilizzazione;

ritenuto infine opportuno che la normativa recata dall'articolo 4-*ter* si applichi anche ai lavoratori che usufruiscono dei permessi per ragioni di assistenza ai sensi della legge n. 104/1992 e del decreto legislativo n. 151 del 2001,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 4-*bis*, chiariscano le Commissioni di merito che la disciplina alla quale devono essere sottoposte le IPAB e le aziende pubbliche di servizi è assimilata, per quanto riguarda i contenuti del presente decreto, a quella degli enti del Servizio sanitario nazionale delle aziende speciali dei comuni che operino nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 10 dell'articolo 4, un riferimento alla possi-

bilità di stabilizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale dei medici con contratto « SUMAI »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere all'articolo 4-ter anche un riferimento ai permessi concessi ai lavoratori che usufruiscono

della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 151 del 2001;

c) valutino le Commissioni di merito di aggiungere all'articolo 4, comma 2, le seguenti parole: « nonché agli Enti locali che gestiscono tramite RSA attività assistenziale per anziani ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i> .....	126
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) .....	133
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) .....	135

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo <i>(Esame e rinvio)</i> .....	127
--	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recanti norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Associazione commercianti albesi, Associazione nazionale Città del tartufo, Associazione nazionale dei commercianti di tartufi (Assotartufi), Associazione nazionale tartufOK, Associazione Strada del tartufo mantovano, Centro nazionale studi tartufo, Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Federazione nazionale delle associazioni dei tartufai italiani (FNATI), TuberAss e Unione regionale delle associazioni dei tartufai toscani (URATT) .....	132
---	-----

AVVERTENZA .....	132
------------------	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il rappresentante del gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Constatando che non vi sono obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede che l'esame del provvedimento si svolga dopo la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Michele ANZALDI (PD) rileva che la richiesta del deputato Gallinella può essere accolta, purché si proceda alla deliberazione del parere entro la giornata di oggi.

Luca SANI, *presidente*, condividendo le indicazioni del deputato Anzaldi, fa presente che le Commissioni I e XI hanno chiesto di acquisire i pareri entro la giornata di oggi.

Sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà al termine della sede referente.

**La seduta sospesa alle 13.45 riprende alle 14.05.**

Monica FAENZI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta sulla base delle richieste formulate, anche informalmente, dai gruppi (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che, se il disegno di legge ha come obiettivi la semplificazione e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, non si può condividere la norma che autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 ulteriori unità dirigenziali.

Per quanto riguarda l'Agenzia per la coesione territoriale, ritiene opportuno prevedere che il direttore abbia le necessarie competenze anche tecniche e che l'Agenzia abbia la capacità di svolgere funzioni di monitoraggio e coordinamento a livello nazionale dei programmi di sviluppo rurale.

Mario CATANIA (SCpI) ricorda che la pianta organica dell'AGEA prevede 11 dirigenti, mentre ne sono assegnati solo 6 o 7. Al riguardo, fa presente, in base alla sua esperienza concreta, che tale carenza non ha potuto essere finora colmata a causa di complicazioni normative e burocratiche che hanno determinato la mancata autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. La norma contenuta nel decreto in esame non ha pertanto nulla

di clientelare o di abnorme, ma consente solo di completare l'organico, rimettendo l'AGEA nelle condizioni di operare normalmente, senza dover ricorrere all'attribuzione di incarichi « *ad interim* ».

Segnala infine l'opportunità di far riferimento al Ministero e non al Ministro nell'osservazione di cui alla lettera a).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel sottolineare l'importanza delle funzioni svolte dall'AGEA, sottolinea che il completamento dell'organico dirigenziale di tale Agenzia è una questione che si ripresenta da anni e che ora è necessario risolvere legislativamente, visto che sinora non ha potuto essere risolta in via amministrativa.

Per quanto riguarda l'ulteriore rilievo del deputato Gallinella, ne coglie favorevolmente lo spirito e invita la relatrice a prevedere un'ulteriore osservazione, nel senso di raccomandare che l'Agenzia per la coesione territoriale effettui un efficace monitoraggio della spesa delle regioni nel quadro delle politiche di coesione.

Monica FAENZI (Pdl), *relatore*, sulla base del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.**

**C. 1373 Lupo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il rappresentante del gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Constatando che non vi sono obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, sottolinea che la proposta di legge in esame contiene disposizioni volte alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Fino agli anni '30, l'Italia era seconda solo alla Russia nella produzione canapiera, ma era prima per la qualità e la selezione delle varietà (la più coltivata era la canavese). Negli anni '30 e '40 il 75 per cento del prodotto italiano veniva esportato. Secondo una « Relazione sulla coltivazione e la lavorazione della canapa in Italia », pubblicata dall'Ufficio per l'interno del Reich (Berlino 1913), l'estensione complessiva della coltivazione della canapa in Italia era valutabile attorno ai 90.000-100.000 ettari. Al primo posto si collocava l'Emilia e in particolare la provincia di Ferrara.

Negli anni più recenti la filiera produttiva della canapa, dopo un lungo periodo di blocco della produzione, sta suscitando nuovo interesse a seguito dell'aumento del prezzo del petrolio e di una maggiore attenzione per la tutela dell'ambiente. La coltivazione e produzione della canapa industriale è ripresa in molti paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Polonia, Romania, eccetera) ed è autorizzata a determinate condizioni in diversi paesi nel mondo.

La canapa industriale si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettieri per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche.

La canapa (*cannabis sativa L.*) è una specie annuale, che riesce ad adattarsi ai più svariati ambienti, anche se preferisce zone umide e con temperature di 20-25 gradi centigradi. Sia la canapa coltivata per la produzione di fibre, utilizzata per scopi industriali, sia quella utilizzata per la produzione illecita di stupefacenti, appartengono alla stessa specie *cannabis sativa*. Le due varietà (la seconda sarebbe la *cannabis sativa indica*) differiscono tra loro per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore, in quella da fibra, di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della *cannabis*.

La coltivazione della canapa agroindustriale è pertanto soggetta ad una regolamentazione restrittiva, che si basa sulla normativa europea e su due circolari ministeriali applicative.

In merito alla normativa comunitaria applicabile, l'organizzazione del mercato della canapa rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo (regolamento unico OCM). Secondo quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 73/2009, n. 1120/2009, n. 1121/2009 e n. 1122/2009, la coltivazione della canapa industriale è soggetta ad alcune restrizioni e gode di un regime di aiuti, in particolare per la trasformazione della canapa destinata alla produzione di fibre. Nello specifico, le varietà di canapa a fibre per le quali è autorizzata la coltivazione devono presentare un tasso di delta-9-tetra-idrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento nelle parti verdi di un campione standardizzato, calcolato secondo il metodo definito dai regolamenti comunitari; gli Stati membri devono controllare almeno il 30 per cento delle superfici di canapa coltivata a scopo industriale; le varietà di canapa che superino la soglia dello 0,2 per cento di THC sono radiate dalle liste di quelle eleggibili alla coltivazione.

La canapa è considerata anche nell'ambito del pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC), che — dopo l'esame della Commissione agricoltura del

Parlamento europeo (il 30 settembre 2013) e dell'Assemblea dello stesso Parlamento (con ogni probabilità nella sessione plenaria del 19 novembre 2013) – dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri dell'Unione.

In particolare, nella proposta di regolamento sui pagamenti diretti (COM(2011)625) si stabilisce che le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari « ammissibili » – che conferiscono cioè il diritto all'aiuto – solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 per cento. La Commissione ha ritenuto infatti opportuno mantenere le misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, per non perturbare l'organizzazione comune del mercato della canapa, e stabilisce pertanto che i pagamenti debbano continuare a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al contenuto di sostanza stupefacente. Per tutelare la salute pubblica, ritiene inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato, al fine di stabilire norme che subordinino la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscano la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo. Nella proposta si stabilisce anche che la canapa rientra tra i settori a cui gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato facoltativo, insieme a cereali, semi oleosi, colture proteiche, leguminose da granella, lino, riso, frutta a guscio, fecola di patate, prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovicaprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida. Il sostegno accoppiato può essere concesso a quei settori e/o quelle regioni dove specifici tipi di

agricoltura o specifici settori affrontano difficoltà e sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali.

Per quanto riguarda le circolari emanate a livello nazionale, la prima, del Ministero delle politiche agricole e forestali, emanata in data 8 maggio 2002 in ragione dell'inserimento della canapa destinata alla produzione di fibre (*cannabis sativa*) nel regime di sostegno comunitario, prevede che: il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi un contenuto di THC non superiore allo 0,2 per cento; i pagamenti per superficie per la canapa sono condizionati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nella normativa europea (attualmente il riferimento è ai regolamenti (CE) n. 1234/2007, che ha istituito la organizzazione comune di mercato unica, e n. 73/2009, che definisce i regimi di sostegno diretto agli agricoltori); il metodo che deve essere impiegato dalle autorità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate è stabilito a livello europeo dall'Allegato XIII del regolamento (CE) n. 2316/99 (ora abrogato e sostituito dal regolamento n. 1973/2004); gli operatori interessati sono tenuti a dare comunicazione relativamente all'impianto della coltura di *cannabis sativa* alla più vicina stazione di polizia.

La seconda circolare, emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22 maggio 2009, è relativa alla produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana. La circolare ammette l'uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferma restando la necessità di adottare adeguati piani di controllo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli operatori del settore alimentare.

Passando ad illustrare la proposta di legge in esame, precisa che l'articolo 1 ne definisce le finalità, consistenti appunto nella creazione di una filiera nazionale della canapa denominata *cannabis sativa*. A tal fine, è prevista la sperimentazione di

alcuni progetti pilota che, attraverso un più stretto raccordo con il ciclo industriale, creino le condizioni per un incremento della produzione (comma 1). Il comma 2 precisa che le disposizioni ivi recate si applicano esclusivamente alla coltivazione della *cannabis sativa* con una percentuale di delta-1-tetraidrocannabinolo e di delta-9-tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,3 per cento.

L'articolo 2 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emani, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un bando per l'assegnazione di un contributo di 3 milioni di euro da destinarsi alla realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione della *cannabis sativa* in cinque regioni, scelte in base ad alcuni criteri quali la compatibilità ambientale, la tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa nonché la costituzione dei soggetti strutturati nella forma di filiera. I progetti pilota dovranno prevedere: studi di fattibilità economica anche in relazione al criterio della compatibilità ambientale; la scelta delle sementi più adatte al territorio, anche attraverso la stipula di convenzioni con la Banca del germoplasma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Bari al fine di individuare sementi in grado di ridurre l'uso delle risorse idriche; le modalità di organizzazione della produzione per la creazione di filiere industriali; l'individuazione dei centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa. I progetti dovranno essere realizzati entro un anno dall'assegnazione del contributo.

L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore. A tal fine si prevede che egli denunci, entro due settimane dalla data della semina, le coltivazioni effettuate all'assessorato regionale competente. Nella denuncia dovranno essere indicati: il nome della varietà di canapa utilizzata e la copia dei cartellini emessi dall'ente certificatore; la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle parcelle ed i relativi mappali; il recapito telefonico del produttore; la data prevista

per la semina. Il coltivatore deve conservare nella documentazione il disciplinare per il campionamento della coltura.

L'articolo 4 detta norme relative ai controlli. Viene, infatti, previsto che le Forze dell'ordine possano effettuare controlli sulle coltivazioni; in caso di prelevamenti e campionamenti della coltura, essi devono essere effettuati in presenza del coltivatore. Le operazioni di controllo del contenuto di THC della canapa devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 421/86, che ha modificato i regolamenti n. 771/74 e n. 2188/84 stabilendo un metodo comunitario per l'accertamento del tenore di THC nella canapa. Esso è stato abrogato e sostituito sul punto dal regolamento n. 1122/2009.

L'articolo 5 interviene sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'intenzione di superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di THC nella *cannabis sativa* destinata alla coltivazione. L'attuale articolo 14 del testo unico prevede, al comma 1, lettera a), n. 6), l'inclusione nella tabella I – che indica le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute – della *cannabis indica* (la cosiddetta canapa indiana) dei prodotti da essa ottenuti; dei tetraidrocannabinoli, dei loro analoghi naturali, delle sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacotossicologico. La modifica introdotta al citato articolo 14 dall'articolo 5 della proposta di legge fa, invece, generico riferimento alla canapa (*cannabis*), includendo nella tabella degli stupefacenti soltanto la canapa (e i prodotti da essa ottenuti) con una percentuale di principio attivo (tetraidrocannabinolo) superiore allo 0,5 per cento. Di fatto, tale modifica escluderebbe la *cannabis sativa* da coltivazione dalla tabella delle sostanze stupefacenti dove ricadrebbe la sola *cannabis indica* che, come recita la relazione, « ha comunque

un contenuto di tetraidrocannabinolo sempre superiore, e spesso di gran lunga all'1 per cento».

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La disponibilità finanziaria viene rinvenuta attraverso la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 e, in particolare, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Rinvia, infine, alla documentazione degli uffici, per quanto riguarda l'ulteriore legislazione europea in preparazione (in particolare, sulla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale) e la normativa in vigore in alcuni Paesi europei (Francia, Belgio, Regno Unito).

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene che la filiera della canapa meriti di essere posta al centro dell'attenzione del legislatore. Dichiarandosi non pienamente soddisfatto dalla proposta di legge in esame, preannuncia la presentazione di una sua iniziativa legislativa, che terrà conto di ulteriori approfondimenti.

Nel merito, sottolinea che fino a quando non interverrà una legge che precisi chiaramente che la coltivazione della canapa a basso tenore di THC è lecita in Italia, fissandone anche le condizioni, come prescrive il regolamento europeo, vi sarà sempre, come avvenuto anche quest'anno, un'autorità di polizia che riterrà di dover intervenire «con le manette», chiedendo quale sia la procedura prescritta dalla legge per portare la canapa da fibra dal campo a casa. Infatti, l'unica norma vigente in materia di *cannabis* è il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. È vero che tale testo vieta «soltanto» la coltivazione della *cannabis indica* e parla genericamente di THC, senza far riferimento a percentuali, ma è anche vero che la *cannabis* è una sola specie e che *cannabis indica* è soltanto il nome tradizionalmente

usato per indicare la canapa con un tenore di THC tale da avere effetti psicotropi. In queste condizioni, i magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria più «illuminati» intendono che il legislatore non ha voluto proibire la coltivazione della canapa da fibra, ma altri, magari per impreparazione o pigrizia, potrebbero contestare un illecito anche in presenza di sole tracce di THC.

Loredana LUPO (M5S) fa presente che proprio per ovviare ai problemi segnalati dal collega Zaccagnini la sua proposta di legge intende modificare l'articolo 14 del testo unico sugli stupefacenti, nel senso di far riferimento alla «*cannabis*» con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento. Fa inoltre presente che il THC costituisce una sostanza fondamentale per la difesa della pianta dalle patologie, ma che comunque, al di sotto di quel livello, non può essere utilizzato per usi psicotropici.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), manifestando apprezzamento per la relatrice Terrosi e per la deputata Lupo, osserva che per la prima volta la Commissione esamina un'iniziativa legislativa proposta dal solo gruppo del M5S.

Fa inoltre presente che anche il suo gruppo presenterà una proposta di legge da abbinare a quella in esame.

Mino TARICCO (PD), riservandosi di intervenire ulteriormente nel merito, segnala che, oltre alla banca del germoplasma del CNR di Bari, anche il centro del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) di Treviso ha condotto studi e sperimentazioni sulla canapa.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, nel raccogliere le indicazioni dei colleghi, riterrrebbe utile procedere ad audizioni. Invita pertanto i gruppi a formulare eventuali proposte.

Luca SANI, *presidente*, sottolineando l'opportunità di attendere le ulteriori pro-

poste di legge preannunciate in materia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 17 ottobre 2013.*

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recanti norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Associazione commercianti albesi, Associazione nazionale Città del tartufo, Associazione nazionale dei commercianti di tartufi (Assotartufi), Associazione nazionale tartufOK, Associazione Strada del tartufo mantovano, Centro nazionale

studi tartufo, Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Federazione nazionale delle associazioni dei tartufai italiani (FNATI), TuberAss e Unione regionale delle associazioni dei tartufai toscani (URATT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 16.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stato trattato.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682);

preso atto che l'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione, istituendo l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, e ripartendo le funzioni relative tra la medesima Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri; in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 specifica i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, «ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione»;

rilevato che per il periodo 2014-2020 è prevista una programmazione unitaria dei Fondi europei, attraverso l'approvazione tra lo Stato membro e la Commissione europea di un Accordo di partenariato che indica le priorità strategiche alle quali destinare i Fondi del Quadro strategico comune (QSC), ricomprensente il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FG), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

richiamata la risoluzione n. 8-00013, approvata dalla Commissione nella seduta del 25 settembre 2013, che indica le prio-

rità in materia di politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020;

considerato con particolare favore quanto previsto dal comma 14-*bis* dell'articolo 11, in base al quale il personale del Corpo forestale dello Stato potrà operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia (DIA). Tale misura costituisce un ulteriore strumento per rafforzare l'azione di contrasto alle attività illecite delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare, nella direzione già tracciata dal protocollo siglato tra le medesime strutture nell'aprile 2012, al fine di dare impulso alla lotta alle agromafie;

richiamata l'attività già avviata dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 367 e C. 1051, che affrontano il tema del coordinamento delle attività volte alla tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e alla lotta contro le frodi e le contraffazioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) si raccomanda che l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale non determini una limitazione delle competenze del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in merito all'attuazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 11, i seguenti commi:

« 2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale »;

« 3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legi-

slativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto ».

## ALLEGATO 2

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE  
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682);

preso atto che l'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione, istituendo l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, e ripartendo le funzioni relative tra la medesima Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri; in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 specifica i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, «ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione»;

rilevato che per il periodo 2014-2020 è prevista una programmazione unitaria dei Fondi europei, attraverso l'approvazione tra lo Stato membro e la Commissione europea di un Accordo di partenariato che indica le priorità strategiche alle quali destinare i Fondi del Quadro strategico comune (QSC), ricomprensente il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FG), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

richiamata la risoluzione n. 8-00013, approvata dalla Commissione nella seduta

del 25 settembre 2013, che indica le priorità in materia di politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020;

considerato con particolare favore quanto previsto dal comma 14-*bis* dell'articolo 11, in base al quale il personale del Corpo forestale dello Stato potrà operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia (DIA). Tale misura costituisce un ulteriore strumento per rafforzare l'azione di contrasto alle attività illecite delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare, nella direzione già tracciata dal protocollo siglato tra le medesime strutture nell'aprile 2012, al fine di dare impulso alla lotta alle agromafie;

richiamata l'attività già avviata dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 367 e C. 1051, che affrontano il tema del coordinamento delle attività volte alla tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e alla lotta contro le frodi e le contraffazioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) si raccomanda che l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale non determini una limitazione delle competenze del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali in merito all'attuazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca;

b) si raccomanda che l'Agenzia per la coesione territoriale effettui un efficace monitoraggio della spesa delle regioni nel quadro delle politiche di coesione;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 11, i seguenti commi:

« 2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicem-

bre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale »;

« 3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	137
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i> ) .....	140
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo LNA</i> ) .....	143

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.**

**C. 1682 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni I e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2013.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che della seduta odierna sia data pubblicità anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, non condivide la richiesta avanzata e

dichiara pertanto la propria astensione sulla proposta di attivazione del circuito chiuso.

Michele BORDO, *presidente*, preso atto che non vi è l'unanimità dei consensi, avverte che non si procederà alla trasmissione della seduta odierna mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*), nella quale si formula parere contrario sul provvedimento in esame.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra anch'egli, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), nella quale si formula parere contrario sul provvedimento in esame. Nella proposta di parere formulata ha inteso sottolineare come la disposizione di cui all'articolo 10 – che istituisce la nuova

Agenzia per la coesione territoriale – non abbia i previsti requisiti di straordinaria necessità ed urgenza. E ciò non perché non sia grave la situazione del mancato utilizzo dei fondi strutturali da parte di molte regioni italiane, ma perché lo strumento che si intende adoperare non farà che alimentare ulteriormente l'inefficienza della Pubblica Amministrazione.

Sebbene le norme in esame non presentino incongruenze con il diritto dell'Unione europea, ritiene opportuno soffermarsi anche sulle questioni di merito, rivendicando il ruolo politico e non meramente tecnico della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, non condividendo le valutazioni negative della Lega e del M5S sull'Agenzia per la coesione territoriale, che ritiene invece svolgerà un ruolo positivo sia rispetto all'utilizzo delle risorse già stanziare per gli anni 2007-2013 che riguardo alla programmazione per il periodo 2014-2020.

Ricorda inoltre che l'Agenzia – che sarà costruita attraverso il trasferimento di personale dalle amministrazioni competenti – riserverà opportunamente a sé la programmazione di alcuni interventi, tenendo conto del nuovo contesto territoriale amministrativo che si determinerà con le città metropolitane.

Il nuovo organismo risponde peraltro alle indicazioni contenute nella proposta di regolamento concernente regole comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, e del Fondo europeo per la pesca (COM(2011)615), che stabilisce che ciascun Stato membro attribuisca ad una apposita autorità compiti di gestione, di certificazione e di *audit*.

Ritiene infine, con riferimento al parere formulato dal M5S, che la riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze nella pubblica amministrazione, sebbene limitata, sia pur sempre

una riduzione, che indica una tendenza virtuosa e che deve quindi essere valutata positivamente.

Lara RICCIATTI (SEL) osserva come il decreto-legge in esame costituisca l'ennesimo provvedimento che, enunciando nobili obiettivi, non fa poi che dettare norme complesse e disomogenee, di difficile lettura. Sebbene giudichi criticamente l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, non condivide il parere alternativo formulato dal collega Pratavia, che ritiene esprima esclusivamente una preoccupazione legata ad un paventato accentramento di poteri e non la necessità di un migliore uso dei fondi strutturali per gli anni 2007-2013. Voterà quindi in senso contrario su tale proposta. Dichiara quindi di condividere per alcuni aspetti il parere alternativo formulato dal gruppo M5S, sul quale tuttavia si asterrà, tenuto conto di alcune osservazioni che ritiene eccessivamente di dettaglio, come quella riguardante le auto blu.

Preannuncia infine il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, ringrazia il collega Gozi per le osservazioni avanzate, che condivide. Ritiene quindi, con riferimento a quanto esposto dall'onorevole Pratavia, che le disposizioni di cui all'articolo 10 rispondano ad esigenze di straordinaria necessità ed urgenza, visto l'ammontare – pari a 29 miliardi di euro – di fondi strutturali non ancora spesi dall'Italia.

Si associa invece alle considerazioni relative al ruolo che la XIV Commissione deve assumere, anche di stimolo e di impulso rispetto alle tematiche europee.

Gea SCHIRÒ PLANETA (SCpI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che le proposte alternative di parere risulteranno precluse dall'approvazione del parere formulato dal relatore e saranno pertanto poste in votazione solo ove respinto il parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il decreto-legge 101/2013 recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il disegno di legge in esame, che la Commissione XIV è chiamata ad esaminare ai fini del presente parere, comporta una valutazione preliminare in ordine alla tecnica di redazione legislativa con la quale è stato formulato, che non rispecchia gli inviti di chiarezza e concisione più volte indirizzati dalla Commissione Europea agli Stati Membri. Infatti esso non presenta la dovuta chiarezza e precisione, poiché è caratterizzato dal continuo richiamo ad una molteplicità di atti normativi che non rendono in alcun modo accessibile la comprensione e l'interpretazione del contenuto delle sue disposizioni;

ritenuto che:

il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su molteplici settori dell'ordinamento che non risultano collegati da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico al perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Più specificamente esso contiene disposizioni in ordine alla spesa per auto di servizio e per consulenze nella pubblica amministrazione, accesso alle pubbliche amministra-

zioni, assorbimento delle eccedenze, revisione della spesa in materia di personale, mobilità nel pubblico impiego, immissioni in servizio di idonei e vincitori di concorso, controllo aeroportuale e concessionari autostradali, collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia, anticorruzione, coesione territoriale, tracciabilità dei rifiuti;

in ordine alla riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 del disegno di legge in questione, si rileva che con esso non si persegue l'obiettivo di allineare l'Italia agli altri paesi europei che hanno ridotto drasticamente il numero delle auto di rappresentanza e le spese di consulenza esterna. Infatti nell'articolo in esame è prevista una bassissima riduzione del 10 per cento della spesa prevista per l'anno 2013, senza peraltro indicare la ragione per la quale gli studi e le consulenze per la pubblica amministrazione non possano essere attribuiti ai dipendenti già in organico della P.A., costituendo ciò un'evidente violazione delle disposizioni contenute nel trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione Economica e Monetaria (cd. *Fiscal compact*), che impegna gli Stati membri, tra cui l'Italia, al perseguimento del pareggio o attivo di bilancio;

di particolare rilievo appare ai fini del presente parere l'articolo 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, il cui comma 11 auto-

rizza l'assunzione a tempo indeterminato di 120 unità altamente qualificate, oltre i contingenti organici attualmente previsti, senza fornire idonee garanzie di rispetto delle norme dell'evidenza pubblica oramai consolidate nell'ordinamento dell'Unione europea, poiché non individua in alcun modo i requisiti richiesti ai fini del reclutamento del suddetto numero di 120 unità, oltre a non rispettare le regole di stabilità previste dal trattato sul coordinamento e la governance (cd. *fiscal compact*) che impone il pareggio o l'attivo di bilancio. Mentre con la suddetta disposizione, in aperta violazione del Trattato sul *Fiscal Compact*, si introducono maggiori e nuovi oneri e spese a carico della finanza pubblica, senza peraltro precisare il perché tale obiettivo non possa essere perseguito attraverso l'attuale organico della pubblica amministrazione;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge in questione, in ordine alle misure in materia ambientale circa il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si evidenzia l'assoluta mancanza di uno strumento che individui i soggetti privati o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti industriali pericolosi destinati alle discariche abusive, presenti in gran parte del territorio meridionale attraverso il ricorso alla criminalità organizzata che, a mezzo dello smaltimento illegale di rifiuti speciali, ha inquinato in maniera massiccia l'ambiente e per il quale il disegno di legge in questione non elabora un Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

sempre in materia ambientale, il decreto legge n. 101/2013, ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, dispone l'autorizzazione di due discariche per rifiuti in località Mater Gratiae nel Comune di Statte (Taranto), una per rifiuti pericolosi e l'altra per rifiuti non pericolosi, ritenuti funzionali, ai lavori di bonifica dello stabilimento;

in particolare, l'emendamento 12.4, approvato dalle Commissioni di merito, esclude la consultazione dell'ARPA della

regione Puglia, precludendo in tal modo la possibilità che l'ARPA possa effettuare nuovi ed immediati controlli sulla natura non solo dei rifiuti presenti nella discarica Mater Gratiae ma anche sulle conseguenze sulla falda acquifera, il cui inquinamento è stato assodato già nel 2010;

rilevato che:

le discariche situate in località Mater Gratiae hanno avuto, ed hanno tuttora, numerosi problemi di regolarità e non hanno mai ottenuto le autorizzazioni necessarie per essere trasformate in discariche sicure, in conformità con la normativa di settore e le direttive europee, pronte ad accogliere e smaltire tali quantità e tipologie di rifiuti così importanti;

studi epidemiologici, di tecnici, di esperti, confermati tra l'altro dalle ordinanze del GIP di Taranto, hanno ripetutamente decretato non solo la grande pericolosità ambientale dello stabilimento ILVA ma anche il suo effetto certo e confermato sulla salute della popolazione;

tali studi hanno inoltre sottolineato come alcuni rifiuti siano talmente pericolosi da non poter essere smaltiti in discarica e per questo motivo dovrebbero essere sottoposti a trattamenti preventivi come la solidificazione o la vetrificazione, passaggi senza i quali non dovrebbero mai essere portati nelle discariche;

L'Unione europea, dopo un lungo e insufficiente scambio di informazioni con il nostro Paese ha avviato, come noto, lo scorso 26 settembre, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2177/2013) per il mancato rispetto da parte dello stabilimento Ilva di Taranto della normativa europea in materia di emissioni industriali e di responsabilità ambientale;

in particolare, l'Unione europea contesta allo stabilimento siderurgico di Taranto la violazione delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e della direttiva IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*), non avendo l'Italia adottato le misure

necessarie a garantire che il funzionamento dello stabilimento ILVA avvenisse nei limiti prescritti dall'AIA;

come evidenziato anche dalla Commissione europea, lo stabilimento ILVA di Taranto continua ad inquinare, funzionando in assoluta violazione della direttiva

IPPC e dell'AIA, ignorando il disastro ambientale e sanitario del quale sono vittime i tarantini e la loro città,

esprime

PARERE CONTRARIO.

## ALLEGATO 2

**DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO LNA**

La XIV Commissione (Politiche Unione Europea),

esaminato il testo del decreto-legge n. 101 del 2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (c. 1682);

premesso che:

il decreto-legge in argomento si colloca nel solco del risanamento dei conti pubblici, che ha portato alla chiusura per deficit eccessivo, con la decisione del Consiglio del 21 giugno 2013, e al contempo persegue gli obiettivi di stimolo alla ripresa dell'economia e di stabilizzazione dell'occupazione, nell'ottica di una sana e corretta gestione dell'amministrazione;

l'articolo 10 concerne la politica di coesione europea ed in particolare al comma 1 si prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. I successivi commi 2 e 3 suddividono le competenze in tema di politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia;

considerato che:

questa previsione normativa nel suo complesso interviene nell'ambito delle politiche di coesione ai fini del rafforzamento di misure che dovrebbero prevedere il potenziamento dei progetti per le

politiche regionali, invadendo pesantemente il campo delle competenze legislative regionali;

già in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le Regioni si erano fortemente opposte all'articolo 10;

si tratta di una norma assolutamente centralista che alimenta e aumenta l'apparato centrale dello Stato e sulla quale si esprime forte contrarietà;

infine, la nuova Agenzia che andrà ad essere istituita con questo provvedimento, porterebbe un notevole aggravio di oneri a carico della finanza pubblica (1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014), e questo è dimostrato dal fatto che durante l'iter al Senato, in Commissione bilancio, sono stati stralciati quei commi che prevedevano l'assunzione a tempo indeterminato di un massimo di 120 unità « altamente qualificate » anche oltre i contingenti organici attualmente previsti, con un costo pari ad euro 5.520.000 annui;

non sussistendo su questa norma i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe più opportuno che questa venga stralciata dal testo e ricompresa in un nuovo provvedimento del Governo più organico e adatto al fine di una più attenta valutazione delle problematiche relative al potenziamento delle politiche di coesione;

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### S O M M A R I O

#### COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... 144

#### COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza  
del presidente provvisorio Luigi PERRONE.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti  
e dei Segretari.**

Il Presidente provvisorio, senatore PERRONE, dopo aver constatato la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta, avvertendo che i Presidenti delle Camere, ai quali è rimessa la decisione in merito, provvederanno ad una nuova convocazione della Commissione.

**La seduta termina alle 14.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... 145

*Giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 9.**

##### **Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.**

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per completare la costituzione dell'ufficio di presidenza, attraverso l'elezione di due vicepresidenti e due segretari. Invita la deputata Giulia GRILLO e il senatore Vito Rosario PETROCELLI a svolgere le funzioni di segretari. Indice quindi la votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 14

*Hanno ottenuto voti:*

Di Salvo .....	7
Galati .....	5
Puglia .....	2

Risultano quindi eletti vicepresidenti della Commissione i deputati Titti Di Salvo e Giuseppe Galati.

Comunica quindi il risultato della votazione per l'elezione di due segretari:

Presenti e votanti: ..... 14

*Hanno ottenuto voti:*

Favero .....	8
Caruso .....	4
Grillo .....	2

Risultano quindi eletti segretari della Commissione la senatrice Nicoletta Favero e il deputato Mario Caruso.

Lello DI GIOIA, *presidente*, nell'intendimento di dare immediato impulso ai lavori della Commissione invita ciascun gruppo a designare il proprio rappresentante, al fine di riunire quanto prima l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 9.30.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario .....	146
--	-----

*Giovedì 17 ottobre 2013. – Presidenza del presidente provvisorio Alessandra MUSSOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio il deputato Silvia Giordano, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

**La seduta termina alle 14.25.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 1670 Governo – Rel. Sannicandro (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione</i> ) .....	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	6

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata) .....	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	15
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
---	----

SEDE REFERENTE:

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

RISOLUZIONI:

7-00081 Dell'Orco: Valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	17
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

## RISOLUZIONI:

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	21
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
---	----

AVVERTENZA .....	25
------------------	----

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Esame emendamenti C. 925 ed abb./A .....	26
--	----

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	26
---	----

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Rapporto di <i>performance</i> per l'anno 2012 del Ministro della giustizia – Relazione annuale sullo stato della spesa. Doc. CLXIV, n. 3 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	27
--	----

AVVERTENZA .....	27
------------------	----

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

## AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari esteri, Giampaolo Cantini ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	28
---	----

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	29
--	----

ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	32
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33
---	----

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
--	----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-01232 Marchi: Sull'eventuale esclusione dal patto di stabilità dei contributi dovuti dall'Eni S.p.A. al Comune di Sannazzaro de' Burgondi .....	48
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i> .....	49

**VI Finanze****SEDE CONSULTIVA:**

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	50
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	54
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco ed altri)</i> .....	56
Sui lavori della Commissione .....	52

**VII Cultura, scienza e istruzione****SEDE CONSULTIVA:**

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	58
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	74
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	75

**SEDE REFERENTE:**

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	63
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)</i> .....	76
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	73

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****SEDE CONSULTIVA:**

Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Alle Commissioni I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	80
---	----

**RELAZIONI AL PARLAMENTO:**

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 6 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi</i>	
--	--

<i>dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni)</i> .....	81
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	84
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Alle Commissioni I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione</i> ) .....	82
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	86
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle)</i> .....	88
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	90
 <b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730 Velo ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	92
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
 <b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	98
Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	99
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	106
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	107
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-01235 Cani: Procedure di indagine per aiuti di stato nei confronti di Carbosulcis Spa .	101
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	108
5-01233 Ferrara: Piano di rilancio industriale della Ideal Standard e continuità produttiva dello stabilimento di Orcenico (PN) .....	101
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-01234 Bombassei: Armonizzazione della normativa nazionale ed europea in materia di controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici .....	102
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	111
5-01236 Vignali: Alineazione della società RetItalia Internazionale Spa .....	102
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-01237 Crippa: Controlli sui contatori dell'energia elettrica .....	102
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	114
5-01238 Allasia: Politica industriale del Governo in settori di rilevanza strategica .....	103
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	117
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Programma di utilizzo del MISE, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	103

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	119
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	123
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	124

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello e C. 1596 Baroni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
AVVERTENZA .....	122

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	126
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	133
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	135

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recanti norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.	
Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Associazione commercianti albesi, Associazione nazionale Città del tartufo, Associazione nazionale dei commercianti di tartufi (Assotartufi), Associazione nazionale tartufOK, Associazione Strada del tartufo mantovano, Centro nazionale studi tartufo, Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Federazione nazionale delle associazioni dei tartufai italiani (FNATI), TuberAss e Unione regionale delle associazioni dei tartufai toscani (URATT) .....	132
AVVERTENZA .....	132

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	137
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i> ) .....	140
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo LNA</i> ) .....	143

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA  
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... 144

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI  
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
SOCIALE**

Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari ..... 145

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario ..... 146

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE .	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE .	»	IV

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione  
per la sicurezza e la cooperazione in Europa

### COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

*Roma, giovedì 17 ottobre 2013. – Presidenza del presidente provvisorio Paolo ROMANI, indi del presidente eletto Paolo ROMANI.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione del Presidente.

#### Elezione del presidente.

Paolo ROMANI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti: .....	9
Votanti: .....	9
Maggioranza assoluta dei voti .....	5

Hanno riportato voti:

senatore Paolo ROMANI .....	5
senatore Luigi COMPAGNA .....	1
deputato Domenico ROSSI .....	1
schede bianche .....	2

Proclama eletto Presidente il senatore Paolo ROMANI.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Francesco Monaco, Guglielmo Picchi, Domenico Rossi, Marietta Tidei.

*Hanno preso parte alla votazione i senatori:*

Luigi Compagna, Cristina De Pietro, Sergio Divina, Emma Fattorini, Paolo Romani.

Paolo ROMANI, *presidente*, rivolge un breve saluto di ringraziamento ed un augurio di buon lavoro alla Delegazione. Dichiara quindi chiusa la seduta.

**La seduta termina alle 9.**

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

---

### COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

*Roma, giovedì 17 ottobre 2013. — Presidenza del presidente provvisorio Catia POLIDORI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Catia POLIDORI, *presidente*, constata la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, avverte che i Presidenti delle Camere provvederanno alla nuova convocazione.

**La seduta termina alle 14.15.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,60

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*17SMC0001050\*